SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

583ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 14 APRILE 1987

Presidenza del vice presidente OSSICINI,
indi del vice presidente SCEVAROLLI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione 3

Deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, recante disposizioni urgenti per i ricercatori universitari e per l'attuazione del disposto di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, nonchè in materia di conferimento di supplenze al personale non docente della scuola» **(2310)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE 3, 4
SAPORITO *(DC), relatore* 4

Seguito della discussione e approvazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 1987, n. 48, recante fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed interventi per settori in crisi» **(2298)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*):

PRESIDENTE ..... *Pag.* 4 e *passim*
BORRUSO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* ..... 4 e *passim*
VECCHI *(PCI)* 4, 39, 47
D'AMELIO *(DC)* ..... 10 e *passim*
SAPORITO *(DC)* ..... 13 e *passim*
CENGARLE *(DC), relatore* 14, 29, 43
* GIUGNI *(PSI)* 25, 34, 46
TORRI *(PCI)* 25
COVI *(PRI)* 25, 35, 48
ORCIARI *(PSI)* 27, 49
* MARINUCCI MARIANI *(PSI)* 27, 38
FIOCCHI *(PLI)* 27, 50
TEDESCO TATÒ *(PCI)* 28
JANNELLI *(PSI)* 34
GARIBALDI *(PSI)* 43
LOI *(Misto-P.S. d'Az.)* 45
TOROS *(DC)* 45
MITROTTI *(MSI-DN)* 50

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

Discussione:

«Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 1987, n. 62, recante misure urgenti per la partecipazione dei medici e dei veterinari alla programmazione sanitaria ed alla gestione dei servizi sanitari e per la disciplina delle incompatibilità in materia di accesso ai rapporti convenzionali con le unità sanitarie locali per l'espletamento di attività sanitarie» **(2250):**

MELOTTO *(DC)* ..... *Pag.* 53

RICHIAMO AL REGOLAMENTO

PRESIDENTE 54, 55
* MAFFIOLETTI *(PCI)* 54
GARIBALDI *(PSI)* 54, 55
DE SABBATA *(PCI)* 55

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione e approvazione di questione pregiudiziale per il disegno di legge n. 2250:

SIGNORELLI *(MSI-DN)* 55
IMBRIACO *(PCI)* 57
VALITUTTI *(PLI)* 58
* PINTO Biagio *(PRI)* 59
BELLAFIORE Salvatore *(PSDI)* 60
DONAT CATTIN, *ministro della sanità* 61
CONSOLI *(PCI)* 62

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Variazioni 62

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 15 APRILE 1987 ..... *Pag.* 62

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 63
Assegnazione 63

INCHIESTE PARLAMENTARI

Apposizione di nuove firme 63

GOVERNO

Trasmissione di documenti 64

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di documentazione 64

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze 64

PARLAMENTO EUROPEO

Trasmissione di documenti 64

INTERROGAZIONI

Annunzio 65

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del vice presidente OSSICINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

CONSOLI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 9 aprile.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Genovese, Grassi Bertazzi, Gusso, Riva Massimo, Rossi, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Mitterdorfer, a Parigi, per attività della Commissione scientifica del Consiglio d'Europa.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione

PRESIDENTE. In data 13 aprile 1987, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 4492. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, recante disposizioni urgenti per i ricercatori universitari e per l'attuazione del disposto di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, nonchè in materia di conferimento di supplenze al personale non docente della scuola» (2310) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Detto disegno di legge è stato deferito, nella stessa data, alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport), in sede referente, previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

La 1ª Commissione permanente, udito il parere della 7ª Commissione permanente, riferirà all'Assemblea nella seduta del 14 aprile 1987, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma. del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, recante disposizioni urgenti per i ricercatori universitari e per l'attuazione del disposto di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, nonchè in materia di conferimento di supplenze al personale non docente della scuola» (2310) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine al disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, recante disposizioni urgenti per i ricercatori universitari e per l'attuazione del disposto di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, nonchè in materia di conferimento di supplenze al personale non docente della scuola», già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il relatore.

SAPORITO, *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, il disegno di legge n. 2310 contiene disposizioni urgenti per i ricercatori universitari, per l'attuazione di alcune disposizioni della legge n. 23 del 1986, nonchè altre disposizioni in materia di conferimento di supplenze al personale non docente della scuola. Rispetto al testo del decreto-legge presentato dal Governo alla Camera dei deputati — noi siamo in seconda lettura — sono stati apportati degli emendamenti in armonia però con le disposizioni già contenute.

La Commissione affari costituzionali ha esaminato il provvedimento sotto il profilo della sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza e, a maggioranza, col voto contrario del Partito repubblicano, ha deciso di chiedere all'Aula il riconoscimento di tali presupposti. Pertanto, in tal senso io mi rimetto all'Aula.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza, richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per il disegno di legge n. 2310.

Sono approvate.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 1987, n. 48, recante fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed interventi per settori in crisi» (2298) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2298.

Ricordo che nella seduta di venerdì 10 aprile è stata svolta la relazione orale ed è stata poi approvata una questione sospensiva proposta dal Governo.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Vecchi. Ne ha facoltà.

VECCHI. Signor Presidente, prima di prendere la parola vorrei ascoltare l'opinione del Governo, il quale venerdì scorso chiese l'aggiornamento della seduta; altrimenti non si sa cosa discutere.

PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario, a nome del Governo, intende aggiungere qualcosa alle precedenti dichiarazioni?

BORRUSO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, il Governo aveva chiesto la sospensione della discussione per verificare se il testo approvato dalla Camera e quindi approvato nella Commissione competente del Senato avesse la copertura finanziaria. Il Governo, dopo aver fatto un esame approfondito del testo di legge, riconferma gli emendamenti presentati e li sottopone all'esame dell'Aula.

PRESIDENTE. Dopo questa dichiarazione del Governo, il senatore Vecchi ha facoltà di parlare.

VECCHI. Signor Presidente, innanzitutto devo dare atto al relatore della sua perseveranza nell'affrontare questo problema della fiscalizzazione, essendo ormai giunti alla trentesima edizione.

TORRI. La perseveranza è del Governo.

VECCHI. Si, ma anche del relatore, che tutte le volte è chiamato a ripresentare un decreto che regola la materia. Pertanto, siamo di fronte ad un tema discusso e ridiscusso, per cui poco di nuovo si può dire dal punto di vista generale rispetto a ciò che si è detto nelle precedenti occasioni, l'ultima delle quali risale a poco più di un mese fa in questa stessa aula, con il decreto n. 822, che poi è stato rinviato dal Presidente della Repubblica alle Camere per mancanza di copertura finanziaria in applicazione dell'articolo 81 della Costituzione.

Non voglio discutere il legittimo pronunciamento del Presidente della Repubblica, ma poichè se ne è parlato molto a proposito e a sproposito, mi sia consentito di svolgere due considerazioni.

La prima — e ciò sta avvenendo anche per questa nuova riedizione del decreto-legge — concerne un balletto di cifre che vengono poste in circolazione ancor prima che gli organismi istituzionali si pronuncino su di esse, ne appurino la veridicità e ne stabiliscano l'oggettività.

In sede di Commissione bilancio di questo ramo del Parlamento si parlò di uno scoperto di 900 miliardi di lire; in quella occasione era presente il sottosegretario Tarabini; vi fu un elenco delle questioni su cui si presumeva lo scoperto, mentre poi la lettera che fu inviata al Presidente della Repubblica parlava di oltre 2.000 miliardi di lire di scoperto.

PIERALLI. Si vede che nel frattempo ci si era consultati con il ministro Goria!

VECCHI. Ciò si sta verificando anche per questa riedizione del decreto-legge; infatti, noi abbiamo già notato che alcuni giornali hanno parlato di uno sfondamento del tetto dell'indebitamento pubblico, e quindi dei 100.000 miliardi di lire, perchè esisterebbe uno scoperto di 2.900 miliardi di lire.

Venerdì scorso ho già avuto occasione di dire che a me sembra che intorno a queste cifre si nascondano altri obiettivi: il fine di creare un certo allarmismo e preoccupazione, e di fare perciò pronunciare in senso negativo gli organi istituzionali preposti per non convertire in legge questo decreto e quindi, per non tener conto soprattutto della volontà che il Parlamento ha a più riprese palesato.

La verità è questa: il Governo vorrebbe che il Parlamento divenisse una specie di ufficio postale e fosse chiamato soltanto a mettere timbri a quei decreti-legge da esso emanati. Quando il Parlamento vuole entrare nel merito delle questioni e approvare leggi più corrispondenti alle necessità della collettività del paese e di intere categorie di lavoratori, allora si insorge e si cerca il pretesto della copertura finanziaria.

Attraverso tutto ciò si vanifica, quindi, l'opera positiva e costruttiva posta in essere dal Parlamento e si impedisce la conversione in legge del decreto.

Il precedente decreto-legge non andava per la impostazione data al regime sanzionatorio per quanto concerne le evasioni dei contributi assicurativi e previdenziali, e anzichè affrontare di petto la materia si è preferito creare questo polverone. Ancora oggi, lo ripeto, ci troviamo in presenza di tale atteggiamento.

La seconda considerazione è inerente ad un atteggiamento che il Gruppo comunista ha sempre tenuto; noi dobbiamo respingere le interpretazioni che sono state date a questo nostro atteggiamento. Infatti, si è detto: voi in fondo vi siete pronunciati a favore, come state facendo oggi, per interessi elettoralistici. A mio avviso, la predica viene proprio da un pulpito che certamente non mi sembra indenne da questi peccati e che, anzi, ha sempre operato in questo senso!

Noi abbiamo sempre cercato di operare — lo ripeto — non avendo presenti questi interessi di parte, ma quelli reali dell'impresa e dei lavoratori; quindi, interessi più generali del paese. Quando ci siamo pronunciati sul regime sanzionatorio, abbiamo detto che era iniquo, ma che non volevamo fare un condono e premiare gli evasori: volevamo stabilire dei criteri più giusti per consentire il massimo di recupero da parte degli istituti previdenziali INPS ed INAIL, senza mettere in ginocchio le imprese e garantendo a queste, quindi, le possibilità di sviluppare la loro attività, facendo le dovute differenziazioni tra evasioni, omissioni, errori che possano essere stati compiuti nella compilazione e nel versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Volevamo, quindi, favorire al massimo la riscossione e non, come invece è avvenuto, il contenzioso.

Il decreto-legge n. 48, di cui oggi stiamo discutendo la conversione in legge, è anche frutto — devo dire — della battaglia che si è svolta alla Camera e in quest'Aula nel febbraio scorso. Il Governo, in alcuni casi, ha dovuto tener conto del pronunciamento del Parlamento e quindi recepire alcune indicazioni che voglio qui richiamare sinteticamen-

te. Ad esempio, il peso dell'agricoltura e quindi la necessità di venire incontro alle esigenze di un settore che ha avuto tanti travagli in quest'ultimo periodo, sia per gli effetti di calamità naturali, sia per l'intervento dell'uomo (Chernobyl, metanolo e così via), e che aveva bisogno di un sostegno al fine di mettersi al livello di altre agricolture europee e mediterranee e riuscire a sviluppare la propria attività.

Si è poi ottenuta l'estensione del prepensionamento in direzione della grande distribuzione, del fibrocemento e dell'amianto; infine la modifica della legge n. 11 per quanto riguarda il regime sanzionatorio. Nel dibattito presso la Camera sono stati poi inseriti altri punti che hanno migliorato il testo complessivo del decreto.

Nel complesso, quindi, ci troviamo di fronte a un provvedimento migliore, anche se vi sono ancora alcune dimenticanze che riteniamo non giustificate. Ho già avuto modo di dire in Commissione — e lo ripeto qui — che mi sembra un fatto iniquo, ingiusto che per la riduzione dei contributi e quindi per la fiscalizzazione degli oneri sociali le cooperative non siano considerate come le altre imprese, che non si interpreti adeguatamente la legge n. 602. Non parlo delle cooperative che non pagano i contributi — ho già detto anche questo — di quelle cioè che sono già esonerate per una parte di contributi, soprattutto in relazione alla disoccupazione. Parlo di quelle cooperative che pagano completamente i contributi previdenziali ed assicurativi e che quindi sono imprese uguali alle altre a tutti gli effetti. Ma queste imprese continuano ad essere discriminate per quanto riguarda i contributi che lo Stato deve loro erogare.

Per quanto riguarda il prepensionamento, voglio fare riferimento anche ad un altro settore, quello agroalimentare, che è in crisi — e tutti lo hanno riconosciuto — e nel quale vi sono problemi di ammodernamento, dunque di esubero di manodopera e quindi necessità di alleggerimenti. Non vedo perchè tale settore non debba essere considerato alla stregua di quello siderurgico, alla stregua del settore del fibrocemento, dell'alluminio, dell'amianto e quindi non essere tenuto presente ai fini del prepensionamento.

Vi sono poi differenze di livello di fiscalizzazione tra aziende agricole e aziende commerciali che operano nello stesso settore. Parlo del settore ortofrutticolo, tanto per intenderci, o agrumicolo. In tali settori avviene che, se l'azienda fa parte del settore commerciale, gode, mediante la fiscalizzazione, di un abbattimento di un certo tipo, mentre, se fa parte del settore agricolo, ne ha un altro ben più elevato, in presenza dello stesso lavoro.

Ci sono poi alcune incongruenze che forse valeva la pena di approfondire. Faccio riferimento all'inserimento, nella fiscalizzazione, degli enti assistenziali che operano non a scopo di lucro, al fatto che si stabilisca il massimale giornaliero per i lavoratori dello spettacolo, che è un fatto importante (130.000 lire per i lavoratori che sono assunti a tempo determinato); ma che questa quota sia considerata anche ai fini del fondo sanitario nazionale crea un'ingiustizia rispetto agli altri settori, agli altri lavoratori che pagano il 7,50 per cento su tutto il reddito complessivo rispetto a quello denunciato. Faccio riferimento poi ai rapporti tra l'INAIL e l'ENPAIA.

Tutto ciò — noi ci siamo chiesti — perchè avviene? Riteniamo che tutto ciò avvenga perchè ci troviamo sempre di fronte a provvedimenti parziali e provvisori, cioè perchè non si arriva mai al riordino, alla riforma: da oltre due anni il Parlamento lo sollecita, da oltre due anni la Commissione preposta a studiare il problema ha concluso i suoi lavori, ma nonostante questo non si procede ancora in direzione del riordino e quindi non si dà alla materia quella organicità che la stessa richiede e non si stabiliscono soprattutto le finalità alle quali deve tendere il sostegno pubblico alle imprese, all'economia ai fini di favorire l'innovazione, lo sviluppo, e quindi l'occupazione, soprattutto nei settori e nelle aree più svantaggiate e a favore delle categorie più deboli all'interno del mercato di lavoro.

Sarebbe importante iniziare un'opera di riordino e di riforma anche per cominciare a depurare la contribuzione sociale sul lavoro di oneri che sono impropri. Tutti abbiamo detto che bisogna tendere a ridurre il costo del lavoro per unità di prodotto, ma per fare

questo c'è bisogno, certo, dell'aumento della produttività, ma anche di ridurre gli oneri impropri caricati sul lavoro.

Abbiamo degli oneri come quello per la Gescal (quindi per la edilizia abitativa popolare), quello per gli asili nido, quello per l'Enaoli (quindi per gli orfani), che sono compiti della società, la quale dovrebbe farvi fronte con l'introito che le deriva dal prelievo fiscale: invece si continua a farne carico al lavoro dipendente e quindi a scaricarli sul costo del lavoro.

Un'opera di riforme e di riordino dovrebbe iniziare a rendere più chiaro qual è la contribuzione che deve essere caricata sul lavoro dipendente e nel contempo dovrebbe favorire una riduzione in questo senso.

Consideriamo invece punto essenziale, importante e, in un certo senso, innovativo, il passaggio a quota unitaria anzichè a percentuale della fiscalizzazione e consideriamo anche positivo quello che la Camera ha introdotto, cioè la differenziazione tra uomo e donna. So che su questo tema sarà sollevata un'obiezione, per il fatto che la Comunità economica europea ha più volte sollecitato il nostro paese a mantenere lo stesso livello, se è vero che bisogna lavorare per la parità; però bisogna anche rispondere, rispetto a questa obiezione, che nel nostro paese le donne che lavorano rappresentano solo il 33 per cento della forza-lavoro e che quindi abbiamo una delle percentuali più basse. Se vogliamo superare tale percentuale più bassa di occupazione femminile bisogna agire in questo senso. Certo c'è un problema generale che è quello dello sviluppo dell'economia e dell'espansione della base produttiva che interessa in senso generale l'occupazione, ma bisogna anche favorire l'occupazione femminile, e per favorirla occorre creare delle condizioni per cui il lavoro femminile costi meno. Riteniamo poi che nella fissazione della quota unitaria anzichè percentuale sia importante il contributo assegnato all'agricoltura, recuperando anche in questo contesto il problema degli elenchi anagrafici bloccati e la possibilità per chi compie le trenta giornate di veder riconosciuta la sua attività.

Ho già illustrato qual è la nostra posizione sul regime sanzionatorio durante la discussione del precedente decreto; devo ribadire che lo scopo di un regime sanzionatorio più equo e giusto è quello del recupero, facendo una precisa distinzione tra l'abuso, l'omissione e l'errore e consentendo la possibilità di rateizzazione dando quindi agli istituti previdenziali e assicurativi la possibilità di applicarlo in ragione delle diverse condizioni, ai fini di favorire il massimo del recupero senza danneggiare le attività delle imprese. Ci sembra che determinando l'onere in più da pagare tra il 26 ed il 75 per cento si sia trovata una strada mediana rispetto al 200 per cento previsto dalla legge n. 11; ci auguriamo, quindi, che il nuovo regime sanzionatorio consenta alle imprese di utilizzare questa possibilità per mettersi a posto, e consenta, quindi, all'INPS e all'INAIL di introitare quelle migliaia di miliardi che non sono stati in grado di recuperare nel corso di questi anni.

Voglio ritornare anche al tema del prepensionamento: non riprenderò più la questione del settore dell'amianto e del fibrocemento che è stato inserito nel prepensionamento anche perchè vi era un impegno preciso del Governo nella trattativa coi sindacati. Si fa un gran parlare del settore edile che il CIP ha definito settore in crisi, ed al quale è stata applicata la legge n. 675. Ho già avuto modo di dire che vi sono delle imprese edili che non si occupano soltanto di edilizia pura, ma che al loro interno possiedono un insieme di professionalità. Un'impresa che si occupi di impiantistica, infatti, e quindi costruisca delle grandi opere pubbliche, ha bisogno di elettricisti, di idraulici e di falegnami che sono già iscritti in elenchi particolari dell'INPS e godono della cassa integrazione speciale, e pertanto non vedo perchè non debbano avere la possibilità di accedere al prepensionamento se per quei settori o per quelle aziende è stata dichiarata la crisi. Questo è il senso della proposta sostenuta alla Camera dei deputati e inserita nel testo del decreto-legge.

Valutiamo, inoltre, positivamente l'elevazione del reddito per usufruire degli assegni familiari, una risposta a ciò che già durante la discussione della legge finanziaria si ebbe ad evidenziare da parte del nostro Gruppo.

Ci vorrebbe molto tempo per fare la storia delle rendite INAIL, una questione vergognosa in quanto il Governo, con la legge finanziaria del 1986, aveva proposto la biennalizzazione togliendo quindi un diritto conquistato solo alcuni anni prima da parte degli invalidi, il diritto cioè alla rivalutazione annuale in rapporto alla dinamica salariale. Tuttavia per rimediare a questo, sotto l'incalzare delle pressioni del Parlamento, si formulò un articolo che era un bisticcio, poichè stabiliva l'annualità dell'aumento delle rendite INAIL, ma manteneva inalterato lo scatto della dinamica salariale dopo il 10 per cento (previsto nell'articolato che prevedeva l'aumento delle rendite biennali, e non più annuali). Il Governo allora si impegnò, attraverso un ordine del giorno, a provvedere entro il mese di luglio di quell'anno. Siamo alla metà del mese di aprile 1987 e il Governo non ha ancora provveduto in tal senso. Esistono anche provvedimenti presentati da tutti i Gruppi parlamentari sull'argomento.

Riteniamo che l'averlo inserito in questo decreto rappresenti un fatto di equità e di giustizia, che risponde alle aspettative di questa categoria di invalidi del lavoro, categoria della quale, purtroppo tragicamente, abbiamo dovuto occuparci per l'episodio di Ravenna, per il modo in cui si svolge l'attività lavorativa nel nostro paese, in cui, al di sopra di tutto, non vi è l'uomo ma la realizzazione del massimo profitto. L'inserimento di ciò non dovrebbe creare difficoltà per l'INAIL; le difficoltà sono di altra natura ed inerenti al disavanzo della cassa agricola, un disavanzo che si sta accumulando dal 1949, che quindi non è frutto di questi ultimi anni.

Infine, con il comma 7-*bis* dell'articolo 4, si mettono doverosamente a carico dello Stato gli oneri per il prepensionamento. Su tali esigenze mi sembra che anche il sottosegretario Borruso, discutendo in Commissione, non sollevi obiezioni di merito. Tutta la discussione avviene sui costi dell'operazione, se siano o meno «dentro». Ho già detto quale sia stato l'atteggiamento per gonfiare le cifre: un «balletto» di cifre che non trova riscontro. La Commissione bilancio della Camera parla di una cifra, quella del Senato di un'altra, il «sommo» Ministro del tesoro tira fuori le somme che preferisce. Anche questa è una testimonianza dell'insipienza e dell'incapacità dell'attuale Governo di operare concretamente e di avere sotto mano una situazione per poter legiferare con quella certezza che consenta alle leggi di venire incontro alle esigenze delle diverse categorie.

Il provvedimento, a nostro parere, non crea oneri aggiuntivi, non sfonda il tetto, come è stato denunciato dal Sottosegretario al tesoro e, a tutto titolo, dal quotidiano «Il Sole-24 Ore». Infatti ogni sua parte è coperta dalle disposizioni di legge già in essere. Per quanto riguarda la fiscalizzazione, con l'inserimento di un certo tipo di fiscalizzazione per l'agricoltura, con l'inserimento soprattutto della differenziazione tra uomo e donna, si sono creati spostamenti ma essi stanno benissimo dentro i 7.400 miliardi previsti dalla finanziaria, se è vero, come è vero, che i 7.400 miliardi erano una ipotesi di spesa e, se si verifica uno spostamento di alcune centinaia di miliardi, esso rappresenta una percentuale irrisoria rispetto all'ammontare complessivo della somma a disposizione. Si deve avere il coraggio di dire, se si vuole respingere la differenziazione tra uomo e donna, che lo si fa per motivi di carattere politico e non finanziario, non per la copertura che invece è assicurata.

Per quanto riguarda il prepensionamento, anche questo è coperto dalla legge già nell'articolo che lo prevede, e per quanto riguarda gli altri settori che qui sono stati indicati stabilisce dove attingere i mezzi. Però per l'edilizia si dice che 60 miliardi annui sono pochi e si è trovato perfino il pretesto che vi sarebbero 120 miliardi in meno di introiti per mancanza di contribuzione, con lavoratori che sono in cassa integrazione: questo vuol dire che non si conosce neanche la realtà, non si sanno neanche quali siano le leggi, quindi neanche quale sia il minimo, in percentuale, che viene pagato sulla cassa integrazione.

Poi, quando si fa il ragionamento sugli oneri aggiuntivi, si deve tener presente che gli operai in cassa integrazione ricevono l'80 per cento del salario e quando vanno in pensione, non tutti realizzano i quarant'anni

di lavoro previsti e quindi l'80 per cento: la maggioranza di questi lavoratori quarant'anni di lavoro se li scorda, e quindi ricevono una pensione inferiore rispetto a quanto oggi percepiscono in cassa integrazione.

Quindi, anche in questo caso, credo che, se vi fosse la volontà politica, non vi sarebbero problemi di copertura finanziaria.

Per quanto riguarda l'agricoltura, ho già detto, anche nella scorsa seduta, che quando si fa riferimento ai trenta giorni, ci si riferisce alla legge del 1983, quindi agli elenchi anagrafici bloccati, che prevedeva la sua proiezione negli anni successivi e quindi già la copertura anche da questo punto di vista.

Le due questioni più rilevanti che si sono poste sono quelle relative alle rendite INAIL e al fatto di aver posto a carico dello Stato tutti gli oneri del prepensionamento.

Per quanto riguarda le rendite INAIL, a parte la giustezza della rivalutazione annuale, di cui ho già detto, vorrei far presente che nello stesso provvedimento si prevede un'altra cosa: cioè che, mentre l'annualità di rivalutazione inizia a luglio del 1988 (quindi, vi sono tutti i tempi tecnici necessari perchè la legge finanziaria che verrà approvata alla fine dell'anno possa contenere semmai le somme necessarie, ma queste ultime sono già previste anche dall'applicazione dell'aumento dei premi assicurativi, che per l'invalidità sono fermi da parecchi anni, e non è passato decreto o provvedimento che non avesse provocato questo fermo); in questo decreto-legge si stabilisce invece che i premi devono essere aumentati dal 1° gennaio 1988, quindi sei mesi prima che vi sia l'aumento delle rendite INAIL, il che sta a significare che l'INAIL potrebbe introitare mezzi da questi aumenti.

Ho letto il resoconto del dibattito che si è svolto alla Camera presso le due Commissioni riunite, da cui risulta che, se si applica l'aumento dei premi, vi sarà un introito di 800-900 miliardi, e che invece l'annualizzazione delle rendite porta ad un esborso di 400 miliardi; quindi, vi sarebbe un beneficio per quanto riguarda l'INAIL. Ma questo dipende dal Ministero del lavoro. Infatti, i premi vengono aumentati sulla base di un decreto che il Ministro del lavoro deve emanare. La legge stabilisce che dal 1° gennaio vi debba essere l'aumento, quindi è il Ministro del lavoro che deve assumere questo impegno.

Per quanto riguarda poi il debito della cassa agricola, che è di 8.500 miliardi, come si può fare per risolvere questo problema? Si risolve se vi è un provvedimento generale dello Stato per coprire questo debito e per cominciare a cambiare anche per l'INAIL il regime assicurativo. Oggi, infatti, siamo ancora in un regime di capitalizzazione e quest'ultima porta quindi all'immobilizzo di ingenti somme, e bisogna arrivare ad un regime a ripartizione, quindi ad un regime correlato alle possibilità di entrate dell'istituto, compresi i contributi doverosi che lo Stato deve dare, come del resto avviene per altri settori in cui siamo già ad un livello misto, capitalizzazione e ripartizione.

Per quanto riguarda l'altra questione del prepensionamento a carico dello Stato, cioè il comma 7-*bis* dell'articolo 4, anche in questo caso chiedo cosa vi sia di nuovo. Non vi è un esborso di una lira in più; i lavoratori non beneficiano neanche di un soldo, le imprese neanche di una lira di questa operazione: vi è solo un'imputazione al bilancio dello Stato diversa perchè già lo Stato provvede.

L'articolo 27 della legge sulla contabilità, infatti, stabilisce che quando, con legge, sono aumentati gli oneri a carico di enti pubblici, essi devono essere assunti dallo Stato. Lo Stato fa già le sue rimesse all'INPS per il ripiano del bilancio finanziario dell'INPS stesso; lo Stato si accolla già questa parte che è di più di 2.000 miliardi. C'è solo un'imputazione diversa: anzichè ad anticipazioni di cassa, vanno al bilancio di competenza. Se c'è la volontà politica, è un'operazione che si può compiere durante l'assestamento del bilancio.

Mi si dice oggi — almeno mi sembra questa l'argomentazione del Governo — che però, attraverso la formulazione, verrebbero meno i contributi che le imprese pagano per i lavoratori che devono andare in prepensionamento, pari allo 0,50 per cento, cioè una cifra irrisoria. Ma, a mio avviso, così non è. Non sono un esperto di diritto e tuttavia mi

sembra che una legge, per avere l'effetto di abrogare leggi precedenti, dovrebbe per lo meno far riferimento ad esse. La dizione è invece molto generale: credo che ci si riferisca solo agli oneri di competenza dello Stato e non a quelli che sono di competenza delle imprese; pertanto penso si tratti di un pretesto per riproporre l'eliminazione di questo comma e cassare questo principio.

Ecco le considerazioni che noi facciamo e che ci portano a dire che il provvedimento, pur con i suoi limiti e difetti, deve essere approvato così com'è; altrimenti esso decade perchè non vi sono più i tempi tecnici per approvarlo, in quanto scade il 27 aprile. Le Camere in questo periodo chiudono i battenti per le festività pasquali, poi resteranno chiuse per il congresso del Partito repubblicano sino al 26 aprile: non vi sono più i tempi tecnici per cui — ripeto — il decreto decadrebbe.

Si dice che il Presidente della Repubblica potrebbe poi far ricorso ancora all'articolo 81. Ma questo dipende molto dal Governo: signori, dovete assumervi voi questa responsabilità poichè non potete attribuirla al Senato; voi avete preso parte al dibattito che si è svolto alla Camera e in quella sede, se vi erano reali problemi di copertura, avreste dovuto avanzare le proposte per coprire le «scoperture», invece non avete assunto un tale atteggiamento...

BORRUSO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Ho chiesto tre sospensioni della seduta!

VECCHI. ...perchè non c'erano, perchè, ragionando sulle cose concretamente, non ci sono problemi di copertura. Si tratta soltando di enunciazioni di carattere generale che non trovano riscontro nella realtà.

Ecco perchè noi siamo perchè questo decreto prosegua il suo *iter* fino all'approvazione e si possa quindi procedere, entro la scadenza del 1988 — perchè esso ha valore per tutto il 1988 — effettivamente al riordino e alla riforma di questo importante settore, per dare certezza agli operatori, dare tranquillità ai lavoratori e creare le condizioni per dare sostegno alla nostra economia, all'occupazione, soprattutto nelle aree più deboli, particolarmente in un momento come questo, in cui gli indici economici ci dicono, al di là dei diversi trionfalismi, che c'è un rallentamento sul piano dello sviluppo. È necessario perciò, se possibile, attraverso questo consistente intervento pubblico, dare una mano alla economia, al fine di poter superare questo momento e guardare avanti.

Ecco perchè — ripeto — siamo perchè si proceda, si approvi questo decreto, rispondendo a determinate necessità ed esigenze delle diverse categorie, senza farlo decadere. Se il Governo vorrà fare decadere questo decreto, se ne assumerà tutta la responsabilità. Ma non so bene che Governo vi sia oggi e soprattutto non si sa bene con quale responsabilità esso possa operare, anche rispetto a queste esigenze reali presenti all'interno del paese.

Questo è il nostro auspicio, questa è la nostra volontà. Staremo a vedere come si svolgeranno i lavori attorno a questo decreto per poi decidere i nostri pronunciamenti successivi. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Amelio. Ne ha facoltà.

D'AMELIO. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, innanzitutto devo ringraziare il relatore, senatore Cengarle, per l'intelligente lavoro svolto e, ringraziando lui, sento di dover estendere il mio ringraziamento a tutti i componenti della Commissione lavoro del Senato.

Non c'è dubbio che intorno a questo provvedimento vi è un'attesa grande, un'attesa che nasce dai problemi veri, reali di categorie sociali che si aspettano una risposta dal Governo su questioni che si sono aggravate nel corso di questi ultimi anni. Vi è un'attesa alla quale ha fatto riscontro un *iter* parlamentare piuttosto complesso, tortuoso, ma che credo abbia reso giustizia alla volontà della stragrande maggioranza del Parlamento di cercare di dare, sia pure in condizioni non sempre chiare, una risposta a tali problemi.

Il problema della fiscalizzazione degli oneri sociali — a mio avviso — non va soltanto

visto nell'ottica di un esonero o di un alleggerimento, per cui è facile immaginare che i cittadini, che si aspettano una gratificazione, siano in trepida attesa. Io vedo il problema della fiscalizzazione certamente sotto questo aspetto, ma soprattutto lo leggo e lo interpreto come atto di giustizia nei confronti di categorie, alcune delle quali — si pensi ai lavoratori dell'agricoltura, alle imprese agricole — operanti in condizioni difficili, vieppiù quelle del Mezzogiorno. Si tratta dunque di un atto di giustizia in quanto si è cercato, con la fiscalizzazione, di correggere meccanismi che nel frattempo sono stati distorti o da una legislazione poco accorta o dal sopraggiungere di fatti nuovi che hanno sconvolto il sistema e, direttamente o indirettamente, hanno scaricato su determinate categorie oneri aggiuntivi.

Ad una prima lettura, rilevo che è importante anche lo sforzo che è stato compiuto di procedere ad una diversa valutazione, ad un cambiamento del sistema di calcolo della fiscalizzazione, non più generalizzato e riferito alle aziende in termini percentuali, ma riferito alla quota unitaria, direi *pro capite*, riferito cioè al singolo lavoratore. Credo che ciò sia un fatto da sottolineare con particolare favore se si pensa che anche questa norma può incentivare e spingere le aziende ad incrementare l'occupazione.

Non mi soffermerò a lungo sui singoli capitoli che compongono il provvedimento al nostro esame, ma rapidamente svolgerò alcune osservazioni che credo sia opportuno fare anche per evitare che una non attenta osservazione dei fatti sul piano storico e su quello politico, nascondendosi o trincerandosi soltanto dietro gli aspetti squisitamente finanziari degli oneri che derivano o deriverebbero al bilancio dello Stato, potrebbe sviare la sostanza di questo provvedimento.

È certamente importante aver previsto una fiscalizzazione degli oneri in agricoltura; e per quanto riguarda le aziende del Mezzogiorno il provvedimento al nostro esame prevede un abbattimento del 60 per cento per dieci anni. Credo che ciò sia un fatto rilevante che potrà in parte risanare i bilanci deficitari delle aziende meridionali, soprattutto di alcune aree che sono state in questi ultimi anni colpite da vicende atmosferiche — parlo di siccità e di calamità naturali — o anche dal terremoto, come le regioni più direttamente colpite della Basilicata e della Campania, ma non soltanto queste.

A mio avviso è di notevole importanza la possibilità che si dà a famiglie di braccianti agricoli, che operano in condizioni assai precarie, di godere dei benefici di legge purchè nel 1986 abbiano assommato trenta giornate lavorative — come mi fa ridere la parole «trenta» in un anno: come può vivere una famiglia in una tale situazione? — anzichè cinquantuno. Credo che questo sia un atto di giustizia parziale, perchè apre soltanto alla speranza famiglie che con trenta o cinquantuno giornate lavorative certamente non solo non «guazzano» nel benessere, ma addirittura hanno problemi di sussistenza, perchè di questo si tratta.

Per quanto riguarda la norma che estende i benefici della fiscalizzazione previsti per il Mezzogiorno alle imprese del Nord che trasferiscono al Sud le unità produttive, anche istituendole *ex novo*, credo debba essere giudicata positivamente. Però, attenzione: da uomo del Mezzogiorno non vorrei che dietro questa norma, che personalmente condivido, si nascondesse surrettiziamente uno di quegli equivoci di cui è cosparsa la legislazione sul Mezzogiorno d'Italia. A quest'Aula del Senato ricordo la norma, tra l'altro mai applicata, che destinava il 60 per cento circa di tutte le commesse per interventi nel Mezzogiorno d'Italia; ci fu poi un deliberato del CIPE che surrettiziamente comprendeva in questo 60 per cento non solo le commesse che dovevano prodursi nel Sud, ma anche i trasferimenti commerciali dal Nord al Sud. Ad esempio, la FIAT produce automobili: ebbene, per il semplice fatto che il Sud assorbiva una grande fetta di tale produzione, questa commessa della FIAT veniva inclusa, compresa nel 60 per cento. Allora, non vorrei che, seguendo questa strada, nel momento in cui opportunamente si concedono le stesse agevolazioni previste per le aziende operanti nel Mezzogiorno anche a quelle aziende che trasferiscono le loro attività produttive, le loro unità produttive nel Mezzogiorno, poi, dietro questa facciata accettabi-

le, si nascondesse soltanto un fatto negativo per il Mezzogiorno, consistente in agevolazioni per imprese che di fatto continuano a fare i loro interessi al Nord e trascurano e si disinteressano del Mezzogiorno d'Italia.

In questo momento assai difficile per l'economia italiana a me appare importante anche aver previsto nuove sanzioni a carico delle imprese che non versino i contributi nei termini stabiliti dalla legge. Non dimentichiamo però che la legislazione fin qui prodotta è spesso di difficile comprensione, per cui non sempre si omette di effettuare il versamento per dolo. Spesso incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali impediscono il versamento nei tempi stabiliti.

Per quanto riguarda il prepensionamento, con l'estensione anche ai lavoratori edili, armatoriali, a quelli dell'alluminio, del fibrocemento e delle imprese fallite, nonchè ai lavoratori in cassa integrazione, credo si tratti di una norma importante. Vi sono oneri che non appaiono, che sono sotterranei, ma che di fatto sono sostenuti dal bilancio dello Stato: pensiamo alla cassa integrazione e a quanto di negativo tale istituto porta con sè, agli oneri effettivi e a quelli non facilmente quantificabili, quali i guasti che la cassa integrazione produce nel momento in cui dilapida, sperpera energie fisiche ed umane. Sulla base di questi elementi però potremmo dire che non c'è un grande onere aggiuntivo sul bilancio dello Stato, perchè si tratta pur sempre di una norma che agevola il risanamento e consente, a chi volesse andare in pensione innanzitempo, di poter nello stesso tempo riacquistare serenità. Altrimenti mancando tale serenità, di fatto vi sarebbe direttamente o indirettamente un onere sul bilancio dello Stato.

Per quanto riguarda il trasferimento di questi oneri, che la Camera ha previsto debbano ricadere sullo Stato, ricordo che il sottosegretario Tarabini, nella discussione presso la Commissione bilancio, ha fatto riferimento all'80 per cento circa della somma prevista (2.355 miliardi per il 1987), che non sarebbero altro che un trasferimento dall'INPS al bilancio dello Stato, anche se ovviamente questo comporta e richiama un aggiustamento; però l'80 per cento circa è già di fatto sostenuto dall'INPS, mentre il restante 10-20 per cento — ricordo che il sottosegretario Tarabini disse che non era facilmente quantificabile — dovrebbe essere una spesa aggiuntiva. A mio avviso, non solo si tratta di un trasferimento contabile dall'INPS al bilancio dello Stato, ma l'onere, direttamente o indirettamente sostenuto dallo Stato, è tale da consigliare di fatto di percorrere la strada che questo decreto ha intrapreso.

Saluto anche con particolare soddisfazione l'introduzione della revisione annuale delle rendite INAIL. È stato ricordato — voglio sottolinearlo — che le pensioni ed i trattamenti degli invalidi del lavoro sono ferme da alcuni anni; la loro rivalutazione è collegata ad un meccanismo per cui il Ministro del lavoro, d'intesa con il Ministro del tesoro, avrebbe la facoltà già di fatto, *ope legis*, di poterla promuovere, anche se non si capisce perchè non riesce a promuoverla. Credo invece che questo meccanismo farebbe di fatto cadere le perplessità dello stesso Governo in ordine alla copertura, perchè se il Ministro del lavoro, d'intesa con il Ministro del tesoro, procedesse alla revisione dei contributi, la copertura sarebbe — come, a mio avviso, è — di fatto garantita e nello stesso tempo si farebbe atto di giustitiza nei confronti degli invalidi del lavoro.

Non entro nel merito dei meccanismi della capitalizzazione per quanto riguarda le imprese IRI ed ENI per il conferimento alla GEPI, per consentire a questo ente di poter far fronte ai compiti, alle incombenze che la legislazione fin qui ha prodotto e le scarica addosso.

Qui al Senato — io stesso, insieme al collega Petrilli, sono relatore di un disegno di legge di revisione della normativa della GEPI — non è stato possibile raggiungere un'intesa, però il problema è all'attenzione del Parlamento e credo che tutti i Gruppi convengano sulla necessità di una revisione della legge che incida anche profondamente sull'istituto GEPI, affinchè questo non sia più il «cimitero degli elefanti» o delle aziende fallite, ma possa diventare — almeno questo è negli auspici — un ente capace di operare prima che un'azienda sia dichiarata in crisi o

che subentri il fallimento, in modo che l'azienda possa trovare il ristoro necessario per poter far fronte ai nuovi impegni nel frattempo avviati.

In conclusione — parlo ovviamente a titolo personale — mi sento di dire che non approvare questo disegno di legge di conversione del decreto sarebbe un grave errore non solo politico, ma un errore di fatto, con tutte le implicazioni conseguenti.

Il Senato quindi deve fare ogni sforzo per impedire la decadenza di questo decreto. Capisco che a tutti noi non debbono sfuggire le ragioni del bilancio e della copertura; tuttavia, da quanto è stato già detto da chi mi ha preceduto e da quanto è stato oggetto della discussione non solo nella competente Commissione lavoro, ma anche nella stessa Commissione bilancio, credo che, ad un esame più attento, gli oneri che di fatto sembrano trasferiti sul bilancio dello Stato non sono reali, ma sono soltanto trasferimenti derivanti da oneri che direttamente o indirettamente lo Stato di fatto sopporta (parlo dell'INPS, dell'INAIL e degli altri istituti). Quando infatti lo Stato interviene ed assegna fondi all'INPS, che cosa fa se non toglierli dal proprio bilancio? Questa lettura derivante da un approfondito esame quindi dovrebbe anche far cadere eventuali perplessità che tra l'altro io non ho, e non mi sento di avere.

Pertanto mi faccio forte anche della sensibilità che ho riscontrato in tanti colleghi, direi nella generalità dei colleghi, su questo provvedimento che è un atto di giustizia che prescinde dal particolare momento che stiamo vivendo: non si tratta infatti di un atto che la Camera dei deputati qualche settimana fa ha voluto giungesse in porto tanto per «portare a casa» un provvedimento gratificante che possa anche trasformarsi in consenso elettorale. Una siffatta lettura degli atti del Parlamento è squalificante in quanto degrada la volontà del Parlamento che va sempre e comunque rispettata.

Con questi intendimenti, con l'intendimento soprattutto di rendere giustizia e cercare di riequilibrare sfasature consistenti determinatesi nel corso degli anni, soprattutto per riguardo ad alcune categorie, *in primis* la categoria dei coltivatori diretti e quella dei braccianti agricoli, nonchè le categorie dei commercianti e degli artigiani e altre categorie professionali, credo si debba fare uno sforzo per non accogliere emendamenti e per approvare il testo cui — sia pure con grande fatica, ma anche con grande lucidità e soprattutto con grande volontà — autorevoli colleghi e il relatore Cengarle in testa hanno dato il loro valido appoggio affinchè diventasse legge dello Stato. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Deve essere ancora svolto il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

nell'approvare il disegno di legge n. 2298, con riferimento all'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 25 febbraio 1987, n. 48, come modificato dalla Camera dei deputati;

tenuto conto che la copertura finanziaria è assicurata per la generalità dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'INAIL, all'INPS ed al Servizio sanitario nazionale dalle imprese agricole del Mezzogiorno per tutti i propri dipendenti;

considerato che la predetta copertura non è, invece, assicurata per i contributi dovuti alll'ENPAIA dalle predette imprese per i dipendenti con qualifica di impiegati e dirigenti;

impegna il Governo:

ad interpretare la locuzione «per le assicurazioni generali obbligatorie,» contenuta al termine del sopracitato comma 3 dell'articolo 1, nel senso della sola esclusione dei contributi dovuti all'ENPAIA ai sensi della legge 29 novembre 1962, n. 1665.

9.2298.1 SAPORITO, TOROS, BOMBARDIERI

SAPORITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, l'ordine del giorno mira ad evitare interpretazioni del testo in contraddi-

zione con l'intento del legislatore che ha infatti voluto chiaramente ridurre tutti gli oneri previdenziali ed assistenziali gravanti sulle imprese agricole del Sud che impiegano lavoratori avventizi e fissi e lavoratori compartecipanti agli stessi equiparati.

L'espressione «per le assicurazioni generali obbligatorie», aggiunta nel testo approvato dalla Camera dei deputati, può creare equivoco sulla portata del provvedimento, dato che varie forme assicurative e previdenziali, come l'assicurazione infortuni, gli assegni familiari ed altre, ben si possono considerare tutele particolari differenziate dall'assicurazione generale obbligatoria della quale è forma principale o addirittura esclusiva quella per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Poichè però la copertura finanziaria riguarda tutti gli oneri per premi e contributi dovuti all'INPS, all'INAIL ed al Servizio sanitario nazionale e non anche quelli per le assicurazioni presso l'ENPAIA, è senz'altro opportuna una precisazione al riguardo che si ritiene appunto di esprimere con l'ordine del giorno che insieme ai senatori Toros e Bombardieri ho presentato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.

CENGARLE, *relatore*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, mentre ringrazio il collega Vecchi ed il collega D'Amelio, rilevo subito che molte argomentazioni da loro sottolineate si trovano abbondantemente citate ed esplicitate nella mia relazione che ho avuto l'onore di svolgere in quest'Aula venerdì scorso e che ci avrebbe portato, se l'esame fosse stato effettuato subito, all'approvazione del provvedimento già nella giornata di venerdì. Il Governo ha chiesto una sospensiva; sentiremo le sue argomentazioni e fin d'ora dovrei esprimere una valutazione, ma mi riservo di farlo dopo l'illustrazione degli emendamenti.

In presenza di un provvedimento dove sono contenute diverse disposizioni ed in presenza di un provvedimento che per la ennesima volta ci porta ad approvare una serie di proroghe che ci auguriamo non avvengano più — perchè con un provvedimento organico di riforma si abbia a definire finalmente il problema della fiscalizzazione degli oneri sociali — arrivo alla conclusione cui sono giunto venerdì scorso: nonostante le luci e le ombre del provvedimento, che sono state dai colleghi evidenziate, auspico che il Senato dia il proprio assenso, respingendo eventuali emendamenti, per le argomentazioni che già ho espresso e che mi riservo di sottolineare proprio per il momento particolare che stiamo vivendo e per la grande attesa delle masse lavoratrici in ordine a quanto andiamo a legiferare.

Riguardo l'ordine del giorno il mio parere è favorevole.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BORRUSO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, onorevoli senatori, la replica del Governo sarà molto breve. Il Governo ha operato in modo positivo per quanto riguarda l'*iter* parlamentare di tale provvedimento: in sede di Commissione lavoro alla Camera ha concorso in modo positivo all'ulteriore emendazione del decreto (soprattutto circa il problema della fiscalizzazione e degli sgravi nel settore dell'agricoltura) anche per quanto riguarda il problema della diversa disciplina sul pagamento della contribuzione (quindi la modifica delle sanzioni in via amministrativa e in via civile, previste dalla legge n. 11), accogliendo anche il senso del dibattito avvenuto in sede parlamentare.

Capisco che il senatore Vecchi si faccia sostenitore degli emendamenti presentati alla Camera dal Gruppo comunista, che hanno ricevuto l'appoggio di altre forze politiche là presenti. Mi consenta di dire però che mi farebbe piacere che si facesse carico del testo del Governo soprattutto con riferimento al problema dell'estensione del prepensionamento al settore della grande distribuzione che, come è noto, era già nel decreto del Governo.

Per quanto riguarda una questione sollevata dal senatore Vecchi, intendo ribadire, per onore alla verità, le questioni così come sono avvenute. Il Governo, come credo il Parla-

mento, sa che il decreto è stato rinviato dal Presidente della Repubblica per mancanza di copertura e vi era l'esigenza che con molta attenzione guardassimo alle norme che venivano introdotte, proprio per evitare il rischio di non assecondare un invito perentorio del Presidente della Repubblica. E devo far presente che questa attenzione il Governo ha posto, in modo positivo, nei lavori che si sono svolti in sede di Commissione, quindi non avrebbe avuto alcuna difficoltà in sede parlamentare — mi riferisco sempre alla Camera dei deputati — a dare il proprio assenso all'approvazione del provvedimento nel testo licenziato dalla Commissione lavoro dell'altro ramo del Parlamento.

Vorrei ricordare che gli emendamenti approvati in Aula hanno subito sollevato l'obiezione del Governo in ordine alla copertura finanziaria, ad esempio, l'emendamento sulla distinzione, riguardo alla fiscalizzazione degli oneri sociali, tra uomo e donna, per cui il Governo chiese addirittura una sospensione della seduta proprio perchè riteneva che mancasse la copertura finanziaria, contro il parere di molti autorevoli parlamentari che ritenevano, invece, che questa vi fosse; dopo la sospensione, si è registrata la mancanza di copertura, e vi fu un emendamento che in qualche misura tentava di recuperare quella mancanza su un emendamento poi approvato dalla Camera.

Il Governo chiese quindi una seconda sospensione in sede di discussione in Aula di un ulteriore emendamento che era stato approvato in quella sede, e mi riferisco in modo particolare alla proposta emendativa che trasferiva alla competenza del bilancio dello Stato gli oneri derivanti dal prepensionamento. Quindi, il Governo nell'Aula dell'altro ramo del Parlamento sollevò questo problema e lo fece al momento della votazione finale.

Vorrei inoltre ricordare che il presidente della Commissione bilancio della Camera fece in Aula una dichiarazione in ordine ai problemi di copertura finanziaria del provvedimento così come veniva licenziato dall'altro ramo del Parlamento.

Sempre per onore alla verità, devo dire che proprio alcuni firmatari di emendamenti approvati dalla Camera dei deputati sostennero la tesi che potevano essere recuperati quegli emendamenti a seguito di una migliore valutazione in sede di esame da parte della Commissione lavoro del Senato e quindi dell'Aula di questo ramo del Parlamento.

Quindi, volevo soltanto chiarire che il Governo già alla Camera aveva sollevato tali questioni.

E vengo alla seconda questione, che è connessa alla prima. Mi sia consentito dire che il parere espresso dalla Commissione bilancio del Senato in ordine a questo provvedimento è singolare. Vorrei richiamarlo per onestà di cronaca: in esso si esprime l'auspicio che la Commissione di merito possa dare valutazioni più approfondite, e continua quindi sottolineando l'opportunità di un parere favorevole. Quindi, anche la Commissione bilancio del Senato aveva qualche perplessità nel momento in cui esprimeva l'opportuna valutazione positiva per quanto riguardava l'*iter* successivo del provvedimento. (*Interruzione del senatore Torri*).

Può darsi benissimo che il Governo non sappia leggere le leggi, ma vorrei ricordare al senatore Vecchi, per quanto riguarda il prepensionamento nel settore dell'edilizia, la divergenza di valutazione e l'osservazione che egli fa, e cioè che, in fondo, oneri non ve ne sarebbero perchè in sostanza si tratterebbe addirittura di un risparmio in quanto la prestazione previdenziale sarebbe in qualche misura inferiore rispetto all'erogazione di cassa integrazione (questa mi pare fosse l'argomentazione addotta). Per quanto attiene a quelle imprese edilizie per le quali vi sia stata una dichiarazione di crisi da parte del CIPI, vorrei ricordare, dicevo, al senatore Vecchi, due questioni: la prima, che il prepensionamento non si limita alle persone in cassa integrazione perchè tutti coloro che in un'impresa, anche se non in cassa integrazione ma dichiarata in stato di crisi, abbiano i requisiti previsti dalla legge n. 155, ancorchè non in cassa integrazione, possono richiedere — come ella, senatore Vecchi, certamente sa — il prepensionamento; la seconda questione è che non si tratta — almeno dall'interpretazione dell'emendamento così come è stato approvato, e quindi dal testo — solo di quel-

le imprese edili che abbiano avuto in passato dichiarazione di stato di crisi e che possono accedere, in forza dell'emendamento approvato, ai prepensionamenti. Da un'interpretazione corretta del testo, sembra che anche coloro che, nella stessa situazione, avranno una dichiarazione di crisi, per effetto sempre della legge n. 675, e non della legge n. 501, possano addivenire al prepensionamento.

Il divario di valutazione, pertanto, riguarda questi due dati. Il primo: la cassa integrazione non copre tutto l'onere del prepensionamento, andando in prepensionamento anche persone che non sono in cassa integrazione; il secondo: il prepensionamento non riguarda solo imprese che abbiano avuto in passato una dichiarazione di stato di crisi, ma potrebbe riguardare anche imprese che avranno in futuro una dichiarazione di stato di crisi.

Un'ultima osservazione, signor Presidente. Per quanto riguarda l'ordine del giorno che è stato presentato, devo dire al senatore Saporito che mi mette in un grave imbarazzo, perchè se fosse rimasto immutato il testo proposto dal Governo, l'ordine del giorno sarebbe del tutto inutile. Ma l'emendamento approvato alla Camera ha obbligato lei, senatore Saporito, a presentare un ordine del giorno che invita il Governo ad interpretare se stesso su un emendamento della Camera che ha modificato il testo del Governo: è questa la difficoltà. Non sempre il Governo fa delle cose che non vanno bene: in questo caso aveva bene operato; la Camera ha modificato il testo, creando un problema, a mio avviso, al di là degli scherzi, di difficile interpretazione.

Noi riteniamo che la modifica apportata dalla Camera non muti nella sostanza il testo predisposto dal Governo e per questa ragione il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno che è stato presentato.

PRESIDENTE. Senatore Saporito, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1?

SAPORITO. Signor Presidente, non insisto per la votazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame degli emendamenti, invito il senatore D'Amelio a comunicare il parere della 5ª Commissione sugli emendamenti presentati.

D'AMELIO. Signor Presidente, voglio ricordare che la Commissione bilancio aveva già espresso e depositato il suo parere favorevole al testo presentato. Nel frattempo, sono stati presentati nuovi emendamenti al decreto-legge sulla fiscalizzazione degli oneri sociali, sia d'iniziativa governativa che parlamentare.

Premesso che la Commissione bilancio ha già espresso un parere favorevole sul testo varato dalla Camera dei deputati, va rilevato che gli emendamenti d'iniziativa del Governo sono intesi ad apportare modifiche al testo che si ripercuotono certo restrittivamente sugli oneri indicati complessivamente dal decreto nel testo della Camera. Quindi, sia in considerazione del fatto che tali emendamenti si mantengono comunque all'interno della cornice finanziaria, considerata valida dalla Commissione bilancio, sia tenuto presente che tali emendamenti comunque non implicano di per sè conseguenze negative a carico della finanza pubblica, la Commissione bilancio non può opporsi e non si oppone al loro ulteriore *iter*. Tutto ciò, comunque, a prescindere dal giudizio politico che si può esprimere sul merito delle norme stesse, giudizio che non attiene ai compiti della Commissione bilancio.

Sono stati presentati, inoltre, due emendamenti di iniziativa parlamentare che hanno certamente implicazioni finanziarie. L'emendamento 3.4 è volto ad attribuire, con decorrenza dal 1° luglio 1985, ai professionisti del parastato il trattamento stipendiale della dirigenza dello Stato. L'emendamento 4.3 è volto invece a riconoscere alle lavoratrici, che al compimento del cinquantesimo anno di età optino per il pensionamento anticipato, un aumento dell'anzianità contributiva pari al periodo compreso fra la data di risoluzione del contratto e il compimento del sessantesimo anno di età.

Entrambi gli emendamenti, 3.4 e 4.3, sono però in prospettiva forieri di oneri a carico della finanza pubblica e del settore pubblico allargato, per i quali non vengono fornite nè adeguata quantificazione, nè copertura finanziaria e quindi il parere della Commissio-

ne bilancio si profila di segno contrario, limitatamente a questi due emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 25 febbraio 1987, n. 48, recante fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed interventi per settori in crisi, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 2, le lettere b) *e* c) *sono sostituite dalle seguenti:*

«*b)* ulteriori lire 74.000 per il personale maschile delle imprese indicate nell'articolo 1, comma primo, della legge 28 novembre 1980, n. 782, e nell'articolo 1, comma terzo, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 1982, n. 267; tale riduzione è incrementata di lire 33.000 per il personale femminile delle stesse imprese;

c) ulteriori lire 28.000 per i dipendenti delle imprese di cui alla lettera *b)* che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218»;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Le riduzioni di cui al comma 2 sono maggiorate di un terzo per il personale marittimo che non ha continuità del rapporto di lavoro»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è sostituito dal seguente:

"1. Per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 1987, è concessa ai datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la riduzione del 60 per cento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente così come determinati dalle disposizioni vigenti per le assicurazioni generali obbligatorie"»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. A favore dei datori di lavoro del settore agricolo è concessa, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1988, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di lire 133.000 per ogni dipendente. Da tale riduzione sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. A favore delle imprese commerciali di cui all'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, ed all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, e degli enti, fondazioni e associazioni senza fine di lucro che erogano le prestazioni assistenziali di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è concessa per ogni mensilità, fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di lire 28.000 per ogni dipendente di sesso maschile e di lire 63.000 per ogni dipendente di sesso femminile»;

al comma 9, la lettera c) *è sostituita dalla seguente:*

«*c)* siano denunciati con retribuzioni inferiori a quelle di fatto corrisposte, in ogni

caso non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali oppure provinciali se più elevate»;

il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 7.160 miliardi per il 1987 e in lire 7.450 miliardi per il 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987 utilizzando, quanto a lire 7.110 miliardi per il 1987 ed a lire 7.400 miliardi per il 1988, lo specifico accantonamento "Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio", quanto a lire 41 miliardi per il 1987 ed a lire 50 miliardi per il 1988, l'accantonamento "Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (Equo canone)" e, quanto a lire 9 miliardi per il 1987, l'accantonamento "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile"».

Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:

«Art. 1-*bis*. — 1. La disposizione contenuta nell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si deve interpretare nel senso che in favore dei lavoratori agricoli iscritti negli elenchi nominativi, compilati a norma dell'articolo 7, primo comma, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, che nel corso dell'anno 1985 hanno effettuato almeno 30 giornate di lavoro agricolo alle dipendenze di terzi, deve essere riconosciuto, per l'anno 1986, il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali previsto per i lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici con 51 giornate».

All'articolo 2:

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Gli sgravi degli oneri sociali previsti dall'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere concessi alle aziende che istituiscono o trasferiscono unità produttive, nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1 del citato testo unico, e per tutti i dipendenti ivi occupati, in numero non inferiore in ogni caso a duecento, a seguito di processi di riconversione produttiva e tecnologica accertati tramite i competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tal fine il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana appositi decreti tenendo anche conto della esigenza di salvaguardia dei livelli occupazionali. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 40 miliardi di lire per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64, nell'ambito dell'assegnazione di 30 mila miliardi destinati agli interventi per la riduzione degli oneri sociali nel Mezzogiorno».

All'articolo 3:

al comma 1, all'alinea, sono soppresse le parole: «a decorrere dal periodo contributivo in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»; *e dopo le parole:* «pagamento di una somma aggiuntiva» *sono aggiunte le seguenti:* «a titolo di sanzione civile»;

al comma 1, lettera a), *è soppressa la parola:* «/o»;

al comma 1, la lettera b) *è sostituita dalla seguente:*

«*b)* al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o am-

ministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, a condizione che il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori»;

al comma 1, lettera c), *è soppresso il secondo periodo;*

al comma 1, dopo la lettera c), *è aggiunta la seguente:*

«*c*-bis) al tasso di interesse di differimento e di dilazione di cui alla lettera *b)*, nei casi di denuncia della situazione debitoria effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richiesta da parte degli enti impositori, a condizione che il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dai predetti enti»;

il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Nel corso delle procedure di concordato, amministrazione controllata e amministrazione straordinaria, in caso di pagamento integrale dei contributi e spese, la somma aggiuntiva può essere ridotta ad un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi di legge, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori.

3-*bis*. I pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza non sono soggetti alla azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai contributi o premi relativi a periodi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali non sia stato effettuato il pagamento delle somme aggiuntive. Per i soggetti che provvedano entro il 31 luglio 1987 al versamento dei contributi o premi relativi a periodi contributivi anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto, la somma aggiuntiva è dovuta nella misura degli interessi previsti dagli accordi interbancari di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, entro il limite massimo del 75 per cento dei contributi o premi. La regolarizzazione delle posizioni debitorie relative ai contributi agricoli unificati è effettuata entro il 31 dicembre 1987 secondo le modalità stabilite dall'ente impositore»;

al comma 6, dopo le parole: «ed il versamento dei contributi» *sono aggiunte le seguenti:* «e dei premi»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«6-*bis*. Le disposizioni concernenti la sanzione amministrativa di cui all'articolo 30 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, nel testo modificato dall'articolo 3 della legge 31 marzo 1979, n. 92, si applicano anche nei casi di omessa o ritardata presentazione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo delle denunce contributive mensili e delle denunce trimestrali dei lavoratori occupati.

6-*ter*. Le regolarizzazioni contributive effettuate ai sensi dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e dell'articolo 2, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono convalidate anche se riguardano solo una parte del debito per contributi o premi. In tale ipotesi sul residuo debito sono applicate le somme aggiuntive nella misura stabilita nel comma 5, semprechè il versamento sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.

6-*quater*. Per le imprese che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trovino in stato di amministrazione controllata o amministrazione straordinaria, il termine per la regolarizzazione della posizione debitoria è differito all'ultimo giorno del mese successivo a quello della cessazione dell'amministrazione controllata o straordinaria.

6-*quinquies*. Per le imprese che si trovino in concordato preventivo o in stato fallimentare, la regolarizzazione della posizione debitoria è efficace ai fini della riduzione delle somme aggiuntive, in qualsiasi momento sia effettuata, nel rispetto dell'ordine di cui all'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».

All'articolo 4:

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. In deroga al primo comma dell'articolo 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, i dipendenti dalle aziende edili per le quali sia intervenuta una deliberazione del Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI) concessiva del trattamento di integrazione speciale guadagni, possono, a domanda, usufruire del pensionamento anticipato in base alle norme di cui agli articoli 16 e 17 della richiamata legge 23 aprile 1981, n. 155. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, parzialmente utilizzando l'accantonamento "Onere per prepensionamenti nel settore dei pubblici trasporti e ferrovie dello Stato"»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, si applicano fino al 31 dicembre 1987 e sono estese al settore alluminio, ivi compresa la produzione di allumina, alle imprese armatoriali poste in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e al settore fibrocemento e amianto; tali disposizioni si applicano nei confronti dei lavoratori dipendenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, da imprese che diano comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale della esistenza di eccedenze strutturali di personale, nonchè, a domanda degli interessati, ai lavoratori che, alla stessa data, risultino licenziati successivamente al 1° giugno 1985 per cessazione dell'impresa a causa di fallimento»;

dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-*bis*. In riferimento all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, le donne dipendenti del settore siderurgico possono accedere al prepensionamento anche se hanno un'età inferiore ai 50 anni, e comunque non inferiore ai 47 anni, purchè abbiano almeno 25 anni di contribuzione assicurativa all'INPS o presso altre forme previdenziali e assicurative sostitutive. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 6 miliardi per il 1987, in 8 miliardi per il 1988 e in 10 miliardi per il 1989, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, parzialmente utilizzando l'accantonamento "Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (Equo canone)".

4-*ter*. Le domande di pensionamento anticipato ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, presentate fuori termine, ma entro la data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere prese in esame, dai competenti enti previdenziali, su istanza degli interessati da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. Le disposizioni dell'articolo 13, sesto comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, vanno intese nel senso che l'efficacia costitutiva dell'iscrizione dell'impresa artigiana negli albi, disciplinata dalle leggi emanate dalle regioni a statuto speciale o dalle province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale, fa stato, sin dalla data di entrata in vigore delle medesime leggi, a tutti gli effetti, ivi compresa la definizione dell'impresa ai fini previdenziali»;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, nel limite massimo di lire 254 miliardi per l'anno 1987 e di lire 115 miliardi annui a decorrere dall'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando, quanto a lire 224 miliardi per il 1987 e a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, l'apposito accantonamento "Proroga del regime di prepensionamento per il settore siderurgico e per quello dell'alluminio" e, quanto a lire 30 miliardi per il 1987 e a lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, l'accantonamento "Onere per prepensionamenti nel settore dei pubblici trasporti e ferrovie dello Stato". All'onere derivante dalla attuazione del medesimo comma 4 per la parte relativa ai lavoratori delle imprese armatoriali, valutato in lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, parzialmente utilizzando l'accantonamento "Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese"»;

dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7-*bis*. I contributi assicurativi per l'aumento dell'anzianità contributiva e l'ammontare relativo ai ratei di pensione anticipatamente corrisposta sino al raggiungimento delle normali età per il pensionamento di vecchiaia, ovvero per un periodo non inferiore agli anni di abbuono, attribuiti ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia di pensionamento anticipato, sono posti a carico del bilancio dello Stato».

All'articolo 5:

dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. A decorrere dal 1° luglio 1987 i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono sostituiti dai seguenti:

"3. La retribuzione media giornaliera di cui all'articolo 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e la retribuzione annua convenzionale di cui all'articolo 234 del medesimo testo unico, così come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, sono fissate, qualora intervenga una variazione non inferiore al 5 per cento delle retribuzioni precedentemente stabilite, ogni anno, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Restano fermi i rispettivi meccanismi di calcolo e gli effetti per i quali sono determinate.

4. La retribuzione annua di cui all'articolo 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, così come modificato dall'articolo 1 della legge 17 marzo 1975, n. 68, e dall'articolo 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, è fissata, qualora intervenga una variazione non inferiore al 5 per cento rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita, ogni anno, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità. Sono fatti salvi i meccanismi di calcolo e gli effetti per i quali è determinata.

5. Le variazioni inferiori al 5 per cento nell'anno sulle retribuzioni di cui ai commi 3 e 4 si computano con quelle verificatesi nei corrispondenti periodi successivi per la determinazione delle singole retribuzioni".

1-*ter*. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 1-*bis* per il settore agricolo si provvede, con effetto dal 1° gennaio 1988, per i lavoratori dipendenti mediante elevazione della misura del contributo di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e successive modificazioni e integrazioni, e per i lavoratori autonomi ed i concedenti di terreni a mezzadria e a colonia con la elevazione della quota capitaria annua di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e successive modificazioni e integrazioni, con decreti del Ministro del lavoro e della previ-

denza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'INAIL»;

al comma 13, dopo le parole: «commi (3. 1)» *sono aggiunte le seguenti:* «, (3. 2)»;

il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. A decorrere dal 1° gennaio 1986, per i lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo determinato, i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale ed i contributi e le prestazioni per le indennità economiche di malattia e maternità sono calcolati su un importo massimo della retribuzione giornaliera pari a lire 130.000»;

dopo il comma 16, sono aggiunti i seguenti:

«16-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 1987, ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari per le persone a carico, i limiti di reddito mensile di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, sono calcolati in via definitiva sulla base degli importi del trattamento minimo di pensione del fondo pensioni lavoratori dipendenti, determinati in via previsionale ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

16-*ter*. Nelle parole: "assegni familiari" di cui all'articolo 1 della legge 13 dicembre 1986, n. 876, sono comprese anche le maggiorazioni secondo la disciplina prevista dal decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, e successive modificazioni ed integrazioni»;

al comma 19, le parole: «al 1° gennaio 1987» *sono sostituite dalle seguenti:* «al 1° gennaio 1986»;

al comma 20, le parole: «350° giorno» *sono sostituite dalle seguenti:* «365° giorno»;

al comma 21, le parole: «i soggetti suddetti» *sono sostituite dalle seguenti:* «tutti i soggetti di cui all'articolo 3 della predetta legge»;

al comma 22, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ferma restando la validità delle cessioni di credito effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fra i crediti di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, non sono compresi quelli vantati nei confronti dell'amministrazione finanziaria dello Stato per rimborsi di imposte, tasse od altri oneri fiscali»; *e, al secondo periodo, le parole:* «si intende» *sono sostituite dalle seguenti:* «a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applica»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«23-*bis*. Per il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, iscritto alla Cassa per le pensioni per i dipendenti degli enti locali ai sensi dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, è dovuta la contribuzione per la tubercolosi nonchè per l'ENAOLI a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

L'articolo 6 è soppresso.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 22 dicembre 1986, n. 882.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e all'articolo 3 del decreto-legge 3 luglio 1986, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 1986, n. 440, continuano ad applicarsi fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1986.

2. A favore dei soggetti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 luglio 1986, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 1986, n. 440, è concessa, a decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 1987 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1988, una riduzione per ogni mensilità, fino alla dodicesima compresa, sul contributo di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di:

a) lire 26.000 per ogni dipendente;

b) ulteriori lire 74.000 per il personale maschile delle imprese indicate nell'articolo 1, comma primo, della legge 28 novembre 1980, n. 782, e nell'articolo 1, comma terzo, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 1982, n. 267; tale riduzione è incrementata di lire 33.000 per il personale femminile delle stesse imprese;

c) ulteriori lire 28.000 per i dipendenti delle imprese di cui alla lettera *b)* che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

2-*bis*. Le riduzioni di cui al comma 2 sono maggiorate di un terzo per il personale marittimo che non ha continuità del rapporto di lavoro.

3. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è sostituito dal seguente:

«1. Per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 1987, è concessa ai datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la riduzione del 60 per cento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente così come determinati dalle disposizioni vigenti per le assicurazioni generali obbligatorie».

4. A favore dei datori di lavoro del settore agricolo è concessa, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1988, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di lire 133.000 per ogni dipendente. Da tale riduzione sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

5. A favore delle imprese commerciali di cui all'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, ed all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, e degli enti, fondazioni e associazioni senza fine di lucro che erogano le prestazioni assistenziali di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è concessa per ogni mensilità, fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di lire 28.000 per ogni dipendente di sesso maschile e di lire 63.000 per ogni dipendente di sesso femminile.

6. Le riduzioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quella di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 1° marzo 1986, n. 64, si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti.

7. Le riduzioni di cui al presente articolo, nel caso di corresponsione di retribuzione per un numero di giornate inferiore al mese, sono diminuite di un ventiseiesimo del loro ammontare mensile per ogni giornata non retribuita e, nel caso di lavoro a tempo par-

ziale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, sono attribuite per ogni ora di attività in misura pari al quoziente che si ottiene dividendo l'importo delle predette riduzioni mensili per 156, entro il limite massimo dell'importo stesso.

8. L'ammontare delle riduzioni di cui al presente articolo è rivalutato annualmente dalla legge finanziaria in ragione del tasso di inflazione programmato.

9. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori che:

a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;

b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti;

c) siano denunciati con retribuzioni inferiori a quelle di fatto corrisposte, in ogni caso non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali oppure provinciali se più elevate.

10. Le disposizioni di cui al comma 9 operano limitatamente ai periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dal comma stesso.

11. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 7.160 miliardi per il 1987 e in lire 7.450 miliardi per il 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987 utilizzando, quanto a lire 7.110 miliardi per il 1987 ed a lire 7.400 miliardi per il 1988, lo specifico accantonamento «Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio», quanto a lire 41 miliardi per il 1987 ed a lire 50 miliardi per il 1988, l'accantonamento «Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (Equo canone)» e, quanto a lire 9 miliardi per il 1987, l'accantonamento «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile».

12. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 2, sostituire la lettera b) *con la seguente*:

«*b*) ulteriori lire 83.000 per i dipendenti delle imprese indicate nell'articolo 1, primo comma, della legge 28 novembre 1980, n. 782, e nell'articolo 1, terzo comma, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 1982, n. 267».

1.1 IL GOVERNO

Al comma 5, sostituire le parole: «28.000 per ogni dipendente di sesso maschile e di lire 63.000 per ogni dipendente di sesso femminile» *con le altre*: «43.000 per ogni dipendente».

1.2 IL GOVERNO

Il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 7.110 miliardi per il 1987 e in lire 7.400 miliardi per il 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio"».

1.3 IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarli.

BORRUSO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Signor Presidente, l'emendamento 1.1 tende a ripristinare la quota capitaria aggiuntiva unica di fiscalizzazione per il personale dipendente dalle imprese industriali ed artigiane dei settori manifatturiero ed estrattivo e dalle imprese dell'autotrasporto e dell'armamento. La modifica apportata dalla Camera, che ha

introdotto una quota capitaria aggiuntiva differenziata a favore delle donne, cioè lire 33.000 in più degli uomini, comporta infatti la riapertura del contenzioso con la CEE che, fin dal luglio del 1983, ha ottenuto dall'Alta Corte di Giustizia la condanna dello Stato italiano per il riconoscimento differenziato dei benefici della fiscalizzazione in relazione al sesso del lavoratore.

Debbo ricordare, signor Presidente, che il Governo negli ultimi quattro decreti sulla fiscalizzazione propose un lento allineamento delle aliquote sulla fiscalizzazione tra uomo e donna. Regolarmente, però, il Parlamento bocciò questo tentativo di riduzione progressiva della differenziazione, per cui questa volta noi siamo stati obbligati ulteriormente, proprio dalla CEE, a predisporre questo provvedimento. Debbo anche aggiungere — mi sia consentito — che coloro i quali presentarono alla Camera quell'emendamento — che in teoria tende a favorire l'occupazione femminile — non hanno tenuto conto che nella sostanza esso tende invece a creare, in settori importanti dell'industria manifatturiera, un rapporto differenziato e concorrenziale, in modo sleale, per quanto riguarda l'occupazione. Infatti, soprattutto in quel settore, dove l'occupazione femminile è preponderante, pone le aziende in condizione diversa rispetto ad altre in cui l'occupazione maschile è certamente maggiore. Quindi, da un punto di vista proprio dell'esito del provvedimento, si rischia, con tale modifica, di raggiungere risultati esattamente opposti rispetto all'obiettivo teorico che i presentatori dell'emendamento volevano raggiungere.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

GIUGNI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GIUGNI. A nome del mio Gruppo, intendo manifestare l'opinione favorevole all'emendamento del Governo, così come in successive dichiarazioni di voto, contenute in limiti di tempo più ridotti, confermerò tale posizione, che è tra l'altro coerente con la linea già seguita in una vicenda vissuta poche settimane orsono e che mi sembra stiamo rivivendo, purtroppo, negli stessi esatti termini.

Io allora mi trovai nella sfortunata condizione di relatore dimissionario, costretto a passare da relatore di maggioranza a relatore di minoranza; questa volta quindi mi sento molto più a mio agio nel ruolo di rappresentante del Gruppo socialista (*Interruzione del senatore Torri*). Il Gruppo socialista ha espresso alcune opinioni differenziate, ma io qui rappresento l'opinione del Gruppo in Aula; per quello che riguarda poi gli *interna corporis* del Gruppo, senatore Torri, siamo noi a poterne giudicare.

TORRI. Prendo atto che il Gruppo ha cambiato parere in Aula rispetto a quello espresso in Commissione.

GIUGNI. Senatore Torri, chiunque potrà fare al riguardo dichiarazione di dissociazione. In ogni caso, su questo punto vorrei rilevare che il mio consenso all'emendamento del Governo si ricollega anche all'avvenuta approvazione nell'altro ramo del Parlamento, pochi giorni orsono, del disegno di legge che qui discutemmo ampiamente e che approvammo, relativo all'applicazione delle direttive della Comunità europea.

Ad un certo punto, anche se queste direttive possono avere alcuni lati che per taluni aspetti non coprono completamente i bisogni e gli interessi o non soddisfano le aspettative di determinate categorie di cittadini, dobbiamo deciderci se vogliamo essere coerenti fino in fondo con la nostra appartenenza alla Comunità e con le direttive che da essa ci provengono o se riteniamo di mantenere quell'atteggiamento, che più volte è stato condannato da parte degli organismi comunitari, di indifferenza nei confronti delle stesse direttive.

Per questa ragione annuncio il voto favorevole del Gruppo socialista all'emendamento presentato dal Governo.

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, anche il Gruppo repubblicano voterà a favore dell'emendamento presentato dal Governo, non soltanto per le ragioni di merito che sono state illustrate poc'anzi dal Sottosegretario e dal senatore Giugni, ma anche riprendendo le questioni che riguardano la copertura di questo provvedimento.

Sia dal relatore, sia da chi è intervenuto nella discussione generale, cioè il senatore Vecchi e il senatore D'Amelio, ho sentito dire che ogni sforzo deve essere fatto da questo ramo del Parlamento affinchè il decreto al nostro esame non decada. Io però non vedo quale sforzo potrà essere fatto, se non quello di una pura e semplice approvazione del testo così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, con la conseguenza che ci ritroveremo poi nella stessa situazione in cui ci siamo trovati allorquando la legge di conversione del precedente decreto subì un rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica. Poichè per effetto degli emendamenti che sono stati introdotti dalla Camera dei deputati si verifica la stessa situazione, a me pare sia lecito un richiamo al senso di responsabilità politica e istituzionale del Senato, affinchè non si verifichi un ulteriore rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica assolutamente ammissibile, perchè qui non giova l'ultimo comma dell'articolo 74 della Costituzione in quanto si tratta di un provvedimento del tutto diverso rispetto a quello che in precedenza è stato rinviato.

Quindi, lo ripeto, si tratta di una questione di responsabilità politica e istituzionale, e non dipende, senatore Vecchi, dal Governo il fatto che il Presidente della Repubblica intervenga o meno ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, poichè si tratta di una specifica attribuzione del Presidente della Repubblica. Infatti, quest'ultimo, di fronte ad una situazione che si presentasse analoga ove il decreto venisse convertito negli stessi termini, non potrebbe che reiterare il provvedimento che già ha assunto, una reiterazione che avverrebbe in quella situazione politica «ammalorata» che tutti noi conosciamo.

Per quanto poi riguarda la questione del balletto delle cifre che qui è stata sollevata, a me pare che chi si fa paladino della questione del balletto delle cifre è proprio chi non si rende conto di quei conti che sono stati esattamente presentati in Commissione bilancio dal Governo. Inoltre, da parte del senatore Vecchi, si giunge perfino a dire che quando nella legge finanziaria vi è una appostazione di 7.110 miliardi o di 7.450 miliardi di lire per l'anno 1988 si tratta esclusivamente di un'ipotesi, ma che poi in sede di approfondimento si possono assumere anche previsioni di ordine diverso. Ebbene, io credo che questo sia un principio del tutto rivoluzionario rispetto ai doveri e ai compiti della Commissione bilancio e al dovere di osservanza dell'articolo 81 da parte del Parlamento. In sede di Commissione bilancio sono stato l'unico ad esprimere voto contrario proprio su quei punti che sono stati oggi ripresi dagli emendamenti presentati dal Governo. Devo inoltre ricordare che in quella discussione da parte di chi è intervenuto per sostenere il testo pervenutoci dalla Camera dei deputati non sono stati portati argomenti di ordine finanziario, come era compito di tale Commissione, ma argomenti esclusivamente di merito non contestando sostanzialmente le cifre indicate dal Sottosegretario al tesoro.

Per quanto riguarda l'articolo 1 desidero ricordare che in esso si verifica un maggiore onere rispetto a ciò che è stato già valutato dalla Camera dei deputati sia per l'articolo 1, comma 2, lettera *b*), sia per la norma successiva di cui all'emendamento presentato dal Governo 1.2: la Camera ha ritenuto di valutare questo onere in 50 miliardi per l'anno 1987 e per l'anno 1988, mentre in reltà l'onere è di 90 miliardi e quindi si determina uno sfondamento di 40 miliardi, con la conseguenza che la correzione apportata dalla Camera di 50 miliardi, facendo ricorso a riprese da fondi diversi (la legge sull'equo canone) non è sufficiente per una idonea copertura.

Queste sono le ragioni, anche relative alla copertura, per le quali il Gruppo repubblicano voterà a favore dell'emendamento presentato dal Governo e ripeterà il proprio voto favorevole ai successivi emendamenti del

Governo laddove sussistono non solo ragioni di merito ma anche e soprattutto ragioni di copertura finanziaria. (*Applausi dal centro-sinistra*).

ORCIARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Orciari, avendo già fatto il Gruppo cui ella appartiene la dichiarazione di voto a norma dell'articolo 109 del Regolamento, a che titolo intende avere la parola?

ORCIARI. In base alla facoltà prevista dall'ultimo inciso del secondo paragrafo dell'articolo 109, riconosciuta ai senatori che intendano dissociarsi dalle posizioni assunte dal Gruppo di cui fanno parte.

PRESIDENTE. La prego pertanto di voler dichiarare in quale modo ella intenda votare.

ORCIARI. Voterò contro.

PRESIDENTE. Prendo atto che ella intende votare in modo difforme da quello dichiarato da chi ha parlato a nome del Gruppo di cui fa parte e pertanto le do la parola.

ORCIARI. Molto brevemente, solo per dichiarare che voterò contro questo emendamento e quelli successivi.

MARINUCCI MARIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Marinucci, avendo già fatto il Gruppo cui ella appartiene la dichiarazione di voto a norma dell'articolo 109 del Regolamento, a che titolo intende avere la parola?

* MARINUCCI MARIANI. In base alla facoltà prevista dall'ultimo inciso del secondo paragrafo dell'articolo 109, riconosciuta ai senatori che intendano dissociarsi dalle posizioni assunte dal Gruppo di cui fanno parte.

PRESIDENTE. La prego pertanto di voler dichiarare in quale modo ella intenda votare.

MARINUCCI MARIANI. Voterò contro.

PRESIDENTE. Prendo atto che ella intende votare in modo difforme da quello dichiarato da chi ha parlato a nome del Gruppo di cui fa parte e pertanto le do la parola.

* MARINUCCI MARIANI. Anch'io intendo dissociarmi dalla dichiarazione del presidente Giugni dichiarando che voterò contro gli emendamenti del Governo.

Le affermazioni del senatore Giugni sono giustissime. Tuttavia voglio dire che l'Italia disapplica le direttive comunitarie in molti campi. Per questa ragione peraltro molto spesso siamo anche portati di fronte alla Corte di Lussemburgo. In questo caso non si tratta neanche di una direttiva e quindi non si può invocare l'applicabilità immediata della direttiva, così come si potrà fare in base alla legge che molto opportunamente il Parlamento ha approvato.

Inoltre, non è da poco ma da molto tempo che in Italia si è scelta la strada di una fiscalizzazione degli oneri sociali diversa per gli uomini e per le donne, unico strumento di cui il nostro paese si era dotato per cercare di riequilibrare in qualche modo la difficoltà di accesso al lavoro per le donne.

Per questa ragione, pur rendendomi perfettamente conto della giustezza della posizione assunta dal senatore Giugni, mi dissocio e dichiaro di votare contro l'emendamento del Governo.

FIOCCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIOCCHI. Il Gruppo liberale voterà a favore dell'emendamento presentato dal Governo. Le ragioni sono già state ampiamente esposte sia dal rappresentante del Governo, sia dal senatore Covi e dal senatore Giugni.

Vorrei però approfittare dell'occasione per sottolineare il fatto che, pur votando a favore del Governo, i parlamentari liberali a suo tempo avevano criticato nella legge finanziaria che l'accantonamento iscritto per la fiscalizzazione degli oneri sociali fosse inferiore a quello dell'anno precedente. Pertanto le aziende si trovano quest'anno a godere di un concorso inferiore. Occorre ricordare, infatti,

ancora una volta, che il complesso degli oneri sociali gravanti sulle imprese italiane è superiore alla media degli oneri sopportati dalle imprese degli altri paesi occidentali avanzati, che sono poi nostri diretti concorrenti. Pertanto, la fiscalizzazione degli oneri sociali rappresenta soltanto una parziale compensazione delle condizioni di sfavore in cui, sotto il profilo dei costi del lavoro, è costretta ad operare l'industria italiana.

Vorrei sottolineare l'estrema delicatezza del momento in cui si trova ad operare l'insieme delle imprese per la concorrenza sempre più serrata dovuta anche all'indebolimento della domanda internazionale, causato come è noto dalle difficoltà delle esportazioni nel mercato degli Stati Uniti e dalla minore capacità di potere d'acquisto dei paesi esportatori di petrolio, nonchè di larga parte dei paesi del Terzo mondo gravati da un debito estero pesantissimo.

Le preoccupazioni, quindi, qui espresse in ordine alla copertura fanno sì che questo disegno di legge di conversione possa essere nuovamente, come già quello precedente, rinviato alle Camere con la conseguenza di entrare in una nuova fase di mancanza di certezze che per l'apparato economico produttivo rappresenta una grave remora.

Per queste ragioni mi dichiaro favorevole all'emendamento del Governo.

TEDESCO TATÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO TATÒ. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, già nella discussione generale il senatore Vecchi ha motivato perchè noi riteniamo che il testo non vada modificato in modo che possa divenire rapidamente definitivo. Quindi votiamo contro gli emendamenti del Governo.

Mi sia consentito di aggiungere brevemente alcune considerazioni, in particolare sull'emendamento 1.2, dopo le dichiarazioni qui rese da lei, onorevole Sottosegretario.

Debbo darle atto che, per quanto riguarda l'obiezione della mancata copertura, la sua posizione, per così dire, è stata piuttosto «sfumata», non è stata drastica: evidentemente l'argomento non è così netto e vi sono quanto meno margini di opinabilità. Ma questo lo noto di passaggio.

Voglio rilevare, per quanto riguarda la fiscalizzazione degli oneri sociali, in relazione alla manodopera femminile, che mi sembra — me lo consenta, onorevole Borruso — grave nel merito e anche nelle motivazioni quello che lei ha detto. Nel merito, questo ramo del Parlamento, prima che la crisi ne interrompesse l'*iter* legislativo, aveva iniziato l'esame di un disegno di legge di iniziativa governativa sulle pari opportunità (a cui si è abbinato un disegno di legge di iniziativa della nostra parte politica) basato sul concetto di fondo che, per realizzare l'effettiva parità, occorre introdurre incentivazioni all'occupazione femminile, stante la tensione particolare che c'è per la manodopera femminile sul mercato del lavoro.

Su questo vi è un orientamento largamente diffuso, non solo tra le forze femminili ma tra le forze politiche, ed è noto che la questione della fiscalizzazione degli oneri sociali si è dimostrata uno degli strumenti più validi in questa direzione.

Certo, noi stessi, nel nostro progetto, abbiamo proposto di agganciare in modo incentivante la fiscalizzazione alla realizzazione di azioni positive, ma questi sono passi ulteriori da compiere nella nostra legislazione e non vedo perchè dovremmo, al momento, penalizzare l'unica reale azione positiva che in materia di lavoro femminile è contenuta nella nostra legislazione.

Questo avevo da dichiarare nel merito.

Quanto alla motivazione — mi perdoni ancora una volta, onorevole Borruso — mi sembra quanto meno singolare l'argomento da lei addotto, che cioè introdurremmo degli elementi — lei non ha usato questa espressione, forzo un poco io, definendola così — di «concorrenza sleale». Anche qui dobbiamo metterci d'accordo: se riteniamo un fatto positivo, oltre che una legittima aspirazione delle donne, che vi sia una più ampia presenza di queste sul mercato del lavoro e nel lavoro, per la produttività complessiva del sistema, credo che la fiscalizzazione, lungi

dall'essere un elemento negativo ai fini della produzione, sia un elemento incentivante e positivo.

Accenno, da ultimo, alle argomentazioni — mi associo a quelle molto efficaci portate dalla collega Marinucci — che riguardano l'applicazione o la disapplicazione delle direttive comunitarie e degli accordi internazionali. Conveniamo tutti che anche a livello parlamentare, oltre che a livello governativo, occorra prestarvi maggiore attenzione. Eppure, diciamolo, non possiamo accorgerci di questa materia solo quando sono in gioco le donne; potrei citare tante direttive disapplicate, e il collega Vecchi me ne suggerisce una, ahimè, di drammatica attualità: mi riferisco al documento dell'Organizzazione internazionale del lavoro, del 1984, che riguarda la sicurezza dei porti, e non aggiungo alcun commento... (*Interruzione del senatore Giugni*). Non è la Comunità europea, ma anche nell'ambito delle materie comunitarie, senatore Giugni, ci sono molte cose che dobbiamo esaminare. Non è che io neghi che il problema esiste, nè lo negava la collega Marinucci: dico solo che è quanto meno singolare estrapolare, isolare — come già ci sentimmo dire quando se ne discusse altre volte in Senato — questa materia sempre e solo in relazione alla fiscalizzazione degli oneri sociali per le donne. Poniamo, dunque, in essere un complesso di misure incentivanti e di azioni positive e anche questa questione potrà avere una riconsiderazione, ma nell'ambito di una politica più complessiva che, pure essa, ci è suggerita dalla Comunità europea e che è largamente da noi disattesa.

Per queste ragioni, oltre che per le ragioni generali che ci portano ad avversare tutti gli emendamenti proposti, siamo in particolare contro l'emendamento 1.2. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

SAPORITO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO. Signor Presidente, la richiesta del Governo di rinviare l'esame e l'approvazione del provvedimento al nostro esame da venerdì a oggi, martedì, fu accompagnata da un nostro assenso, però con l'indicazione che noi avremmo visto di buon occhio che il Governo avesse sviluppato le tesi già fatte presenti alla Commissione lavoro, cioè che in effetti, in realtà, la copertura finanziaria di questo provvedimento c'è, e che comunque saremmo stati contrari ad ogni emendamento che in qualche modo, data anche la situazione politica generale che qui dobbiamo ricordare, avesse intralciato l'approvazione rapida di questo provvedimento.

Noi siamo, come Gruppo della Democrazia cristiana, fermi sulla posizione del relatore che ci ha ricordato che la Commissione bilancio ha ritenuto esserci la copertura finanziaria per gli emendamenti introdotti dalla Camera dei deputati. Devo forse anche ricordare le parole dell'onorevole Cengarle secondo cui «in realtà» — lo diceva nella sua relazione introduttiva — «la copertura per i prepensionamenti esisteva già, mentre la disposizione in questione tiene conto della realtà esistente e mira semplicemente a rendere più trasparente il sistema dei trasferimenti agli istituti di previdenza».

Il Gruppo della Democrazia cristiana si ritrova sulle posizioni del relatore, e pertanto dichiaro a nome del Gruppo che sull' emendamento in discussione e sugli altri emendamenti del Governo che attengono alla copertura finanziaria daremo un voto contrario in quanto vogliamo che il provvedimento possa essere approvato rapidamente, visti i suoi alti valori sociali. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CENGARLE, *relatore*. Signor Presidente, esprimendo il parere su questi emendamenti, desidero fare una dichiarazione di carattere generale onnicomprensiva, anche al fine di accelerare i nostri lavori.

Non ripeto in questa sede considerazioni che ho già espresso sia nella relazione che nella replica. Non nego la fondatezza degli emendamenti portati alla nostra attenzione da parte del Governo e da parte di colleghi, ma ribadisco la decisione di respingere questi emendamenti per una duplice motivazio-

ne. Mancano i tempi tecnici: se dovessimo apportare delle modifiche ci troveremmo nella condizione di rinviare il provvedimento all'altro ramo del Parlamento, che non ha margini sufficienti per poterlo approvare prima della sua decadenza. Mancano inoltre i tempi politici, perchè nel caso questo provvedimento fosse ripresentato, ritengo che un ulteriore esame della materia in questo clima ed in questo momento non alleggerirebbe il provvedimento, ma anzi lo appesantirebbe ulteriormente.

Sono questi i motivi per cui ribadisco le valutazioni che ho già avuto modo di esprimere, augurandomi anch'io che non si abbia a verificare il rinvio del provvedimento da parte del Presidente della Repubblica. Sono anche io preoccupato che ciò avvenga, ma visto che da una attenta lettura della copertura del provvedimento si è arrivati ad individuare un possibile superamento del problema in sede di assestamento di bilancio, mi auguro che così avvenga, proprio al fine di evitare il pericolo che da più parti è stato sottolineato.

Sono questi i motivi per cui il relatore esprime parere contrario su questi e sugli altri emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal Governo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal Governo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal Governo.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1-*bis* del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 1-*bis*.

1. La disposizione contenuta nell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si deve interpretare nel senso che in favore dei lavoratori agricoli iscritti negli elenchi nominativi, compilati a norma dell'articolo 7, primo comma, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, che nel corso dell'anno 1985 hanno effettuato almeno 30 giornate di lavoro agricolo alle dipendenze di terzi, deve essere riconosciuto, per l'anno 1986, il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali previsto per i lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici con 51 giornate.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «previdenziali ed assistenziali» *con le altre*: «di disoccupazione, indennità economica di malattia e di maternità».

1-*bis*.1 IL GOVERNO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «nell'anno 1985».

1-*bis*.2 IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarli.

* BORRUSO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Questi due emendamenti non riguardano un problema di copertura, ma un problema di interpretazione. Credo che tutti i Gruppi siano stati d'accordo, sia alla Camera che al Senato, nell'evitare che attraverso un emendamento interpretativo si aprissero gli elenchi bloccati, in modo particolare nel settore dell'agricoltura.

Con gli emendamenti si tende a fornire un maggiore chiarimento per evitare il rischio che il testo, così come è stato approvato, possa essere interpretato come riapertura dei termini degli elenchi bloccati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1-*bis*.1, presentato dal Governo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1-*bis*.2, presentato dal Governo.

Non è approvato.

Ricordo che l'articolo 2, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 2.

1. Il termine per lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1987. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 1.

1-*bis*. Gli sgravi degli oneri sociali previsti dall'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere concessi alle aziende che istituiscono o trasferiscono unità produttive, nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1 del citato testo unico, e per tutti i dipendenti ivi occupati, in numero non inferiore in ogni caso a duecento, a seguito di processi di riconversione produttiva e tecnologica accertati tramite i competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tal fine il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana appositi decreti tenendo anche conto della esigenza di salvaguardia dei livelli occupazionali. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 40 miliardi di lire per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64, nell'ambito dell'assegnazione di 30 mila miliardi destinati agli interventi per la riduzione degli oneri sociali nel Mezzogiorno.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 4.235 miliardi per l'anno 1989 e in lire 1.746 miliardi per il periodo 1990-98, si provvede a carico dell'assegnazione di lire 30.000 miliardi all'uopo prevista dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 3.

1. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti al pagamento di una somma aggiuntiva a titolo di sanzione civile, in ragione d'anno, di importo pari:

a) al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, ulteriormente maggiorato di cinque punti, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e registrazioni obbligatorie;

b) al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, a condizione che il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori;

c) al 50 per cento dei contributi o premi dovuti in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero;

c-bis) al tasso di interesse di differimento e di dilazione di cui alla lettera *b)*, nei casi di denuncia della situazione debitoria effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richiesta da parte degli enti impositori, a condizione che il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dai predetti enti.

2. La somma aggiuntiva non può superare un importo pari a due volte quello dei contributi o premi omessi o tardivamente versati. I soggetti tenuti al pagamento della somma aggiuntiva nella misura massima sono altresì tenuti al pagamento degli interessi di legge sul debito complessivo a decorrere dal giorno successivo all'insorgenza dell'obbligo della somma aggiuntiva nella predetta misura massima. Restano ferme le sanzioni amministrative e penali.

3. Nel corso delle procedure di concordato, amministrazione controllata e amministrazione straordinaria, in caso di pagamento integrale dei contributi e spese, la somma aggiuntiva può essere ridotta ad un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi di legge, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori.

3-*bis*. I pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza non sono soggetti alla azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

4. In caso di omesso o ritardato versamento dei contributi o premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro la somma aggiuntiva è ridotta fino ad un tasso non inferiore a quello degli interessi legali secondo criteri stabiliti dagli enti impositori qualora il ritardo o l'omissione siano connessi alla documentata ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai contributi o premi relativi a periodi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali non sia stato effettuato il pagamento delle somme aggiuntive. Per i soggetti che provvedano entro il 31 luglio 1987 al versamento dei contributi o premi relativi a periodi contributivi anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto, la somma aggiuntiva è dovuta nella misura degli interessi previsti dagli accordi interbancari di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, entro il limite massimo del 75 per cento dei contributi o premi. La regolarizzazione delle posizioni debitorie relative ai contributi agricoli unificati è effettuata entro il 31 dicembre 1987 secondo le modalità stabilite dall'ente impositore.

6. La regolarizzazione estingue il reato e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle spese legali e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali.

6-*bis*. Le disposizioni concernenti la sanzione amministrativa di cui all'articolo 30 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, nel testo modificato dall'articolo 3 della legge 31 marzo 1979, n. 92, si applicano anche nei casi di omessa o ritardata presentazione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo delle denunce contributive mensili e delle denunce trimestrali dei lavoratori occupati.

6-*ter*. Le regolarizzazioni contributive effettuate ai sensi dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e dell'articolo 2, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono convalidate anche se riguardano solo una

parte del debito per contributi o premi. In tale ipotesi sul residuo debito sono applicate le somme aggiuntive nella misura stabilita nel comma 5, semprechè il versamento sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.

6-*quater*. Per le imprese che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trovino in stato di amministrazione controllata o amministrazione straordinaria, il termine per la regolarizzazione della posizione debitoria è differito all'ultimo giorno del mese successivo a quello della cessazione dell'amministrazione controllata o straordinaria.

6-*quinquies*. Per le imprese che si trovino in concordato preventivo o in stato fallimentare, la regolarizzazione della posizione debitoria è efficace ai fini della riduzione delle somme aggiuntive, in qualsiasi momento sia effettuata, nel rispetto dell'ordine di cui all'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, *primo periodo, dopo le parole*: «previdenziali ed assistenziali» *inserire le seguenti*; «a decorrere dal periodo contributivo in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

3.1 IL GOVERNO

Al comma 1 *sostituire le lettere b*), *c*), *e c*-bis *con le seguenti*:

«*b*) al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi riconosciute in sede giudiziale o definite per determinazione amministrativa, semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori;

c) al 50 per cento dei contributi o premi dovuti in caso di evasione connessa a registrazioni e denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, la somma aggiuntiva è pari a quella di cui alla lettera *a*), semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori».

3.2 IL GOVERNO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per i soggetti che provvedano entro il 31 luglio 1987 al versamento dei contributi o premi relativi ai periodi contributivi anteriori a quelli di cui al comma 1, la somma aggiuntiva di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, è sostituita dalla corresponsione degli interessi di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni».

3.3 IL GOVERNO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«6-*sexies*. Al fine di assicurare, negli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, una maggiore produttività anche con riferimento al recupero della evasione contributiva, è corrisposto a decorrere dal 1° luglio 1985 agli appartenenti alla prima qualifica del ruolo professionale degli enti disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, inquadrati ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, il trattamento stipendiale della dirigenza dello Stato, secondo il rapporto, risultante dall'allegato n. 2 al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976,

n. 411, tra i parametri della progressione economica della prima qualifica del ruolo professionale e il parametro iniziale del dirigente generale degli enti predetti.

6-*septies*. Agli appartenenti alla prima qualifica del ruolo professionale degli enti di cui al comma 6-*sexies* si applicano, a decorrere dal ventesimo anno di anzianità, le norme che disciplinano la progressione economica della dirigenza dello Stato.

6-*octies*. Gli oneri conseguenti all'applicazione dei commi 6-*sexies* e 6-*septies* rimangono a carico dei bilanci degli enti disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70».

3.4 JANNELLI, SPANO Ottavio, TOROS, D'ONOFRIO

Invito l'onorevole Borruso ad illustrare gli emendamenti del Governo.

BORRUSO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3 si illustrano da soli, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.4, presentato dal senatore Jannelli e da altri senatori, si riferisce al trattamento economico degli impiegati di qualifica superiore negli enti pubblici, mentre il decreto-legge in discussione reca esclusivamente norme in ordine alla fiscalizzazione degli oneri sociali, agli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, alle sanzioni per le evasioni contributive, ai prepensionamenti e ad altri interventi per determinati settori in crisi. L'emendamento in parola è dunque improponibile per estraneità all'oggetto della discussione, ai sensi dell'articolo 97, primo comma, del Regolamento.

JANNELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNELLI. Sono molto rispettoso della deliberazione adottata dalla Presidenza del Senato e, tuttavia, la determinazione di improponibilità del nostro emendamento non mi fa non riflettere che abbiamo votato ben altre norme inserite in ben altri decreti-legge, che contenevano disposizioni non perfettamente attinenti al tema. Signor Presidente, non voglio assolutamente sollevare una questione di ordine formale, ma voglio soltanto ricordare che la nostra intenzione era volta a prospettare all'Assemblea, ancora una volta, il grosso problema che esiste come contenuto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

GIUGNI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GIUGNI. Vorrei dichiarare il mio voto agli emendamenti all'articolo 3. Siamo di nuovo al già vissuto ma vorrei rinfrescare la memoria, nel caso in cui qualcuno non lo ricordi bene, sul fatto che tali emendamenti riguardano il sistema sanzionatorio introdotto circa un anno e mezzo fa, al fine di porre termine, se possibile, alla grave situazione di dissesto in cui versavano gli istituti previdenziali. Nel momento in cui tale sistema sanzionatorio ha cominciato ad operare, si sono levate alte proteste e da parte del Governo, dopo animata discussione nei due rami del Parlamento, si è rivelata una disponibilità ad addivenire ad alcune consistenti modifiche, non tanto per attenuare le sanzioni, quanto per razionalizzarne il meccanismo di impianto che nel primo esperimento aveva rivelato alcuni difetti.

Su ciò si svolse un'ampia discussione nella Commissione lavoro — che mi onoro, ancora per poco, temo, di presiedere — ed anche in quest'Aula; il testo che allora venne presentato come emendamento dal Governo venne respinto e forma ora invece la materia del decreto-legge che siamo oggi chiamati a convertire.

Accertiamo, a questo punto, che la Camera dei deputati ha ulteriormente modificato il testo del Governo mediante una nuova e maggiore attenuazione del sistema sanzionatorio, tra l'altro rendendolo in un punto anche particolarmente confuso per quanto riguarda il riconoscimento della buona fede

del contribuente nel caso di contrasti in sede giudiziale. Il testo attuale, così come è presentato alla nostra votazione da parte dell'altro ramo del Parlamento, annulla in gran misura i benefici di razionalità tecnica che erano stati introdotti dal decreto-legge del Governo.

Ora, da questo punto di vista, mi richiamo anzitutto ad esigenze etico-politiche di coerenza non tanto con princìpi quanto con noi stessi: è mai possibile che ad un anno e mezzo di distanza dall'espressa volontà di assumere un atteggiamento di durezza nei confronti di quegli inadempienti, che sono quegli stessi, compagni comunisti, che sono poi inadempienti anche a Ravenna, ci poniamo sullo scivolo di un lassismo che rasenta — mi si perdoni l'espressione — il «perdonismo»?

Per questa ragione, dichiaro una posizione pienamente favorevole all'emendamento presentato dal Governo, che è già una via di mezzo rispetto alla posizione precedente e a quella che oggi ci propone la Camera dei deputati.

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del Gruppo repubblicano agli emendamenti del Governo, associandomi alle considerazioni del senatore Giugni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal Governo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal Governo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal Governo.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 4.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano sino al 31 dicembre 1987; la facoltà di pensionamento anticipato prevista dalle predette disposizioni è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano intervenute deliberazioni del Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale, ai sensi dell'articolo 2, comma quinto, lettere *a)* e *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, relative a periodi successivi, anche solo in parte, al 30 giugno 1986, ovvero deliberazioni relative alla sola facoltà del pensionamento anticipato successivamente al 30 giugno 1986.

2. La facoltà di pensionamento anticipato ai sensi dell'articolo 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, è attribuita, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche al personale dipendente dalle imprese di cui all'articolo 23, comma secondo, della medesima legge per le quali sia accertata, ai sensi dell'articolo 2, comma quinto, lettera *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale.

2-*bis*. In deroga al primo comma dell'articolo 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, i dipendenti dalle aziende edili per le quali sia intervenuta una deliberazione del Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI) concessiva del trattamento di integrazione speciale guadagni, possono, a domanda, usufruire del pensionamento anticipato in base alle norme di cui agli articoli 16 e 17 della richiamata legge 23 aprile 1981, n. 155. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in lire 60 miliardi per ciascuno degli anni

1987, 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, parzialmente utilizzando l'accantonamento «Onere per prepensionamenti nel settore dei pubblici trasporti e ferrovie dello Stato».

3. Nell'articolo 1, comma quarto, della legge 31 maggio 1984, n. 193, sono abrogate le parole «e l'articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903».

4. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, si applicano fino al 31 dicembre 1987 e sono estese al settore alluminio, ivi compresa la produzione di allumina, alle imprese armatoriali poste in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e al settore fibrocemento e amianto; tali disposizioni si applicano nei confronti dei lavoratori dipendenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, da imprese che diano comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale della esistenza di eccedenze strutturali di personale, nonchè, a domanda degli interessati, ai lavoratori che, alla stessa data, risultino licenziati successivamente al 1° giugno 1985 per cessazione dell'impresa a causa di fallimento.

4-*bis*. In riferimento all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, le donne dipendenti del settore siderurgico possono accedere al prepensionamento anche se hanno un'età inferiore ai 50 anni, e comunque non inferiore ai 47 anni, purchè abbiano almeno 25 anni di contribuzione assicurativa all'INPS o presso altre forme previdenziali e assicurative sostitutive. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 6 miliardi per il 1987, in 8 miliardi per il 1988 e in 10 miliardi per il 1989, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, parzialmente utilizzando l'accantonamento «Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (Equo canone)».

4-*ter*. Le domande di pensionamento anticipato ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, presentate fuori termine, ma entro la data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere prese in esame, dai competenti enti previdenziali, su istanza degli interessati da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Agli effetti del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, per il periodo antecedente al 1° gennaio 1986, le retribuzioni erogate in franchi svizzeri dai datori di lavoro operanti nel comune di Campione d'Italia vanno computate in lire italiane, sulla base di un tasso di cambio fisso di lire 450 per ogni franco svizzero. Sono convalidati i versamenti contributivi già effettuati sulla base di un tasso di cambio non inferiore alla misura sopra indicata.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, sono estese, a decorrere dal 1° gennaio 1986, ai contributi previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori dipendenti operanti nel comune di Campione d'Italia retribuiti in franchi svizzeri.

6-*bis*. Le disposizioni dell'articolo 13, sesto comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, vanno intese nel senso che l'efficacia costitutiva dell'iscrizione dell'impresa artigiana negli albi, disciplinata dalle leggi emanate dalle regioni a statuto speciale o dalle province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale, fa stato, sin dalla data di entrata in vigore delle medesime leggi, a tutti gli effetti, ivi compresa la definizione dell'impresa ai fini previdenziali.

7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, nel limite massimo di lire 254 miliardi per l'anno 1987 e di lire 115 miliardi annui a decorrere dall'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando, quanto a lire

224 miliardi per il 1987 e a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, l'apposito accantonamento «Proroga del regime di prepensionamento per il settore siderurgico e per quello dell'alluminio» e, quanto a lire 30 miliardi per il 1987 e a lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, l'accantonamento «Onere per prepensionamenti nel settore dei pubblici trasporti e ferrovie dello Stato». All'onere derivante dalla attuazione del medesimo comma 4 per la parte relativa ai lavoratori delle imprese armatoriali, valutato in lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, parzialmente utilizzando l'accantonamento «Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese».

7-*bis*. I contributi assicurativi per l'aumento dell'anzianità contributiva e l'ammontare relativo ai ratei di pensione anticipatamente corrisposta sino al raggiungimento delle normali età per il pensionamento di vecchiaia, ovvero per un periodo non inferiore agli anni di abbuono, attribuiti ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia di pensionamento anticipato, sono posti a carico del bilancio dello Stato.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 2-bis.

4.1 IL GOVERNO

Dopo il comma 4-ter, inserire il seguente:

«4-*quater*. Alle lavoratrici, che al compimento del cinquantesimo anno di età optino per il pensionamento anticipato, è riconosciuto un aumento dell'anzianità contributiva pari al periodo compreso fra la data di risoluzione del contratto ed il compimento del sessantesimo anno di età».

4.3 MARINUCCI MARIANI, BUFFONI, NOCI, SELLITTI, MARAVALLE, DI NICOLA, SEGRETO, FABIANI

Sopprimere il comma 7-bis.

4.2 IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

* BORRUSO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per illustrare gli emendamenti presentati dal Governo. Come ho già anticipato in sede di replica, l'emendamento 4.1 tende a sopprimere il comma 2-*bis*, il quale introduce l'istituto del prepensionamento anticipato a 55 anni in favore dei dipendenti delle aziende edili. La copertura prevista dalla Camera in 60 miliardi appare inadeguata rispetto ai calcoli fatti dal Ministero del tesoro per gli anni 1987, 1988 e 1989.

L'emendamento 4.2 è volto a sopprimere il comma 7-*bis*, che è stato introdotto in Aula alla Camera, in cui si trasferiscono le competenze, gli oneri per il prepensionamento dall'INPS al bilancio dello Stato. È vero che dal punto di vista sostanziale la cosa è del tutto immodificata perchè risaniamo comunque il *deficit*, però è vera anche un'altra cosa: che l'emendamento, nel momento in cui traduce questo onere a carico dello Stato, rende rigido il bilancio dello Stato, e quindi implica necessariamente una copertura, tant'è che proprio nella finanziaria quest'anno, anticipando una parte del provvedimento che riguardava la riforma del sistema pensionistico e quindi il trasferimento della parte assistenziale che è allo stesso titolo, di «tiraggio» di tesoreria, abbiamo dovuto prevedere una posta di bilancio proprio per l'operazione di trasferimento degli oneri cosiddetti assistenziali da «tiraggio» di cassa a struttura di bilancio. Debbo aggiungere che con l'emendamento si è andati anche oltre rispetto a quanto era previsto già dalla finanziaria, anticipando tra l'altro questioni che

erano nel dibattito in sede di riforma delle pensioni.

La seconda questione è che, così come è formulato il testo, non soltanto si trasferiscono allo Stato gli oneri che dipendono dallo Stato, ma viene meno il contributo che le imprese versano — almeno questa potrebbe essere l'ipotesi di interpretazione — per cui di fatto, anche dal punto di vista finanziario, il rischio è che vi sia uno scoperto di circa 300 miliardi, per il fatto che le imprese non sarebbero più tenute a farsi carico di un onere di cui invece l'attuale legislazione fa loro carico.

* MARINUCCI MARIANI. Signor Presidente, il provvedimento che stiamo votando proroga l'efficacia di una legge, la n. 193, che aveva commesso una grave ingiustizia nei confronti delle donne, perchè nel momento in cui aveva stabilito che donne e uomini del settore siderurgico potevano andare in pensione a 50 anni, aveva contestualmente stabilito che per gli uomini erano previsti 10 anni di indennità contributiva aggiuntiva e per le donne solo 5 anni.

Per raggiungere questo risultato, la legge n. 193 aveva sospeso l'applicabilità dell'articolo 4 della legge n. 903 del 1977 che invece riconosce alle lavoratrici il diritto di optare, giunte al cinquantacinquesimo anno di età, per il proseguimento dell'attività lavorativa.

Il decreto che stiamo convertendo aveva già ripristinato l'applicabilità dell'articolo 4 della legge n. 903, così come prevede, per l'appunto all'articolo 4, il comma 3. Alla Camera dei deputati, inoltre, è stato approvato un opportuno emendamento che riconosce alle lavoratrici che abbiano compiuto 47 anni di età, e che abbiano 25 anni di contributi assicurativi, la facoltà di accedere al prepensionamento.

Resta adesso soltanto un ultimo problema: una volta riconosciuto, al comma 3 dell'articolo 4, il diritto delle lavoratrici a proseguire nella attività lavorativa, se lo volessero, giunte al cinquantacinquesimo anno di età, e quindi ripristinato il precetto costituzionale della parità fra uomo e donna, nonchè la legge n. 903, legge che ha applicato la Costituzione, rimane soltanto da riconoscere a quelle lavoratrici giunte al cinquantesimo anno di età che andassero realmente in pensione il diritto di avere 10 anni di indennità contributiva, così come ce l'hanno gli uomini. Per questa ragione ho presentato l'emendamento 4.3.

So perfettamente, poichè il senatore D'Amelio si è già espresso, che ci si domanda se c'è la copertura finanziaria. In realtà il problema non c'è: non solo si tratta di pochissime donne, ma credo che la copertura sia assicurata dai fondi comunitari. Per questa ragione ho creduto necessario in questa circostanza presentare l'emendamento.

Tuttavia, se questo ramo del Parlamento non dovesse ritenere opportuno modificare il provvedimento, per le ragioni che sono state qui più volte dichiarate, e sebbene io non conosca la sorte definitiva di questo provvedimento, poichè lo stesso senatore Cengarle diceva poco fa che probabilmente sono stati sorpassati i limiti di capienza, in ogni caso, in relazione alla dovuta necessità di evitare che con un emendamento il provvedimento non possa passare in tempi brevi, io stessa ritengo di dover ritirare l'emendamento e di presentare invece un ordine del giorno così formulato:

Il Senato,

premesso che il disegno di legge n. 2298 ha restituito alle donne che lavorano nel settore siderurgico il diritto di opzione per il pensionamento al sessantesimo anno di età che la legge n. 193 aveva sospeso, e ha riconosciuto alle lavoratrici che abbiano compiuto il quarantasettesimo anno di età e che abbiano almeno 25 anni di anzianità contributiva la possibilità di accedere al prepensionamento,

invita il Governo a predisporre un provvedimento capace di eliminare la discriminazione che tuttavia permane e per la quale le donne del settore siderurgico che accettino il prepensionamento al compimento del cinquantesimo anno di età ricevono 5 anni di contributi aggiuntivi mentre ai lavoratori alle stesse condizioni sono concessi 10 anni di contributi aggiuntivi. È infatti necessario ripristinare nei confronti delle lavoratrici del settore siderurgico i diritti costituzionali e quelli sanciti dalla legge n. 903 del 1977.

9.2298.2 MARINUCCI MARIANI, BUFFONI, TEDESCO TATÒ, CONSOLI

Presidenza del vice Presidente SCEVAROLLI

D'AMELIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMELIO. Signor Presidente, intervengo nuovamente nella discussione per dire che condividiamo la sostanza dell'ordine del giorno presentato dal senatore Marinucci Mariani; ciò lo dimostriamo aggiungendo anche la nostra firma.

VECCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VECCHI. Signor Presidente, l'onorevole Sottosegretario, nel motivare l'emendamento 4.2, tendente a sopprimere il comma 7-*bis* dell'articolo 4, ha affermato che esiste un problema di copertura in quanto l'imputazione al bilancio dello Stato deve essere diversa — questo lo avevo già detto nel mio intervento di carattere generale, sostenendo che però non vi è l'esborso di una lira in più rispetto a quanto già avviene — e che la questione poteva essere risolta nell'assestamento del bilancio. Il Ministro delle finanze ha annunciato su tutti i giornali, e lo ha anche pubblicato con una lettera, che le entrate tributarie dello Stato sono notevolmente aumentate, dato che solo per l'IRPEF si è registrata una maggiore entrata di 2.700 miliardi di lire. A parte questa considerazione, ciò che mi ha spinto ad intervenire è l'ipotesi di interpretazione che ha fornito il rappresentante del Governo. Io dico che una tale ipotesi non si riscontra in tale emendamento, visto che quest'ultimo fa specifico riferimento ai contributi di anzianità e ai ratei di pensione che oggi sono a carico dell'INPS e non a quelli a carico dell'impresa. Le imprese devono continuare a pagare i contributi che hanno pagato sino ad oggi.

Quindi, mi meraviglio che sia il rappresentante del Governo a dare un'interpretazione che apre la porta in questo senso ad una evasione contributiva.

In quest'Aula voglio ribadire che la formulazione dell'articolo 4 parla dell'anzianità contributiva e dell'ammontare relativo ai ratei di pensione anticipatamente corrisposta, quindi dell'INPS e non delle imprese, per cui non vi è alcun riferimento all'abrogazione delle leggi in vigore che riguardano la contribuzione delle stesse imprese.

Per questo motivo, oltre a ragioni di carattere generale, voteremo contro l'emendamento 4.2, presentato dal Governo.

BORRUSO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BORRUSO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Signor Presidente, mi consenta di fornire innanzitutto un chiarimento al senatore Vecchi.

Nel mio intervento svolto sul comma 7-*bis* dell'articolo 4 — a tale proposito mi sono anche dimenticato di dire che oltre ai 300 miliardi vi sono anche 150 miliardi di lire per il settore degli edili — non ho detto che l'intenzione di coloro che hanno presentato l'emendamento fosse quella di esonerare le imprese dal pagamento della contribuzione prevista dalla legge, bensì che il testo così come è stato redatto rischia di fornire una interpretazione del tipo di quella che il Governo temeva che si potesse dare.

Per questa ragione, al di là delle altre osservazioni, affermavo che il testo andava comunque precisato anche da questo punto di vista.

Signor Presidente, mi consenta di far rilevare anche un'altra questione. Se non ho inteso male, l'emendamento 4.3 è stato ritirato e trasformato in un ordine del giorno il cui contenuto è piuttosto differente. Infatti,

sembrerebbe che la richiesta dell'opzionabilità a 50 anni sia estesa a tutte le lavoratrici in quanto tali, che avendo raggiunto il cinquantesimo anno di età optino per il pensionamento anticipato, così come previsto dal testo dell'emendamento 4.3, che mi pare sia stato ritirato.

MARINUCCI MARIANI. Sempre per quanto riguarda il settore siderurgico, di cui stiamo parlando.

BORRUSO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Proprio per questo, senatore Marinucci, stiamo dicendo che il testo dell'ordine del giorno è in realtà diverso da quello dell'emendamento 4.3, che rappresenta un comma aggiuntivo. Questo, riferendosi «alle lavoratrici» intende le lavoratrici e non fa più riferimento al problema connesso al settore siderurgico. Molto spesso il Governo è stato richiamato ad osservare correttezza di lettura dei testi. Per quanto riguarda l'ordine del giorno, signor Presidente, ritengo che questa questione debba essere necessariamente valutata nel quadro generale della riforma del settore previdenziale, proprio per non fare la riforma a colpi di emendamenti o di ordini del giorno. Altrimenti poi non ci capiremmo più niente e invece di fare una riforma faremmo un *puzzle* di difficile interpretazione.

Per queste ragioni il Governo valuterà l'ordine del giorno nell'ambito della riforma generale delle pensioni ed esprime quindi parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal Governo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 2, presentato dal senatore Marinucci Mariani e da altri senatori, in sostituzione dell'emendamento 4.3.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal Governo.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 5.

1. Il termine di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, è differito al 1° gennaio 1988.

1-*bis*. A decorrere dal 1° luglio 1987 i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono sostituiti dai seguenti:

«3. La retribuzione media giornaliera di cui all'articolo 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e la retribuzione annua convenzionale di cui all'articolo 234 del medesimo testo unico, così come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, sono fissate, qualora intervenga una variazione non inferiore al 5 per cento delle retribuzioni precedentemente stabilite, ogni anno, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Restano fermi i rispettivi meccanismi di calcolo e gli effetti per i quali sono determinate.

4. La retribuzione annua di cui all'articolo 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, così come modificato dall'articolo 1 della legge 17 marzo 1975, n. 68, e dall'articolo 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, è fissata, qualora intervenga una variazione non inferiore al 5 per cento rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita, ogni anno, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità. Sono fatti salvi i meccanismi di calcolo e gli effetti per i quali è determinata.

5. Le variazioni inferiori al 5 per cento nell'anno sulle retribuzioni di cui ai commi 3 e 4 si computano con quelle verificatesi nei corrispondenti periodi successivi per la determinazione delle singole retribuzioni».

1-*ter*. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 1-*bis* per il settore agricolo si provvede, con effetto dal 1° gennaio 1988, per i lavoratori dipendenti mediante elevazione della misura del contributo di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e successive modificazioni e integrazioni, e per i lavoratori autonomi ed i concedenti di terreni a mezzadria e a colonia con la elevazione della quota capitaria annua di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e successive modificazioni e integrazioni, con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'INAIL.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1987 restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 2, comma secondo, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

3. Il termine di cui all'articolo 31, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è prorogato al 31 dicembre 1987.

4. La normativa di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni ed integrazioni, trova applicazione fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina in materia di integrazione salariale e comunque non oltre il 31 dicembre 1987. Il trattamento di integrazione salariale in corso alla data del 31 dicembre 1986 è prorogabile per un periodo di dodici mesi. Ai lavoratori che vengano sospesi successivamente al 31 dicembre 1986 il predetto trattamento è corrisposto a condizione che essi abbiano un'anzianità minima di sei mesi nel settore ed abbiano prestato attività lavorativa per almeno tre mesi alle dipendenze dell'impresa che li ha sospesi.

5. Non si fa comunque luogo all'erogazione dell'integrazione salariale di cui al comma 4 nei confronti dei lavoratori che abbiano compiuto sessanta anni di età ed abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, senza aver esercitato la facoltà di opzione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Le disposizioni contenute nell'articolo 5, commi secondo e terzo, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, si applicano anche ai lavoratori già dipendenti dalle imprese delle aree industriali della Sardegna, appaltatrici del gruppo SIR beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45. Per i predetti lavoratori il trattamento di cui al richiamato articolo 5, comma terzo, non può essere attribuito per un periodo superiore ai ventiquattro mesi.

7. Ai lavoratori di cui al comma 6 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 e quelle dell'articolo 4 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 3.

8. Ai fini dell'applicazione del comma 6, il CIPI, con propria deliberazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, indica il numero dei lavoratori aventi titolo ed i criteri per la loro individuazione.

9. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6, valutato in 30 miliardi di lire annue, si provvede mediante utilizzazione delle disponibilità finanziarie della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

10. Per consentire alla società di cui all'articolo 5 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, di far fronte agli oneri derivanti dal comma 6 per quanto riguarda la promozione di iniziative per il reimpiego dei lavoratori indicati nello stesso comma:

a) i fondi di dotazione dell'IRI, dell'ENI e dell'EFIM sono aumentati della somma di lire 3 miliardi ciascuno da destinarsi all'aumento di capitale della GEPI S.p.a. Per la medesima finalità il Ministero del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la somma di lire 9 miliardi; la GEPI destinerà tali somme all'aumento di capitale dell'INSAR S.p.a.;

b) i fondi di dotazione dell'IRI e dell'EFIM sono ulteriormente aumentati ciascuno della somma di lire 9 miliardi da destinare all'aumento di capitale dell'INSAR S.p.a.

11. All'onere di lire 36 miliardi per l'anno 1987 derivante dall'applicazione del comma 10 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno medesimo dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

12. Il termine di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 20 novembre 1986, n. 777, ed il termine entro il quale deve essere effettuato il versamento della quarta rata di contributi di cui all'articolo 13, comma primo, della legge 23 aprile 1981, n. 155, relativa all'anno 1986, sono differiti al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

13. Per le imprese agricole che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, i termini previsti dal comma 12 e quello previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 20 novembre 1986, n. 777, sono sospesi. I carichi contributivi relativi all'anno 1986 e quelli di cui all'articolo 2, commi (3. 1), (3. 2) e 6, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, e all'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, non ancora corrisposti, dovranno essere versati, senza aggravio di interessi, al Servizio per i contributi agricoli unificati tramite appositi bollettini di conto corrente postale dallo stesso Servizio predisposti, in 20 rate uguali e consecutive a cadenza trimestrale, a decorrere dal 1° novembre 1987.

14. A decorrere dal 1° gennaio 1986, per i lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo determinato, i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale ed i contributi e le prestazioni per le indennità economiche di malattia e maternità sono calcolati su un importo massimo della retribuzione giornaliera pari a lire 130.000.

15. Il massimale di cui al comma 14 può essere variato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alle risultanze della gestione.

16. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987, i limiti di reddito di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, agli effetti di cui al comma 4 dello stesso articolo per la cessazione della corresponsione degli assegni familiari e di ogni altro trattamento di famiglia per il primo figlio e per i genitori a carico ed equiparati, sono moltiplicati per 1,67, con arrotondamento alle 1.000 lire superiori.

16-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 1987, ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari per le persone a carico, i limiti di reddito mensile di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, sono calcolati in via definitiva sulla base degli importi del trattamento minimo di pensione del fondo pensioni lavoratori dipendenti, determinati in via previsionale ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

16-*ter*. Nelle parole: «assegni familiari» di cui all'articolo 1 della legge 13 dicembre 1986, n. 876, sono comprese anche le maggiorazioni secondo la disciplina prevista dal decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, e successive modificazioni ed integrazioni.

17. All'onere derivante dall'applicazione del comma 16, valutato in annue lire 420 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Revisione della normativa in materia di assegni familiari».

18. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

19. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986, gli importi delle

anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, non si computano nel reddito familiare di cui all'articolo 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

20. Il termine di cui all'articolo 16, comma 8, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è differito al 365° giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 1 del richiamato articolo.

21. In materia di assicurazione contro gli infortuni degli impiegati e dirigenti agricoli, le norme della legge 29 novembre 1962, n. 1655, e successive modificazioni e integrazioni, devono interpretarsi nel senso che tutti i soggetti di cui all'articolo 3 della predetta legge sono assicurati in via esclusiva all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura anche se addetti o sovrastanti a lavori manuali.

22. Ferma restando la validità delle cessioni di credito effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fra i crediti di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, non sono compresi quelli vantati nei confronti dell'amministrazione finanziaria dello Stato per rimborsi di imposte, tasse od altri oneri fiscali. La disposizione del predetto comma 9 a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applica nel senso che i crediti ammessi a cessione si debbono riferire a titolo originario al datore di lavoro cedente e che il trasferimento dei crediti da parte degli enti cessionari al Ministero del tesoro a conguaglio delle anticipazioni di tesoreria ha l'effetto di accreditare a favore degli enti medesimi importi pari a quelli dei crediti ceduti a partire dalla data della cessione del credito dei datori di lavoro agli enti previdenziali ed assistenziali. Entro novanta giorni dalla notificazione della cessione del credito, l'amministrazione debitrice deve comunicare se intende contestare il credito o se lo riconosce.

23. Per reddito di impresa di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni, ed all'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, si intende il reddito di impresa relativo alla sola attività per la quale si ha titolo all'iscrizione ai rispettivi elenchi.

23-*bis*. Per il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, iscritto alla Cassa per le pensioni per i dipendenti degli enti locali ai sensi dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, è dovuta la contribuzione per la tubercolosi nonchè per l'ENAOLI a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere i commi 1-bis e 1-ter.

5.1 IL GOVERNO

Al comma 13, sostituire le parole: «commi (3.1), (3.2) e 6» *con le altre*: «commi (3.1) e 6».

5.2 IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarli.

* BORRUSO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Gli emendamenti si illustrano da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CENGARLE, *relatore*. Il relatore è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

GARIBALDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Signor Presidente, io non considero giusti questi emendamenti. Mi ri-

ferisco alla soppressione dei commi 1-*bis* e 1-*ter* che ci propone il Governo. L'emendamento 5.1 ci propone degli obiettivi, arcinoti peraltro, oltre che di remunerazione, di riconoscimento ad una categoria che ha pagato già un prezzo per il benessere collettivo.

Quindi voterò contro questo emendamento, anche perchè ho sentito dire, in sede pubblica, da un parlamentare responsabile, che ci sarebbe la copertura. Mi rendo conto che il mio voto non è determinante, perchè si è realizzato uno schieramento che rende del tutto superfluo il mio voto personale.

Quindi io scelgo di votare così perchè ritengo che sia, da parte mia, l'atteggiamento meno opportunistico: poi giudicheranno gli altri.

Vorrei osservare ancora che forse — se mai ci sarà l'opportunità di farlo — sarebbe più proprio intervenire sulle rendite da invalidità minime e rendere operanti gli effetti dell'emendamento solo sulle rendite da menomazioni incidenti in modo meno significativo sulla capacità di lavoro. In effetti il costo maggiore si disperde sulla miriade di piccole invalidità che incidono in modo poco significativo sulla capacità di lavoro e che, appunto, disperdono il capitale complessivo a danno di quelle menomazioni che incidono in modo più significativo sulla capacità di lavoro medesima.

Mi rendo però conto che è tardi per questo, che non si può fare, e la mia dichiarazione di voto, con un po' di disagio, è quindi contraria agli emendamenti 5.1 e 5.2 proposti dal Governo.

SAPORITO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO. Signor Presidente, io ho fatto una dichiarazione, prima, di contrarietà a tutti gli emendamenti che bloccavano il provvedimento. Devo dire in particolare, per quanto riguarda questo emendamento che attiene alla rivalutazione della rendita degli invalidi, che noi siamo particolarmente contrari, non soltanto per le motivazioni di principio di cui ho parlato prima, ma anche per la battaglia fatta da questo Gruppo parlamentare con altri Gruppi. Ricordo il collega Bombardieri che presentò un emendamento in sede di esame della legge finanziaria: egli e tutto il suo Gruppo erano d'accordo a venire incontro alle esigenze degli invalidi del lavoro.

Quindi volevo unire questa ulteriore osservazione alle espressioni di contrarietà del Gruppo della Democrazia cristiana agli emendamenti e il parere favorevole, quindi, al testo all'esame che rende annuale la rivalutazione dell'indennità degli invalidi del lavoro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal Governo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal Governo.

Non è approvato.

Ricordo che l'articolo 6 del decreto-legge è stato soppresso dalla Camera dei deputati.

Ricordo altresì che i rimanenti articoli del decreto-legge sono i seguenti:

Articolo 7.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 21 febbraio 1987.

Articolo 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

LOI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi senatori, intervengo brevemente per dichiarare il mio assenso alla conversione in legge del decreto n. 48 del 25 febbraio 1987.

È un provvedimento molto atteso, soprattutto in Sardegna, poichè con la sua adozione si alleviano situazioni divenute ormai insostenibili, situazioni che non hanno bisogno certamente di pretestuose polemiche, ma hanno, al contrario, urgenza di interventi concreti che possano, in qualche modo, dare risposte, anche se parzialmente, positive.

Non vi è dubbio che sarebbe, anzi è, necessaria una revisione complessiva della normativa in materia di fiscalizzazione, nè vi è dubbio sul fatto che in materia di cassa integrazione sia indispensabile un generale riordino.

Certamente provvedimenti complessivi sono importanti anche per la Sardegna; e io qui ribadisco un concetto da sempre espresso in quest'Aula, cioè che la Sardegna è Mezzogiorno del Mezzogiorno d'Italia, ma a questa regione, che tra l'altro è detentrice ancora oggi del primato europeo della disoccupazione, ben altra attenzione dovrebbe rivolgere lo Stato, attenzione che sarebbe un atto di giustizia verso comunità la cui emarginazione è, almeno per lo Stato unitario, più che secolare.

Per porre un certo rimedio ad alcune situazioni disperate è stata creata l'INSAR che con questo decreto viene rifinanziata. Non sarò certo io ad oppormi a questo provvedimento, ma non sarebbe male se il Governo ci facesse conoscere i suoi programmi, ci informasse sul suo funzionamento e soprattutto ci facesse sapere quante e quali occasioni di lavoro è stata in grado di individuare, e quanti e quali nuovi posti di lavoro è stata in grado di attivare. Chiedo questo non per semplice curiosità, ma per verificare se l'INSAR soddisfa realmente le ragioni per le quali è stata costituita.

Ribadisco comunque il mio voto favorevole alla conversione in legge del decreto-legge n. 48.

TOROS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOROS. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, come già in occasione della precedente edizione di questo decreto-legge, la Democrazia cristiana voterà in favore della conversione in legge del decreto n. 48 nel testo esaminato. Non ci nascondiamo alcuni aspetti difettosi di questo decreto, aspetti spesso legati all'urgenza e alla necessità di norme al di fuori di più ampie riforme organiche. Questo vale particolarmente per la fiscalizzazione degli oneri sociali che abbiamo già provvisoriamente prorogato tante e tante volte.

Questa considerazione non mette tuttavia in discussione la sostanziale validità del provvedimento e delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati che vengono incontro ad esigenze di settori produttivi e di lavoratori e lavoratrici impegnati in aziende e settori colpiti da crisi. Ho già detto che questo decreto ha qualche aspetto difettoso: pensavamo di vedere affrontato e risolto anche il problema dell'edilizia e il collega Pagani aveva presentato un emendamento, poi ritirato, riguardante questo settore. Avevamo detto che era giusto riproporre la questione dell'accertamento annuale per gli invalidi ed i mutilati del lavoro: vi era un emendamento presentato dal senatore Jannelli, da me e da altri senatori, tuttavia è stato fatto giustamente rilevare che non erano il momento e la sede opportuna per affrontare il problema che, spero, possa essere ripreso e risolto.

È positivo il giudizio sul nuovo sistema sanzionatorio in materia previdenziale che non è meno rigoroso di quello vigente, come alcuni affermano, dal momento che comporta pur sempre una somma aggiuntiva massima pari al 200 per cento dei contributi omessi o tardivamente versati: è un sistema articolato in modo più rispondente alle esigenze di una politica di recupero dei crediti, e soprattutto è modulato in modo da favorire le autodenunce delle aziende fornendo incentivi all'emergere del sommerso.

Confermo, quindi, la nostra valutazione complessivamente positiva e, condividendo il parere della Commissione bilancio e le valutazioni del relatore, penso — e comunque spero — che non sussistano problemi di copertura finanziaria. La Camera, infatti, nei vari emendamenti introdotti, ha valutato e previsto la copertura d'obbligo, per cui penso che l'unico problema sia rappresentato dal comma 7-*bis* dell'articolo 4, laddove si prevede il formale trasferimento a carico dello Stato degli oneri connessi ai prepensionamenti. Penso che, sotto l'aspetto formale e giuridico, sia giusto comprendere la posizione del Governo, però si tratta di problema di trasferimento di voci di spesa tra Bilancio e Tesoro, dal momento che anno per anno lo Stato ha sempre ripianato (e penso ripianerà) i costi di questi interventi, come del resto ha sempre fatto l'INPS con il complessivo *deficit*. La legge finanziaria del 1987 ha fissato per l'INPS 33.000 miliardi, comprensivi anche degli oneri per i prepensionamenti. Torno a ripetere che, anche se sotto l'aspetto formale e giuridico comprendiamo la posizione del Governo, però sostanzialmente, con l'operazione del ripianamento, è una norma che non comporta maggiori spese per lo Stato. Probabilmente sarebbe stato più opportuno lasciare questa soluzione alla naturale sede della riforma delle pensioni ma, onorevoli colleghi, ci rendiamo anche conto della necessità di proseguire, in attesa delle riforme che ritardano, lungo una linea di coerente evoluzione legislativa. Il comma 7-*bis* si colloca sulla linea di separazione fra previdenza e assistenza, indicata nella stessa legge finanziaria 1987.

Per questi motivi, signor Presidente e onorevole rappresentante del Governo, la Democrazia cristiana darà il suo voto favorevole alla conversione in legge di questo decreto, consapevole dell'opportunità delle soluzioni in esso contenute. (*Applausi dal centro*).

GIUGNI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GIUGNI. Signor Presidente, onorevoli senatori, ho il compito non del tutto gradito, devo dire, di manifestare l'opinione contraria alla conversione in legge di questo decreto-legge da parte del Gruppo del Partito socialista. Mi rendo anche conto, nel perorare tale soluzione, che già si è formata una convergenza, a dire il vero abbastanza insolita, fra due Gruppi di notevole consistenza che non penso potrà costituire una utile indicazione ai fini di altre maggioranze che stiamo, in altra sede, cercando. Assumiamo questa come una promessa impegnativa...

MITROTTI. Non poniamo limiti alla provvidenza.

GIUGNI. Lasciando da parte l'ironia, che io stesso, d'altronde, ho provocato, cercherò di motivare brevemente le ragioni del voto contrario.

Se si fosse trattato del problema delle sanzioni, contro le quali mi sono pronunciato, anche un po' accalorandomi, al momento di votare e di assumerci la responsabilità dell'eventuale decadenza del decreto, credo che poi noi tutti avremmo, come tante altre volte, dato prova di senso di collaborazione e cercato di spianare la via all'approvazione finale.

Se si fosse trattato solo del problema della revisione delle rendite infortunistiche, ove da parte dell'altro ramo del Parlamento si fosse, con meno leggerezza, individuata con precisione la copertura finanziaria, il mio Gruppo sarebbe stato oltremodo lieto di poter porre riparo, in questa sede, ad una temporanea ingiustizia, apportata da una passata legge finanziaria.

Purtroppo qui manca la consistenza globale della copertura finanziaria. Non sto a dimostrare i termini tecnici, in quanto li ha dimostrati il rappresentante del Governo, a nome di tutto il Governo, quindi, non solo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presumo. Mi richiamo però ad alcuni precedenti. Alla Camera dei deputati, dove sono state apportate queste discutibili modifiche, la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, che provocò, se non erro, anche un rinvio in Commissione, un momento abbastanza drammatico nello svolgimento di questi lavori.

In questo ramo del Parlamento, di solito il

più rigoroso, è emerso invece un parere favorevole da parte della Commissione bilancio su un testo che, peraltro, era rimasto invariato, che però viene illustrato in maniera abbastanza curiosa da parte del relatore stesso, il quale ad un certo punto afferma — ne ha già parlato il sottosegretario Borruso, ma devo richiamarlo nuovamente poichè chiama in causa la Commissione da me presieduta, quindi mi perdoni il senatore D'Amelio — che «alla luce della complessità della normativa, in attesa e con l'auspicio che la Commissione di merito possa esprimere valutazioni più approfondite, dichiara che è opportuno trasmettere un parere favorevole». Se questa è la motivazione e posto che la Commissione lavoro non ha per nulla competenza in materia di pareri sulla copertura finanziaria, che pertanto non ha affatto accolto l'invito della 5ª Commissione, mi permetto di osservare che il parere della Commissione bilancio qui è *tamquam non esset*, è come se non fosse stato espresso.

Quindi, mi attengo agli atti prodotti da parte del rappresentante del Governo, che affermano esservi una sostanziale mancanza di copertura finanziaria.

A questo punto, mi richiamo al senso di responsabilità dei presenti, al senso di responsabilità nei confronti dei nostri elettori prima di tutto, ai quali stiamo promettendo ed elargendo qualcosa che non avranno mai perchè questo provvedimento, privo di copertura finanziaria — naturalmente, non voglio anticipare decisioni altrui — presenta una singolare coincidenza di struttura e di contenuti con quello che un mese fa ci venne rinviato rapidissimamente — in tempo reale, potremmo quasi dire — da parte del Presidente della Repubblica. In una fase in cui stiamo attraversando una crisi di Governo che sta rasentando quasi la crisi istituzionale, mi chiedo se sia buon segno, da parte di questo ramo del Parlamento, investire il Presidente della Repubblica della necessità di compiere un atto così clamoroso come il rinvio con messaggio di un provvedimento privo di copertura finanziaria.

Pongo questo interrogativo ed è solo in ragione di questo che dichiaro il voto contrario del Gruppo socialista.

VECCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VECCHI. Signor Presidente, abbiamo già avuto modo di esprimere le nostre valutazioni nel merito del provvedimento durante la discussione generale.

Quindi, mi limiterò a ribadire due considerazioni e, stando alla battuta che faceva poc'anzi il presidente Giugni, devo dire che, sì, forse si è formato su questo provvedimento un certo tipo di maggioranza, però si è dimostrato anche uno sparpagliamento o uno sfarinamento di una certa componente alla quale fa capo il presidente Giugni perchè i voti sono stati diversi...

GIUGNI. Ogni Gruppo esprime un'opinione di maggioranza, nell'ambito di ogni Gruppo poi...

VECCHI. Certo, richiamo la battuta da lei fatta prima, senatore Giugni. Ma qual è il problema? Il problema è che approviamo il provvedimento, pur con le considerazioni critiche fatte, partendo dalla constatazione che non esiste una questione di copertura finanziaria, e mi sembra che lo stesso rappresentante del Governo, in particolare del Ministero del lavoro, non abbia insistito più di tanto su tale questione; anzi, devo dire che in Commissione e successivamente con la richiesta di rinviare, dimostrava che i dati che erano stati forniti erano inattendibili perchè il Ministero del tesoro fornisce alcuni dati, ma i conti del Ministero del lavoro sono altri. Se si cercava una soluzione tecnica è perchè si intravvedeva la possibilità di una siffatta soluzione.

Lo ripeto ancora una volta: per quanto riguarda la fiscalizzazione, gli oneri aggiuntivi sono irrisori rispetto alla massa dei 7.400 miliardi previsti dalla finanziaria. Per quanto riguarda i prepensionamenti, essi sono tutti coperti dalle stesse norme contenute nella legge di conversione. L'ultima questione, di cui ha già parlato il collega Toros, riguarda i contributi di cui si fa carico lo Stato per i prepensionamenti: tali contributi

sono già virtualmente a carico dello Stato, anche se sono posti in una voce del bilancio diversa da quella in cui dovrebbero essere posti.

Pertanto, non esiste alcuno sfondamento del tetto dei 100.000 miliardi di indebitamento, ma si è entro quello stesso tetto.

Ci sono, certo, da apportare le opportune correzioni e modifiche, ma, lo abbiamo detto, nell'assestamento del bilancio la cosa è possibile, tanto più che vi è un incremento notevole delle entrate tributarie e fiscali.

Riteniamo perciò che approvando questo provvedimento non si faccia un'operazione di propaganda, ma si venga incontro realmente alle esigenze di queste categorie di lavoratori nel nostro paese, in un momento delicato e difficile, e si dia la dimostrazione di sostenere lo sforzo che operatori economici e lavoratori stanno compiendo per sviluppare la nostra economia.

Oltre questa considerazione, voglio ribadire ancora l'auspicio, che credo tutti assieme facciamo per non incorrere in discussioni affrettate ogni anno, che si arrivi finalmente — e il tempo c'è, perchè se la legge diventa operativa avremo tutto il 1988, oltre allo scorcio di quest'anno — ad operare il riordino e la riforma, mantenendo fermo un impegno che più volte il Governo si è assunto, ma che non ha mai mantenuto e che la stessa Commissione incaricata di esaminare il problema ha sollecitato, concludendo i suoi lavori due anni fa. Facendo la riforma ed il riordino, daremo senz'altro maggiore certezza e maggiori garanzie a tutti gli operatori e a tutte le categorie; finalizzeremo questo contributo importante dello Stato effettivamente ad obiettivi di interesse generale per lo sviluppo dell'occupazione e per il sostegno dei settori e delle aree più deboli, quindi per lo sviluppo generale del paese.

In questo senso, ribadiamo il nostro voto favorevole a questo provvedimento. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la reiezione di tutti gli emendamenti presentati dal Governo, al fine di ricondurre il provvedimento nei limiti della copertura finanziaria, induce il voto negativo del Gruppo repubblicano.

Voglio precisare che, al di là della questione dei 2.355 miliardi, qual è l'ammontare del costo dell'articolo 4, comma 7-*bis*, l'ulteriore sfondamento, che è prodotto da altre norme di questo decreto, così come è stato emendato dalla Camera, ammonta a ben 547 miliardi, come è stato indicato in sede di Commissione bilancio dal rappresentante del Governo, con calcoli estremamente precisi riferiti ai singoli emendamenti introdotti dalla Camera.

CROCETTA. Sono calcoli sbagliati!

COVI. Il fatto che il Governo abbia chiesto il rinvio da venerdì scorso ad oggi per cercare una soluzione significa, avendo confermato gli emendamenti, che la soluzione non è stata trovata e che ci si trova al punto illustrato dal Governo in sede di Commissione bilancio.

Il senatore Giugni ha detto che qui si è verificato un fatto insolito: quello di una convergenza tra il Gruppo comunista e il Gruppo della Democrazia cristiana. Ma in relazione a questo problema il fatto non è insolito, perchè in occasione della conversione del decreto precedente si è verificato lo stesso fenomeno: anche allora esclusivamente il Gruppo socialista, il Gruppo repubblicano, il Gruppo liberale e il Gruppo socialdemocratico hanno fatto presenti le questioni di copertura finanziaria, questioni che poi sono state riprese dal Presidente della Repubblica. E a questo proposito a me pare che vi sia una questione preminente di responsabilità istituzionale di non ripetere l'errore di costringere il Presidente della Repubblica ad adottare un nuovo provvedimento di rinvio, rispetto ad un decreto-legge che è nuovo e rispetto al quale non gioca — come ho detto prima — l'articolo 74 della Costituzione.

Queste sono le ragioni che motivano il voto contrario del Gruppo repubblicano, al

di là anche dei motivi di merito che riguardano in particolare l'articolo 3 del provvedimento, così come è stato emendato dalla Camera. Al riguardo vorrei solo far notare che l'attenuazione delle sanzioni è un altro «ammaloramento» della finanza pubblica allargata in quanto, attraverso i provvedimenti precedenti, si voleva dare all'INPS un modo per contenere il proprio *deficit* di bilancio, mentre con questo provvedimento lassista anche questo proposito viene sostanzialmente meno.

ORCIARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Orciari, avendo già fatto il Gruppo cui ella appartiene la dichiarazione di voto a norma dell'articolo 109 del Regolamento, a che titolo intende avere la parola?

ORCIARI. In base alla facoltà prevista dall'ultimo inciso del secondo paragrafo dell'articolo 109, riconosciuta ai senatori che intendano dissociarsi dalle posizioni assunte dal Gruppo di cui fanno parte.

PRESIDENTE. La prego pertanto di voler dichiarare in quale modo ella intenda votare.

ORCIARI. Voterò a favore.

PRESIDENTE Prendo atto che ella intende votare in modo difforme da quello dichiarato da chi ha parlato a nome del Gruppo di cui fa parte e pertanto le do la parola.

ORCIARI. Signor Presidente, Signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, in merito alla conversione in legge del decreto-legge n. 48 del 25 febbraio 1987, relativo alla fiscalizzazione degli oneri sociali, oggi al nostro esame, dichiaro il mio voto favorevole, ovviamente con ciò non intendendo assumere atteggiamenti critici nei confronti del collega Giugni che mi ha preceduto, semmai dimostrando che nel nostro Gruppo è consentito anche dissentire ed apprezzando anzi quanto il senatore Giugni ha dichiarato. Entrambi i nostri interventi infatti, anche se dissentono nelle conclusioni, mirano a chiarire ugualmente e positivamente i contenuti del provvedimento in esame. Non mi nascondo altresì le varie ombre delle quali è popolato il decreto, che in alcuni articoli intende però privilegiare aspetti sociali di indubbia rilevanza, innovativi rispetto alla situazione in cui versano alcune categorie di lavoratori.

Del resto mi sono già espresso favorevolmente nei confronti del provvedimento la settimana scorsa prima nelle Commissioni bilancio e lavoro e quindi in Aula a nome del Gruppo socialista e a tale proposito devo ricordare che favorevolmente si era espresso nella dichiarazione di voto fatta in Commissione lavoro anche il nostro Capogruppo. Ritengo quindi che la mia linea sia coerente con l'atteggiamento assunto in precedenza.

Per quanto riguarda poi i contenuti, anche se a parere di alcuni colleghi vi sarebbero nel decreto-legge disposizioni da non condividere, la mia adesione allo stesso è giustificata soprattutto dal fatto che due problemi specifici, con l'approvazione dell'atto al nostro esame, verrebbero risolti, oltre che ovviamente dalla considerazione positiva nei confronti dei benefici previsti per altre categorie, quali i lavoratori dell'industria, dell'agricoltura eccetera.

Il primo di questi problemi, cui ho fatto cenno poc'anzi, in ordine di trattazione dell'articolato, riguarda il prepensionamento degli addetti che lavorano nel settore fibrocemento e amianto, per il quale fra l'altro sussiste nel provvedimento la necessaria copertura finanziaria. Da tempo il settore è in crisi, creando disoccupazione, crisi economica e prospettive preoccupanti in varie città compresa la mia, tant'è che dopo varie riunioni tra funzionari dei Ministeri tecnici, l'Assocementi, i sindacati, i Ministeri del lavoro, del bilancio, del tesoro, dell'industria, di concerto tra loro, hanno elaborato il testo di un disegno di legge per la riconversione industriale del settore, attualmente fermo per la crisi di Governo. La norma del prepensionamento è un'anticipazione, quindi, del provvedimento più generale, per collocare i lavoratori del settore sullo stesso piano di tanti altri lavoratori di comparti in crisi che già beneficiano di detto prepensionamento.

Il secondo problema riguarda i mutilati e

gli invalidi del lavoro. Un ordine del giorno approvato sia dalla Camera dei deputati che dal Senato della Repubblica nel febbraio del 1986 ha impegnato il Governo a porre in essere ogni iniziativa volta a ripristinare nel termine del 1° luglio 1986, in attuazione di una chiara determinazione del Parlamento in tal senso, la cadenza annuale e non triennale nella rivalutazione delle rendite INAIL erogate a qualsiasi titolo in presenza di una variazione non inferiore al 5 per cento — e non al 10 per cento — delle retribuzioni precedentemente fissate.

Venuto a scadenza inutilmente il termine assegnato dall'ordine del giorno, emerge l'esigenza di una modifica legislativa diretta ad impedire che, in conseguenza di un carente coordinamento legislativo delle disposizioni dell'articolo 20 della legge finanziaria del 1986 siano gravemente penalizzati tutti i titolari di rendite INAIL.

Con l'approvazione dell'atto in esame si pone fine quindi ad una ingiusta situazione, ad una sperequazione palese nei confronti di una categoria che tanto ha dato alla società sul piano sociale, civile e politico, e si ripristina la cadenza annuale per la rivalutazione delle rendite INAIL che ingiustamente, come abbiamo detto, erano state portate a cadenza biennale con la finanziaria del 1986.

Come ho detto poc'anzi, ho esposto brevemente i motivi del mio voto favorevole.

Sono stati sollevati dubbi in merito alla copertura finanziaria del provvedimento al nostro esame. Forse possono sussistere incertezze, ma mi domando: perchè allora l'altro ramo del Parlamento lo ha approvato? Non avrebbe dovuto se così fosse stato; approvandolo, mi sembra all'unanimità o con larga maggioranza, la Camera dei deputati ha sottolineato l'esistenza di copertura finanziaria.

Anche la Commissione bilancio del Senato ha espresso parere favorevole sul disegno di legge n. 2298; quindi, anche per evitarne la decadenza, stante l'importanza dei contenuti dello stesso, ribadisco il voto favorevole. (*Applausi dal centro e dall'estrema sinistra*).

FIOCCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIOCCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, gli interventi del relatore, del senatore Vecchi e del senatore D'Amelio non hanno dissipato i dubbi in ordine alla copertura finanziaria che le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento hanno introdotto nel decreto-legge oggi al nostro esame, anzi direi che questi dubbi sono diventati certezze dopo la puntuale replica del rappresentante del Governo.

La possibilità dunque che il presente disegno di legge di conversione venga rinviato nuovamente alle Camere diventa un fatto possibile, come è già avvenuto in precedenza, allorquando il Gruppo democristiano e il Gruppo comunista, convinti della copertura, avevano votato, naturalmente a maggioranza, a favore del disegno di legge. Tale possibilità fa sì che si crei un notevole ritardo nell'applicazione della fiscalizzazione degli oneri sociali a cui l'intero apparato produttivo guarda con particolare attenzione, specialmente, come ho detto nel mio precedente intervento, in un momento in cui le aziende si apprestano ad affrontare una concorrenza che diventa ogni giorno più acuta e più severa.

Per queste ragioni, il Gruppo liberale esprime voto contrario all'approvazione del presente disegno di legge.

Per quanto concerne l'affermazione fatta dal senatore Vecchi, secondo il quale sembrerebbe esistere un incremento di entrate, così come ha affermato l'onorevole Visentini, io dico che, se anche vi fosse questo notevole incremento, esso andrebbe a diminuire il disavanzo dello Stato e quindi il *deficit* pubblico che ormai ha raggiunto il prodotto interno lordo, un primato che credo non invidiato da nessun altro membro della Comunità europea e sul quale molte volte si è appuntata l'attenzione di tutti i Gruppi politici.

MITROTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MITROTTI. Signor Presidente, mi sembra che, anche a volersi chiudere in un silenzio

dignitoso di fronte allo spettacolo offerto in quest'Aula da questo provvedimento, non ci si possa esimere dal fare talune sottolineature.

Una prima sottolineatura riguarda la solitudine del Governo. Non era capitato altre volte che in quest'Aula emendamenti del Governo fossero messi in votazione e non beneficiassero di almeno un voto. Io sono stato attento, ho guardato tutti i colleghi presenti in Aula: non ve ne è stato uno che si è espresso in favore degli emendamenti del Governo.

Mi sembra che si debba operare una prima lettura di questo avvenimento: una diversificazione di linguaggio che penso traduca in quest'Aula la più vasta situazione politica del momento, una solitudine di un Governo che non governa, che non è più Governo, un orientamento dell'Aula a briglia sciolta.

Perchè dico questo? Perchè il provvedimento ci è stato recapitato in quest'Aula con una somma di dubbi e di incertezze. Ai tanti numeri, ai tanti diversi numeri dati dai Ministri — e mai come in questo caso è legittimo dire che i Ministri dell'ultimo Governo hanno «dato i numeri» — si sono sommate diverse interpretazioni a livello di Commissioni parlamentari. Talchè abbiamo avuto un parere della Commissione bilancio che parere non è stato ed abbiamo avuto da parte della Commissione di merito, della Commissione lavoro e previdenza sociale, una interpretazione di quel parere della Commissione bilancio, pur non essendovi alcuna abilitazione per questa Commissione di dare interpretazioni legittimanti una presunta copertura.

Quindi, l'esame è proceduto al buio, a tentoni, spinto da attese che sono anche sottoscrivibili, ma a tratti fermato da controspinte per i tanti timori che si sono appalesati nel corso dei singoli interventi. Senza contare che la caratteristica del provvedimento stesso, quella di accorpare norme diverse e diversamente orientate, è anche tale da porre in serio imbarazzo chi condividendone alcune si trova nelle condizioni di non poterne sottoscrivere altre. Di certo il provvedimento teso alla fiscalizzazione degli oneri sociali è un provvedimento ritenuto necessario, irrinunciabile, per tante situazioni del mondo della produzione, anche se l'ulteriore proroga della fiscalizzazione di per se stessa denota un larghissimo limite di parte governativa.

E con queste norme per certi aspetti condividibili, un sistema sanzionatorio, che già in passato ha dovuto subire pesanti censure oggi viene riproposto, seppure edulcorato nella sua meccanica attuazione, entro gli stessi limiti massimalisti della prima stesura, con punte penalizzanti del 200 per cento. Ritengo che tutti i colleghi sanno che per percentuali notevolmente al di sotto il codice italiano prevede reati specifici.

E non v'è chi non veda un conflitto reale tra taluni cardini, quello della usura che il codice pure fissa, e scelte legislative che ampiamente varcano la soglia fissata dal codice italiano. Ma vi è stato pure chi di fronte a questa macroscopica evidenza ha lamentato che le edulcorazioni apportate alle iniziali norme sono il segno di un lassismo censurabile. Lo spettacolo che l'Aula ci ha offerto in questa occasione è stato quello del comporsi di nuove maggioranze e dell'emergere di dissociazioni all'interno di taluni partiti: una immagine disarticolata del Parlamento che sommata all'immagine evanescente del Governo meglio vestirebbe una seduta spiritica che non i lavori parlamentari che quest'oggi presumiamo di condurre.

Abbiamo recitato, in questa atmosfera di seduta spiritica, il rito turibolare e pagano della copertura finanziaria ben consapevoli che di rito e non di altro si tratta; ben consapevoli che le attuali strutture parlamentari nulla hanno di credibile in fatto di meccanismi capaci di individuare e verificare l'effettiva esistenza della copertura finanziaria delle leggi. Lo sappiamo tutti, onorevoli colleghi, che ci prendiamo per i fondelli quando parliamo di copertura finanziaria delle leggi, in quanto dipendiamo unicamente da scelte di Governo che nella stragrande maggioranza dei casi la copertura la realizzano dopo l'approvazione della legge, e non prima, attraverso manipolazioni di bilancio che possono essere operate solo dagli addetti ai lavori ministeriali.

Si è anche dispiegata la motivazione di fondo del contrasto tra i vari Ministeri, moti-

vazione leggibile attraverso la capacità dei singoli Ministeri di organare la spesa autonoma in guisa che si possano portare a termine nel tempo operazioni di copertura seppure postume.

Lo spettacolo più deprimente tuttavia ritengo sia quello di un accalorarsi in un consenso al provvedimento: un accalorarsi per un consenso ad un provvedimento demolitore di posti di lavoro, in quanto il prepensionamento — colleghi comunisti — altro non significa che cancellazione dei posti di lavoro, e abbiate il coraggio di prendere atto di questa verità perchè sarete chiamati a rendere conto di questo atteggiamento nel mondo del lavoro. (*Commenti del senatore Torri*).

Quando le fabbriche chiudono è troppo facile issare i vessilli di una parte politica o di un certo sindacato sui cancelli che rimangono chiusi. Le premesse per la chiusura delle fabbriche si realizzano con questa legislazione che voi — la sinistra parlamentare — quest'oggi state sottoscrivendo.

Si ha voglia di dire che bisogna combattere lo Stato assistenziale, il *welfare State*, si ha voglia di dire che deve avanzare lo Stato manageriale: queste leggi pongono le premesse per il consolidamento dello Stato assistenziale perchè nessuno potrà mai dire che il prepensionamento è un fatto previdenziale; è invece un fatto assistenziale e per di più oscenamente, ostentatamente scaricato sulle casse dell'INPS che si dice di voler risanare.

Allora l'equivoco, amici e colleghi parlamentari, va sciolto.

CROCETTA. Si sente benissimo, non c'è bisogno di strillare tanto.

MITROTTI. L'equivoco di talune posizioni politiche sconta oggi il debito della scarsa chiarezza. Di certo la mia parte politica, in questo momento di confronto, non poteva essere assente. La mia dichiarazione vuole sottolineare tali discrasie che peraltro vengono seconde a taluni avvenimenti (la morte dei 13 lavoratori a bordo di una nave, ad esempio) che hanno fatto fin troppo chiaro nel mondo del lavoro. È emerso che vi era la consapevolezza di una situazione artatamente dichiarata sommersa del mondo del lavoro, ma invece conosciuta e conosciutissima, da parte anche dei sindacati patrocinanti certe lotte postume. Forme di mediazione del lavoro oscene che suonano oltraggio alla civiltà dei tempi; forme di lavoro oscene che vengono invece legittimate da scelte di fondo legislative che battono la facile strada del prepensionamento e, quindi, dell'alimentazione del lavoro nero.

Oggi che quest'Aula ha recitato la propria parte di rosario per il decesso del Governo, forse tutti insieme possiamo recitare il *de profundis* per un futuro diverso che forse era atteso dal mondo del lavoro e che invece, dal provvedimento in esame, ne viene mortificato.

A ciascuno la propria responsabilità. A noi, oltre che il debito della presenza, il debito della chiarezza. Il mio Gruppo non intende scendere in lizza, pro o contro questo decreto; manca la materia del contendere, manca la chiarezza della norma, mancano i mezzi di verifica, manca la volontà politica di sostegno. (*Commenti dall'estrema sinistra*).

La nostra sarà una astensione dal voto. Coloro i quali oggi approvano o dissentono, si attendano di essere chiamati, per le posizioni che oggi esprimono, a rispondere delle proprie responsabilità.

D'AMELIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo domanda di parlare, senatore D'Amelio?

D'AMELIO. A nome della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. La Commissione bilancio ha già espresso il proprio parere.

D'AMELIO. Allora intendo intervenire a titolo personale, riguardo l'interpretazione fornita dal presidente Giugni.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore D'Amelio, ma non c'è questione d'interpretazione: la Commissione bilancio ha espresso il proprio parere e il suo Gruppo ha già svolto una dichiarazione di voto.

D'AMELIO. Non è questo il problema, comunque va bene.

BORRUSO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BORRUSO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Signor Presidente, credo che i colleghi possono prendere atto che il Governo ha compiuto, in questa Assemblea, lo sforzo massimo per poter giungere ad una conclusione positiva del provvedimento, tant'è che su taluni emendamenti ha insistito poichè erano quelli in cui il Governo ravvisava più marcata la questione della copertura finanziaria mentre su altri emendamenti il Governo ha insistito di meno.

Vorrei precisare che non è vero che fra i dati del Ministero del lavoro e i dati del Ministero del tesoro, per quanto riguarda gli emendamenti presentati in Aula dal Governo, vi siano diversità di valutazione. Mi correva l'obbligo di chiarire ciò, onde non ingenerare la sensazione che vi fossero cifre non valutate con grande attenzione.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

È approvato.

Discussione e approvazione di questione pregiudiziale per il disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 1987, n. 62, recante misure urgenti per la partecipazione dei medici e dei veterinari alla programmazione sanitaria ed alla gestione dei servizi sanitari e per la disciplina delle incompatibilità in materia di accesso ai rapporti convenzionali con le unità sanitarie locali per l'espletamento di attività sanitarie» (2250)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 1987, n. 62, recante misure urgenti per la partecipazione dei medici e dei veterinari alla programmazione sanitaria ed alla gestione dei servizi sanitari e per la disciplina delle incompatibilità in materia di accesso ai rapporti convenzionali con le unità sanitarie locali per l'espletamento di attività sanitarie».

MELOTTO. Domando di parlare per proporre una questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELOTTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la discussione sul disegno di legge n. 2250 di conversione in legge del decreto-legge n. 62 del 5 marzo 1987, che per brevità definisco sul ruolo medico e sulle incompatibilità, non si è ancora conclusa in sede di 12ª Commissione.

La Commissione stessa ha svolto alcune sedute e, in particolare, alcune in sede di Comitato ristretto, dove l'esame che è stato svolto ha sviluppato un notevole lavoro e dove, tutto sommato, alcuni nodi sono stati risolti, mentre ne permangono altri.

Il senatore Pinto, nella seduta odierna, ha sollevato la questione pregiudiziale a proseguire nei lavori, stante la situazione politica esistente, a tutti ben nota, nonchè il programma dei lavori nell'altro ramo del Parlamento, che non consentirebbe realisticamente di prevedere i tempi per l'approvazione del provvedimento.

Alla stessa richiesta di pregiudiziale hanno aderito i senatori Valitutti, Sellitti e Bellafiore. L'esame in Commissione, stante la delicatezza dell'argomento in questione, che indubbiamente esige un momento di serenità per poterlo affrontare con realismo, la discussione che ivi si è svolta, ai sensi del Regolamento, con la partecipazione di tutti i rappresentanti dei Gruppi, hanno portato a far decidere la Commissione, a maggioranza, nel senso di sottoporre all'Aula la questione pregiudiziale stessa, dando incarico a me di riferire in tal senso.

Credo che sull'argomento dovremo indubbiamente tornare, e mi auguro a tempi brevi, chiarita cioè la situazione politica, per cui penso che la reiterazione del decreto sull'argomento non potrà non tenere conto del dibattito che si è svolto in Commissione e delle puntualizzazioni che sono state offerte.

Ritengo perciò che il lavoro svolto non andrà perduto, consentendo invece un *iter* più spedito, una volta chiariti gli argomenti per i quali si è posta la questione pregiudiziale.

Detto questo, chiedo quindi, signor Presidente, che l'Assemblea voglia trarre le conseguenze da quanto ho riferito a nome della 12ª Commissione.

Richiamo al Regolamento

MAFFIOLETTI. Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MAFFIOLETTI. Signor Presidente, dall'opposizione abbiamo variamente argomentato e discusso contro decreti-legge del Governo, ma non abbiamo mai preteso di adottare una forma subdola di non conversione del decreto-legge; cioè abbiamo lottato contro la conversione in legge, abbiamo proposto emendamenti, ma non abbiamo mai pensato che si potesse evitare la pronuncia sulla conversione del decreto-legge attraverso rimedi regolamentari che non sono preposti a tale fine. La Costituzione obbliga il Parlamento a pronunciarsi sui decreti-legge, il Regolamento del Senato impone comunque che il decreto-legge sia esaminato dall'Aula. Noi abbiamo pertanto un mezzo costituzionalmente corretto di respingere il decreto del Governo, negando la conversione, ma non possiamo formulare una pregiudiziale che, nella sostanza, è rivolta alla non conversione e che nella forma è tipica della discussione del disegno di legge ordinario, non di conversione, e tende ad una riconsiderazione del problema che nel caso del decreto-legge non esiste perchè ci sono dei termini incombenti. Si sa molto bene che c'è un termine assegnato al Senato per l'esame del decreto-legge ed un termine assegnato alla Camera dei deputati, e che se questo termine si consuma inutilmente il decreto decade: questa è una certezza. C'è perciò un obbligo a provvedere, ad entrare nel merito, a discutere, e noi, quando avversiamo i decreti, ci opponiamo ai presupposti di costituzionalità e poi, nel merito, presentiamo i nostri emendamenti, neghiamo la conversione.

Ma pensare che si possa accettare per un decreto-legge una formula di questo tipo, cioè una pregiudiziale senza motivazione, secondo noi è inammissibile per due motivi. Primo: non è motivata — e io chiedo che non sia messa in votazione, ma che sia respinta per inammissibilità — perchè non è precisato se è una sospensiva o se è una pregiudiziale.

PRESIDENTE. È una pregiudiziale.

MAFFIOLETTI. Se è una pregiudiziale vera e propria non ha motivazioni sufficienti. Dire che l'altro ramo del Parlamento non fa in tempo a discutere, perchè c'è una situazione politica di crisi, non è una motivazione accettabile: posta in questi termini, non è una motivazione corretta, non è seria. Secondo: è una mancata conversione subdola e non si presta perciò a nessuna discussione approfondita da parte del Senato, perchè è nel merito che la mancata conversione va discussa. Chiedo pertanto alla Presidenza di non mettere ai voti la pregiudiziale proposta.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il collega Maffioletti, ha posto una sorta di «pregiudiziale alla pregiudiziale», con il suo richiamo al Regolamento.

Ricordo che, a norma dell'articolo 92 del Regolamento, sul richiamo al Regolamento possono parlare un senatore contro ed uno a favore, per non più di dieci minuti.

GARIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Parlerò contro la «pregiudiziale alla pregiudiziale» avanzata dal senatore Maffioletti. Vorrei fare questa osservazione: se non ho capito male, la Commissione non ha ultimato l'esame in sede referente del decreto-legge. A questo punto, posto che la «pregiudiziale dalla pregiudiziale» venisse accolta, noi dovremo esaminare il decreto-legge direttamente in Assemblea o il decreto ritorna in Commissione?

Si tratta di un problema pratico, concreto, che è a sua volta pregiudiziale per esprimere con consapevolezza adeguata un giudizio al riguardo. Siamo quindi alla terza pregiudiziale. Dice il senatore Maffioletti, molto cortesemente, che parlo e che non so neanche quello che dico, e questo, se risultasse a verbale, non è che mi disturberebbe gran che.

PRESIDENTE. Senatore Garibaldi, lei deve parlare a favore o contro il richiamo al Regolamento proposto dal senatore Maffioletti.

GARIBALDI. Signor Presidente, se il collega Maffioletti non fosse impaziente, avrei avuto modo di esprimere la mia posizione; in ogni caso, io sono dell'avviso che debba essere accolta la pregiudiziale avanzata dal senatore Melotto e deliberata in Commissione a maggioranza.

DE SABBATA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SABBATA. Signor Presidente, prendo la parola semplicemente per rilevare che il senatore Garibaldi ha offerto un aiuto al collega Maffioletti, nel senso che noi non ci troviamo qui di fronte ad una Commissione che non ha concluso il suo esame, bensì ad una Commissione che ha concluso il suo esame in modo singolare, improprio, che assomiglia ad un rifiuto. Pertanto, se la Commissione si rifiuta di esaminare un provvedimento, l'Aula è «*saisie*», come si dice, con parola espressiva, in lingua francese, cioè l'esame del provvedimento spetta all'Aula; noi ci troviamo, perciò, oggi, di fronte ad una situazione nella quale l'Aula è pienamente in grado di svolgere il suo compito e di esaminare il decreto.

Per questo motivo, dunque, sono a favore del richiamo al Regolamento proposto dal senatore Maffioletti.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, faccio presente che porre una questione pregiudiziale nella discussione di disegni di legge di conversione di decreti-legge è uno dei modi per pronunciarsi sui decreti stessi. Ci sono numerosi precedenti di questo tipo in cui la pregiudiziale è stata posta, ultimo in ordine di tempo — recentissimo — quello legato alla conversione del decreto-legge sui rifiuti.

La Presidenza dichiara pertanto di non accogliere il richiamo al Regolamento proposto dal senatore Maffioletti.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, nella discussione sulla questione pregiudiziale può prendere la parola un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare, per non più di dieci minuti.

SIGNORELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIGNORELLI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la questione sta diventando più spessa dell'oggetto stesso, e ancora più sospetta. Dopo quattro anni di collaborazione, e direi di complicità, all'insegna di ogni compromesso, i cinque partiti della coalizione governativa stanno dispiegando di fronte ai nostri occhi tutto il ventaglio delle contraddizioni fallimentari che l'hanno contraddistinta. Essi hanno consumato tutti i temi della lotta di potere, sono inciampati per motivi di esosità delle reciproche richieste nella incomprensione totale dei reali problemi del paese. Ciascuno ha messo il pagamento delle proprie cambiali sui reciproci tavoli, all'ombra del potere legislativo, facciata di legalità istituzionale, svuotata in questo momento di ogni significato.

Ebbene, in questa atmosfera, viene portato alla nostra attenzione un provvedimento di conversione di un decreto che rappresenta una procedura di urgenza attinente a problemi dell'organizzazione della sanità, problemi disattesi da lunghi anni di palleggiamenti e di superficiali e contradditori provvedimenti e di omissioni quali hanno segnato il cammino tribolato delle cosiddette riforme del si-

stema sanitario italiano. Continuare con colpi di decreto per tentare in qualche modo di risolvere i vari problemi insoluti della sanità, facenti parte di un contenzioso più vasto, globale, che rimane comunque aperto, non è più accettabile in questo momento, direi non è più consentito, tanto meno dalla nostra parte politica.

Poche ore fa ho votato in sede di Commissione sanità in favore della questione pregiudiziale per la sospensione dell'esame referente del decreto stesso, posta dal senatore Pinto. Considerando la complessità e la gravità delle tematiche in esso contenute, ritengo infatti sia atto di responsabilità affrontare e portare a soluzioni adeguate e non approssimative sia il cosiddetto ruolo medico che il sistema delle incompatibilità professionali. Abbiamo bisogno di un ampio respiro che non ci è concesso data la modestia del tempo a nostra disposizione e la insicurezza di poter parlare e ragionare. Non si può continuare a giocare sul tavolo della sanità sulla pelle del medico e dell'utente ed a favore del sistema partitico nella confusione più assoluta.

L'attuale provvedimento si colloca in questa logica; la frammentarietà inconclusiva degli interventi legislativi proposti è stata paralizzante per la sanità. In questa atmosfera di protratta emergenza si producono provvedimenti scadenti quanto provvisori.

E veniamo al ruolo medico. Si tratta di un proclamato approdo di ritrovata dignità dei dipendenti sanitari, rappresentato soltanto dal loro assemblaggio in liste regionali da dove sarà data loro la possibilità di fornire commissioni che possano affiancare la parte politica-gestionale del servizio sanitario nazionale in una ipotetica fase consultiva, coinvolgendo i sanitari stessi nell'ambito di decisioni finali che altri continueranno a prendere, assumendosi essi il ruolo di certificatori di idoneità di operazioni gestionali che rimarranno autonome ed indipendenti dalla loro stessa professionalità. «Ruolo medico» è quello di partecipare forse a commissioni presso i servizi ospedalieri per l'espressione di qualche parere organizzativo o su qualche spesuccia. È tutta questa la partecipazione alla trasformazione del sistema e la professionalità delle decisioni! Tutto questo è l'enfatizzato disegno di rinnovamento del sistema sanitario nazionale da affidare ai medici ed ai veterinari! Rimane delusa l'esigenza non più rinviabile della riforma istituzionale a tutti i livelli di gestione della sanità; si mantegono immodificate le attribuzioni totalitarie agli organi politico-amministrativi regionali ed alle unità sanitarie locali. I medici richiedevano un riesame completo delle leggi nn. 833 e 180. Partecipare al nuovo elaborato di una riforma sanitaria dalla quale furono espulsi nella sua prima stesura; forza partecipativa di una formulazione di programmazione che fosse una specie di costituente del nuovo sistema sanitario nazionale affidato alla parte medica.

Con questo provvedimento si creano soltanto degli inciampi burocratici e delle giustificazioni pilatesche a cui i sanitari sono chiamati come ultima istanza a partecipare soltanto per essere ascoltati, quindi con il solo parere consultivo.

Per quanto riguarda l'incompatibilità, affrettarsi a delineare tale istituto sull'esercizio professionale dei medici dipendenti, sia del pubblico che del privato, con la demagogica scusa di poter così soddisfare l'occupazione di un certo numero di giovani medici, è il solito falso scopo per non risolvere da un lato il problema del ruolo effettivo del medico nell'ambito del servizio sanitario nazionale e dall'altro il dramma di circa 70.000 medici in attesa di un primo lavoro, ma soprattutto il problema della difesa di una professionalità a lungo vulnerata e offesa: il medico di Stato ha fatto ormai il suo tempo!

Se sciaguratamente l'attuale decreto-legge fosse convertito e licenziato da questo Parlamento, nel momento in cui stiamo assistendo agli atti finali di una partitocrazia che si trova al losco tramonto di se stessa, questa, nel suo tracollo coinvolgerebbe un'altra ampia problematica della sanità in Italia, perchè le cattive leggi espresse da questo regime rimangono a lungo sulle spalle degli italiani prima di poterle emendare. Evitiamo l'appesantimento di questo fardello con l'approvazione di un tale disegno di legge!

La riforma del sistema sanitario nazionale deve far parte di tutto il contenzioso delle

riforme istituzionali di una nuova Repubblica e solo questa potrà dare alla nazione qualche seria garanzia di un cambiamento di rotta.

Votando la pregiudiziale, a nome del Movimento sociale italiano motivo il mio atto come un'ulteriore condanna al sistema dei compromessi imposti da Governi incapaci di uscire da una emergenza protratta da 42 anni a questa parte e come totale sfiducia a risolvere le condizioni della salute in Italia con questi sistemi.

Dall'emergenza per la sanità si deve uscire decretando, nel frattempo, il commissariamento dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali e affidando le attribuzioni tecnico-amministrative a organi diversi rispetto agli attuali, come da me, a nome del partito, proposto con un apposito disegno di legge.

Dobbiamo raccordare lo strumento di programmazione sanitaria con quello di pianificazione, che d'altronde è l'unico strumento parlamentare licenziato con il n. 595 dell'ottobre 1985 e mai messo in opera da questo Governo. Occorre poi raccordare tutto questo con quei piani sanitari regionali che non sono stati fatti o, se sono stati fatti, lo sono stati in maniera inadeguata e fuori da un contesto razionale. Questo, dopo aver risolto una volta per sempre la vera incompatibilità nel corpo del sistema sanitario, con la espulsione dei partiti dalla gestione della salute: allora i medici potranno veramente rappresentare un ruolo etico oltre che professionale.

D'altronde, i connotati che noi diamo ad uno Stato etico del lavoro non possono essere paragonabili a quello che stiamo per perdere, speriamo definitivamente. Abbiamo una ben altra significazione e ben altre radici culturali e ideologiche di prassi di Governo per accontentarci di questa politica di abbordare appena i problemi della sanità, la politica itinerante di amici-nemici in cerca di continui approdi logistici.

Voto quindi a favore della pregiudiziale. (*Applausi dall'estrema destra*).

IMBRIACO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IMBRIACO. Signor Presidente, colleghi, ci troviamo di fronte ad una situazione molto singolare e per certi aspetti sconcertante. Già in Commissione abbiamo vissuto questa situazione qualche ora fa. Una maggioranza che, allo stato, non esiste come per incanto si ricompatta appena si profilano provvedimenti che in qualche misura, anche minima, possono ledere consolidati interessi corporativi o clientelari. È il caso del provvedimento sul ruolo del medico e le incompatibilità, sul quale è caduto il veto della defunta e, per l'occasione, risorta maggioranza.

Si tratta di un provvedimento sul quale il Governo era impegnato già con il decreto del Presidente della Repubblica che recepiva il precedente contratto dei medici di 4-5-6 anni addietro addirittura e che costituisce l'impegno più qualificante del nuovo contratto conclusosi qualche giorno fa, dopo mesi di aspro conflitto, con i sindacati medici autonomi.

Dopo lunghe e animate discussioni in Commissione, durate nel Comitato ristretto diversi giorni — come del resto ha riconosciuto lo stesso relatore — improvvisamente questa sera ci troviamo di fronte una cosiddetta pregiudiziale, con una motivazione — ci consentirete — tra le più desolanti ascoltate durante questi anni in quest'Aula, quanto di più desolante si poteva ascoltare: non si può approvare il provvedimento perchè c'è la crisi politica e bisogna aspettare tempi più sereni per affrontare questi problemi con realismo.

Perdonate, colleghi, ma è davvero, come ha già giustamente e lucidamente riconosciuto il senatore Maffioletti, una motivazione priva di serietà, subdola e surrettizia, per mascherare evidentemente altri obiettivi. E ci consentirà anche il Presidente: noi riteniamo, signor Presidente, che ella non abbia avuto il coraggio di pronunciarsi. A fronte delle fondate dichiarazioni e osservazioni del senatore Maffioletti, ella ha risposto in modo francamente burocratico. Il senatore Maffioletti non ne ha fatto una questione di principio: praticamente ha dichiarato che la relazione del senatore Melotto era priva di una motivazione seria e resta questa la verità. Si è appellato al fatto che ci troviamo di fronte un decreto la cui costituzionalità è stata ampiamente riconosciuta per la necessità e

l'urgenza e dunque, al di là delle questioni di principio e dei precedenti, si tratta di una questione politica molto seria.

Per capire del resto la serietà e l'importanza di questo provvedimento occorre riflettere sul fatto che il decreto, per quanto — badate — sia un atto estremamente riduttivo rispetto alla complessità della materia e monco per tanti aspetti, costituisce pur sempre il primo passo per rispondere ad alcune esigenze di fondo che in quest'Aula, in questi anni, sono state richiamate più volte. La prima è quella di eliminare una delle cause che si frappongono alla valorizzazione ed al funzionamento delle strutture sanitarie pubbliche cioè l'innaturale rapporto instauratosi in questi anni tra strutture pubbliche e strutture private convenzionate, un rapporto che si snatura sempre di più a vantaggio di queste ultime, con effetti nefasti sulle strutture e sugli stessi operatori, avviati sempre più verso la china di una mercantilizzazione anzichè verso la valorizzazione professionale, culturale e tecnica.

Questo è un primo motivo per dare una risposta a questi problemi. Il secondo motivo voi lo avete richiamato tante volte ed è la valorizzazione dei tecnici; in queste strutture l'appiattimento delle figure professionali andava rimosso e questo strumento si prestava allo scopo.

Il terzo più fondato e socialmente gravissimo motivo è quello di offrire finalmente una prospettiva occupazionale a decine di migliaia di giovani medici disoccupati: siamo di fronte, in questo momento, signori, a qualcosa come 70.000 giovani medici, laureati da più anni, per i quali non vi è alcuno spiraglio di lavoro.

La verità è dunque, signori colleghi, che di fronte a questi problemi sarebbe bastato che fosse approvato un solo articolo del decreto, col quale si vietava il doppio o triplo incarico per l'operatore dipendente dal servizio sanitario, per sbloccare, dalla sera alla mattina, qualcosa come 30.000 posti di lavoro.

Di fronte a questi problemi, dunque, la motivazione subdola che è stata offerta va respinta, a nostro giudizio, perchè, se ciò non accade, la verità è un'altra, cioè che il «vento preelettorale» sta spazzando via anche quelle residue e timide volontà razionalizzatrici e moralizzatrici che si erano espresse in Commissione anche da parte di altri Gruppi, per sollevare invece il polverone degli interessi clientelari e corporativi, attorno ai quali si aggrega rapidamente una maggioranza che politica non è, ma è certamente la maggioranza che esprime gli interessi più retrivi e conservatori del nostro paese.

Per questo voteremo contro la pregiudiziale avanzata dal senatore Melotto. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

VALITUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALITUTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io avevo deciso di non intervenire in questo dibattito per pronunciarmi sulla «contropregiudiziale» del senatore Maffioletti perchè non sto molto bene, però, essendo caduta quella pregiudiziale, mi sembra che io abbia il dovere di intervenire, ad onta delle mie condizioni di salute.

Sono ammiratore dell'acume del senatore Maffioletti e perciò la sua «antipregiudiziale» ha richiamato la mia più rispettosa attenzione, ma vorrei dire al collega ed amico Maffioletti che il procedimento che il nostro Regolamento prevede per la discussione dei disegni di legge nel seno delle Commissioni permanenti è un procedimento che, in quanto applicabile, si applica anche alla discussione dei decreti-legge nel seno delle stesse Commissioni, salvo il limite costituzionale che è quello che la Commissione deve sforzarsi di rispettare; però il procedimento è valevole nell'ambito del lavoro delle Commissioni, sia per la discussione dei disegni di legge sia per la discussione dei decreti-legge.

MAFFIOLETTI. Questo è fuori discussione.

VALITUTTI. Quindi l'articolo 43, comma 3, secondo me, è applicabile. Pertanto io mi sarei pronunciato, se avessi deciso di intervenire, in questo senso.

Ma veniamo al merito. Già in Commissione, quando si è discusso il problema della pregiudiziale, io ho confessato che sono mol-

to preoccupato del problema delle incompatibilità in quanto riconosco la validità delle ragioni or ora esposte dal senatore Imbriaco: quello della incompatibilità nel servizio sanitario nazionale è uno dei problemi più dolenti anche se di difficilissima soluzione.

Ho voluto ricercare le ragioni di questa difficoltà perchè, quando in sede di organi statutari del mio partito, si decise di presentare un emendamento soppressivo dell'articolo 12 e di quelli ad esso connessi — l'articolo 12 è quello relativo all'incompatibilità — mi volli far carico di conoscere le ragioni di quella decisione. Anche prima di questa occasione, tuttavia, ho studiato il problema delle incompatibilità come semplice cittadino utente del servizio sanitario: ci sono effettivamente dei casi iniqui che devono essere risolti perchè non risolvendoli si creano situazioni intollerabili come quella della disoccupazione dei giovani medici.

La disciplina delle incompatibilità, in effetti, si concreta in una specie di veto per i giovani medici all'accesso dell'esercizio professionale; l'ho detto in quest'Aula anche in altre occasioni, una sera, in polemica con il senatore Imbriaco, che l'attuale disciplina del servizio sanitario, voluta proprio dagli amici comunisti, ristabilisce i veti corporativi di tipo medievale per cui un giovane medico che non si convenziona con il servizio sanitario non può esercitare la professione anche se ha acquisito il titolo della abilitazione professionale. Da parte di alcuni si risponde che il giovane medico può sempre aprire un ambulatorio, ma, mi chiedo, quale utente del servizio sanitario nazionale sceglierebbe il giovane medico chiedendone l'assistenza? Certamente nessuno e quindi è praticamente inibito ai giovani medici l'esercizio professionale della medicina, e ripeto che, secondo me, si tratta di un divieto di tipo medievale.

Le parole del senatore Imbriaco hanno avuto in me una profonda risonanza. Ho voluto studiare il problema in tutti i suoi aspetti e secondo me l'articolo 12, così come è formulato, può essere causa di altre e numerose ingiustizie. Per questo ho detto in Commissione che la materia è delicatissima e avendone chiara consapevolezza, ritengo che questa situazione politica non permetta di disciplinarla giustamente. Abbiamo bisogno di un certo tempo, abbiamo bisogno di una serenità della quale in questo momento, in questo Parlamento ed in questa fase dei nostri lavori parlamentari, non disponiamo.

Senatore Imbriaco, la polemica contro il clientelismo ed il corporativismo in questo paese così afflitto da clienti e corporativi è sempre una polemica in difesa della giustizia e quindi non può non raccogliere consensi. Quando lei ha fatto questa polemica in Commissione ne sono rimasto profondamente turbato, e sono ben consapevole del fatto che, ritardando di qualche mese la disciplina delle incompatibilità, perpetuiamo l'attuale situazione. Sono tuttavia anche consapevole del grave rischio che correremmo volendo approvare frettolosamente una disciplina che, viceversa, deve essere approfondita ed esaminata con la necessaria disponibilità di tempo e soprattutto con la necessaria disponibilità politica. Ho detto al senatore Imbriaco (probabilmente egli non ricorda tale polemica) che il servizio sanitario nel nostro paese ha bisogno di profonde riforme, alle quali siamo apertissimi, però c'è un limite: il servizio sanitario nazionale non si può riorganizzare sul presupposto di una avversione pregiudiziale alla professione del medico. Ho l'impressione che in alcuni rami del nostro Parlamento persista tale avversione pregiudiziale. Non ho alcuna simpatia per i medici, specialmente in quest'ora del nostro paese, anzi nutro molta diffidenza, ma da cittadino consapevole e responsabile ritengo che, come le scuole non si possono organizzare contro i professori, così gli ospedali non si possono organizzare contro i medici.

PINTO BIAGIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PINTO BIAGIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho proposto in Commissione il rinvio della discussione del decreto-legge in esame, perchè esso riveste importanza eccezionale. Il ruolo medico ha finalmente la sua rivincita nella nostra società, contro una legge di riforma sanitaria approvata in que-

st'Aula, dove fu anche approvato l'articolo istitutivo del consiglio sanitario nazionale, composto di 99 membri, dentro il quale non vi è un solo medico. Quando io da questo microfono, nel 1978, proposi l'inserimento di sei medici designati dall'ordine dei medici, tutti i partiti, eccetto il liberale, votarono contro la mia proposta. Eravamo nel periodo della cosiddetta solidarietà nazionale.

Finalmente oggi riportiamo il medico ad un livello di responsabilità. Il problema della incompatibilità è assai difficile, onorevoli colleghi. È vero che esiste il problema dei giovani medici (e noi medici anziani dobbiamo ricordare il nostro passato). Nel 1971 ho presentato un disegno di legge per il numero chiuso alla facoltà di medicina, in sede di discussione del bilancio della sanità. Nel 1976 proposi un ordine del giorno per l'approvazione di questo disegno di legge. Votarono contro tutti. Oggi si può dire che i giovani medici li avete laureati tutti voi insieme!

Esiste il problema ed io lo sento più di ogni altro; gli amici che mi conoscono sanno che io ho sempre prospettato il problema dei giovani medici. Le incompatibilità vanno discusse nell'interesse del malato, non nell'interesse del giovane medico che deve ricevere la protezione di questo Parlamento che lo ha fatto laureare! Ma il problema va discusso in rapporto agli interessi del malato. Vi rendete conto che un bravo medico lavora in un ospedale, poi va alla mutua, poi va in ambulatorio: è vero, sono due stipendi, ma il cittadino che desidera farsi visitare da quel bravo medico dovrebbe pagare nel suo studio anzichè andare nell'ambulatorio gratuitamente.

Ritengo che bisogna chiarire bene il problema delle incompatibilità, studiandolo, tenendo presente l'interesse del malato e non solo l'interesse della collettività. Bisogna risolvere il problema dei giovani medici, attraverso il numero chiuso, non attraverso il numero programmato, come molti dicono. Infatti il numero programmato significa che bisognerebbe programmare l'occupazione per gli studenti di medicina e per i giovani medici già laureati e ancora disoccupati. Bisogna chiudere le facoltà di medicina.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, dobbiamo arrivare, se veramente vogliamo fare il bene del popolo quando è ammalato, a valutare questi problemi con molta serietà. Non basta disciplinare le incompatibilità per creare nuovi posti di lavoro: è vero che così si creano nuovi posti di lavoro, ma anche difficoltà per l'ammalato.

Quindi, ritengo che il problema del ruolo medico e quello delle incompatibilità debbano essere discussi con molta attenzione, con molta calma e serenità, senza guardare agli interessi di categoria perchè forse in questo momento, senatore Imbriaco, la categoria che avrebbe tratto vantaggio da questo provvedimento è quella dei giovani medici disoccupati. Certo, gli altri avrebbero tutti votato contro.

BELLAFIORE SALVATORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLAFIORE SALVATORE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, da poco si è spenta l'eco di un mio breve intervento in sede di Commissione che ancora ripropongo con lo stesso accento e con più tenacia per quanto ebbi a dire, per quanto ripeto e per quanto confermo.

Mai come ora si poteva cogliere appieno il frutto di una legge che, lenendo, ricrea.

Il ruolo medico e le incompatibilità che sono calati nel decreto-legge non sono stati messi là per soffrire e far soffrire con la crisi «sismica» del Parlamento. Eravamo tutti favorevoli, emendando alcuni articoli, anzi, facendoli piovere a cascata, a portare il tutto in Aula e legiferare.

All'inizio, tutto era un idillio e avevamo con chi parlare e a chi rivolgerci, potendo tutto discutere e quindi assecondare, come volontà calata nel serio, nel vero e nel migliore; ora, con la fretta dovuta e senza timone o timoniere, il tutto può divenire un caos.

Pur avendo dato, pertanto, la priorità a quanto era ed è il tema da svolgere, la soluzione affrettata può essere distorta e pertanto non rispondente a quanto, con linearità, si

voleva, da parte del partito che rappresento, portare avanti.

Pertanto, da un travaglio di crisi può nascere una stortura di legge che in un momento migliore, che ora, per il brevissimo tempo che nemmeno esiste, va ponderato e riportato con migliore serenità e con un Governo attivo e producente.

Pur essendo il ruolo primario del medico un diritto sacrosanto (infatti, quattro medici su dieci sono disoccupati), su quanto brevemente accennato, traccio in breve sintesi gli affanni ed i traguardi che, da un lato, si vuole redimere e che, dall'altro, si vuole raggiungere. Infatti, il servizio sanitario nazionale si completa e ha la sua efficacia prestigiosa con la diretta ed incisiva partecipazione dei medici alla sua gestione con la presenza dei medici, pertanto, in quelli che sono i livelli istituzionali: statale, regionale e locale.

L'essenza dell'attività dello stesso sistema si valorizza, poi, con le funzioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione che sono la vera azione propria del medico; presenza, azione, benessere, che fanno dello stesso servizio il domani migliore per gli utenti.

Dall'altro lato, ma con quanto prima detto abbinato, con l'istituzione delle incompatibilità si creeranno decine di migliaia di posti di lavoro nella specialistica, nella generica ed in tutta l'area della medicina convenzionata, l'operatore della quale sarà un professionista a tempo pieno e non a mezzo servizio.

Pertanto, non suona contro i giovani medici la pregiudiziale, che non vuole essere un affossamento dei problemi, perchè noi siamo vicini ai giovani medici, li valorizziamo, li portiamo al nostro contatto per proseguire insieme una strada che non sia di castigo ma di princìpi sani per arrivare a portarli avanti.

In questo senso la nostra pregiudiziale non vuole affossare ma redimere, intende portare avanti con serenità e con maggiore tranquillità di intenti l'*iter* del provvedimento che vuole il ruolo medico e le incompatibilità. (*Applausi dal centro-sinistra e dal centro. Congratulazioni*).

DONAT CATTIN, *ministro della sanità*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONAT CATTIN, *ministro della sanità*. Signor Presidente, onorevoli senatori, la questione è stata posta in termini regolamentari, ma il Presidente dell'Assemblea ci ha detto che questo è uno dei mezzi attraverso i quali ci si esprime su un decreto. Vorrei far presente che, se l'espressione è politica, la pregiudiziale, che significa, molto probabilmente, seppellire questo provvedimento per parecchio tempo, mi colloca in una situazione di grave imbarazzo, perchè il ruolo fu assicurato ai medici con una dichiarazione di Palazzo Chigi, del Presidente del Consiglio, nel febbraio del 1986.

Si è avuta una lunga e pesante agitazione, nella quale si è sostenuto che non si volevano soldi ma si voleva il ruolo. Proprio oggi abbiamo firmato non solo più la copertina, ma tutti gli articoli di un contratto che invece porta soldi, e parecchi, dopo di che abbiamo sentito dire che, fatto il contratto, sarebbe stata cancellata dai medici la legge in Parlamento.

Ripeto qui quel che ho detto in Commissione (sono anche mezzo genovese e quindi un po' sospettoso, come si dice): ho il sospetto che queste affermazioni non siano prive di fondamento. So che l'impegno a fissare le incompatibilità — lo dico soprattutto al senatore Valitutti — risale al 1983. È un impegno che fu preso dai medici che firmarono il contratto del 1983 ed è indicato nel decreto del Presidente della Repubblica che lo tradusse in norma legislativa nel 1983 e ora siamo nel 1987. Non vedo molte altre strade attraverso le quali sia possibile redistribuire con qualche razionalità — cioè non rendendo il servizio sanitario nazionale un luogo assistenziale per i medici, anzichè per gli utenti — gli incarichi, se non in modo che ciascuno ne abbia uno, non due, tre o quattro come attualmente accade. Non mi pare che sia un provvedimento molto complicato, anche perchè lo avevamo impostato lasciando da parte la questione degli universitari, ponendo quindi problemi semplici.

Considerato tutto questo, capisco anche che in Commissione si è andati avanti in Comitato ristretto, e la Commissione come tale non ha esaminato il provvedimento. Se dovesse continuare la vita di questa legislatura, io penso che potrebbe e dovrebbe trattarsi di un breve rinvio. Ma, dalle dichiarazioni che qui sono state fatte, ho inteso che si tratta di qualcos'altro.

Nella posizione in cui mi trovo, con il Governo dimissionario, ed io più dimissionario del Governo, insieme ad altri colleghi della Democrazia cristiana, ho parecchie difficoltà ad esprimere un indirizzo, ma il mio indirizzo sarebbe proprio di tener fede alla parola data che non può cambiare da un giorno all'altro: noi dovremmo poter discutere ed approvare questo provvedimento sul ruolo e sulle incompatibilità.

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale proposta dal senatore Melotto.

È approvata.

CONSOLI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

(*Segue la votazione di controprova*).

Poichè sono insorte alcune difficoltà tecniche, legate al funzionamento del dispositivo elettronico, dispongo la rinnovazione della votazione di controprova mediante procedimento elettronico.

È approvata.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poichè la competente Commissione potrà concludere fin dalla mattinata di domani l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge sui ricercatori universitari (2310), propongo, ai sensi dell'articolo 55, quarto comma, del Regolamento, l'inserimento all'ordine del giorno delle sedute di domani di tale disegno di legge.

Se non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 15 aprile 1987

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 15 aprile, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 1987, n. 85, recante provvedimenti urgenti per la disciplina e la decongestione del traffico urbano (2272).

2. Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 1987, n. 86, recante misure urgenti per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali (2273).

Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali (2106).

DIANA ed altri. — Misure urgenti per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie degli animali (2181).

SAPORITO ed altri. — Norme in materia di lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie degli animali (2221).

3. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, recante disposizioni urgenti per i ricercatori universitari e per l'attuazione del disposto di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, nonchè in materia di conferimento di supplenze al personale non docente della scuola (2310) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (*ore 20,30*).

DOTT. PIERO CALANDRA
Consigliere preposto alla direzione
del Servizio dei resoconti parlamentari

Allegato alla seduta n. 583

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 10 aprile 1987, è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

FIORI, PINTUS, LAI, NAPOLEONI e MILANI Eliseo. — «Norme urgenti per la gestione degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate» (2309).

È stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

SCHIETROMA, PAGANI Maurizio, BELLAFIORE Salvatore, FRANZA, RIVA Dino e SCLAVI. — «Semplificazione di adempimenti fiscali» (2311).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — SIGNORINO. — «Modificazioni all'articolo 81 della Costituzione» (2004), previ pareri della 5ª e della 6ª Commissione;

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

SAPORITO ed altri. — «Ampliamento dei termini di durata della protezione delle opere musicali e drammatico-musicali e dei prodotti fonografici; norme per la protezione delle edizioni critiche» (2207), previ pareri della 1ª, della 6ª e della 7ª Commissione;

CARTA. — «Misure urgenti per la copertura di sedi giudiziarie vacanti» (2267), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali):

«Esodo del personale della cessata Cassa per il Mezzogiorno» (2259), previ pareri della 1ª, della 6ª e della 11ª Commissione.

alla 6ª Commmissione permanente (Finanze e tesoro):

FELICETTI ed altri. — «Modificazione dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, in materia di assicurazioni sulla vita» (1560), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 10ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

SALVATO ed altri. — «Introduzione dei temi relativi alla sessualità nella scuola» (2248), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 12ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

CARTA. — «Istituzione dell'Ente trasporti marittimi dello Stato» (2238), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª e della 11ª Commissione;

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

GARIBALDI. — «Immissione nel ruolo statistico-attuariale del personale assunto nel 1975 dall'INPS per valutazioni socio-economiche» (2142), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Inchieste parlamentari, apposizione di nuove firme

Il senatore Foschi ha dichiarato di apporre la propria firma alla proposta di inchiesta

parlamentare: CARTA ed altri. — «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione del lavoro in Italia» (*Doc.* XXII, n. 8).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 7 aprile 1987, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 marzo 1982, n. 84, copia della delibera adottata dal Consiglio di amministrazione dell'ENEA, concernente la partecipazione del suddetto ente alla Società consortile «Centro nazionale per la ricerca e lo sviluppo dei materiali - CNRSM S.p.a.» con sede in Brindisi.

Detta documentazione è stata inviata alla 10ª Commissione permanente.

Il Presidente del Consiglio dei ministri — per conto del Garante dell'attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416 — con lettera in data 13 aprile 1987, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, ultimo comma, della citata legge, copia della comunicazione in data 7 aprile 1987, con relativi allegati, del Garante stesso.

Detta comunicazione è stata inviata alla 1ª Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 8 aprile 1987, ha trasmesso la determinazione n. 1906 adottata, ai sensi della legge n. 259 del 21 marzo 1958, dalla Corte in sezione di controllo sulla gestione finanziaria degli enti, a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, nelle adunanze del 24 giugno e 1° luglio 1986 e 10 febbraio 1987, con cui si dichiara:

1) non esservi luogo a rilievo in ordine alla deliberazione dell'ENEL 26 marzo 1986, n. 15268 per quanto concerne l'istituzione di una prestazione pensionistica aziendale integrativa del trattamento previdenziale obbligatorio disciplinato per legge;

2) non doversi formulare rilievo sulla stessa deliberazione per l'approvazione dell'accordo aziendale istitutivo della suddetta prestazione;

3) la non conformità della suddetta deliberazione per quanto concerne il mancato rispetto del canone dell'economicità, nonchè dei princìpi di chiarezza e precisione del bilancio, non essendo stata determinata la contribuzione a carico dell'ENEL nei suoi elementi essenziali (entità e modalità di erogazione, nonchè assetti organizzativi della previdenza) e, pertanto, dichiara la necessità del conseguente adeguamento contrattuale e deliberativo. (*Doc.* XV-*bis*, n. 6).

Detto documento è stato inviato alle Commissioni permanenti 5ª, 10ª e 11ª.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 10 aprile 1987, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza, depositata nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 10, primo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425 («Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati»). Sentenza n. 123 del 7 aprile 1987 (*Doc.* VII, n. 151).

Detto documento è stato inviato alla 1ª e alla 2ª Commissione permanente.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di una risoluzione, approvata da quell'Assemblea il 20 febbraio 1987, recante:

«chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee

al Consiglio concernente una direttiva che modifica la direttiva 84/534/CEE per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso delle gru a torre» (*Doc.* XII, n. 194).

Detto documento sarà inviato alle competenti Commissioni permanenti.

Interrogazioni, annunzio

JERVOLINO RUSSO, DE CINQUE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per chiedere ancora una volta se si intende riesaminare le decisioni relative alla prossima entrata in vigore del nuovo orario ferroviario in base al quale, dal prossimo 31 maggio, saranno soppresse le fermate dei treni rapidi nella stazione ferroviaria di Vasto.

Gli interroganti chiedono di conoscere quali motivi hanno indotto ad assumere questa decisione estremamente grave per lo sviluppo della città senza tener conto del numero sempre crescente degli abitanti, dell'intenso traffico turistico, del traffico collegato allo sviluppo industriale della vicina zona di San Salvo e del fatto che la stazione ferroviaria di Vasto serve un ampio ed articolato comprensorio che su di essa gravita.

Per chiedere, altresì, ancora una volta, se si intende rivedere tale decisione.

(4-03875)

VITALE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Premesso che i deputati della regione siciliana Adriana Laudani, Patrizio Damigella, Carmelo D'Urso e Luigi Gulino ed i consiglieri comunali di San Pietro Clarenza (Catania) Orazio Previtera, Rosario Costa e Carmelo Catalano hanno chiesto, ai sensi dell'articolo 6 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, l'annullamento da parte del Governo del piano regolatore del comune di San Pietro Clarenza, in quanto palesemente illegittimo per le ragioni esposte nell'istanza del 18 febbraio 1987, ampiamente documentata,

l'interrogante chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno intendano promuovere con urgenza il procedimento per l'accoglimento dell'istanza di annullamento al fine di evitare che l'attuazione del predetto piano produca sull'assetto del territorio effetti irreversibili, con grave pregiudizio per la collettività.

(4-03876)

SEGA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

se risponde al vero che il dottor Romano Tezzon, ex medico condotto con incarico di ufficiale sanitario del comune di Cavarzere e, come tale, trasferito nei ruoli dell'USL n. 31 di Adria (Veneto), dove attualmente svolge le mansioni di capo del settore igiene pubblica, eserciti al tempo stesso la professione di medico generico di base convenzionato, a norma dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761, con circa 1.500 assistiti;

se tale posizione non lo collochi nelle condizioni di incompatibilità previste dallo stato giuridico dei dipendenti del servizio sanitario nazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 761, dal contratto di lavoro del personale delle USL di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1983 e dalla stessa convenzione per la medicina generica di base;

quali provvedimenti il Ministro della sanità intenda adottare per rimuovere una tale assurda situazione.

(4-03877)

SCAMARCIO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere:

quali iniziative e quali provvedimenti il Ministro intende adottare per tutelare 240 posti di lavoro minacciati di licenziamento dalle due aziende Fonderia e SGT del gruppo Bellesi (Finanziaria Santa Barbara e Ideal Clima);

quanto denaro pubblico sia transitato nelle casse del gruppo Bellesi che, all'atto del rilevamento delle aziende, ebbe a dichiarare all'assessore all'industria della regione Puglia «di garantire non solo l'occupazione globale, ma anche la continuità e lo sviluppo delle due aziende»;

infine, se l'EFIM, all'atto della cessione delle due aziende al gruppo Bellesi, si sia

preoccupato di incontrare un interlocutore affidabile e con le carte in regola, oppure si sia preoccupato solo di disfarsi di attività industriali che non sapeva gestire, trascurando la sorte dei 240 posti di lavoro in una zona d'Italia dove la disoccupazione è da tempo un morbo endemico.

(4-03878)

RANALLI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere se il Ministro è orientato ad intervenire per assicurare al demanio pubblico la settecentesca Villa Staderini di Sutri (Viterbo) che fa parte di un complesso archeologico e ambientale di straordinario valore storico e culturale, favorendo l'azione del comune di Sutri, che si batte energicamente per impedire la privatizzazione di questo patrimonio che è parte essenziale della storia e della cultura di Sutri.

(4-03879)

GIANOTTI, FELICETTI, BAIARDI, URBANI, POLLIDORO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere:

se i Ministri interrogati hanno già stabilito contatti con le autorità di Governo francesi in relazione alle avarie — avvenute e in corso — della centrale nucleare di Creys-Malville (Grenoble) e allo stabilimento di esafluoruro d'uranio di Pierrelatte (Marsiglia) al fine di accertare l'entità dei pericoli generati, dato che la vicinanza dei due impianti, in particolare quello di Creys-Malville, al territorio italiano non può non destare serie preoccupazioni nell'opinione pubblica;

se il Governo abbia allertato le autorità regionali, in particolare dell'Italia nord-occidentale, in modo che si possa far fronte rapidamente a qualsiasi evento;

se i Ministri in indirizzo non ritengano di compiere dei passi presso il Governo francese per chiedere che il reattore di Creys-Malville sia, quanto meno temporaneamente, disattivato.

(4-03880)

CONSOLI, IANNONE, FLAMIGNI, CARMENO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se è a conoscenza che il dottor Paolo Strazzella, procuratore capo della repubblica di Lucera, oltre a presiedere il conservatorio musicale «Umberto Giordano», è stato nominato, per conto della Democrazia cristiana, il 19 marzo 1987, presidente della USL di quella zona;

quale giudizio esprime su tali comportamenti e quali iniziative intende assumere per garantire in quella zona della provincia di Foggia la necessaria credibilità e indipendenza dell'istituzione giudiziaria.

(4-03881)

GROSSI. — *Al Ministro del tesoro.* — Premesso:

che il consiglio comunale di Città di Castello ha votato all'unanimità un documento nel quale si sottolinea la situazione in cui si trova la Cassa di Risparmio di quella città in seguito alla bocciatura delle candidature a socio di rappresentanti tra i più stimati ed importanti nel mondo economico locale;

che a tale allarmante comportamento si aggiunge uno stato di «non governo» dell'Istituto la cui presidenza è scaduta da tempo;

preso atto della richiesta del consiglio comunale di una rapida nomina del nuovo presidente e della esigenza che tale scelta ricada su persone rappresentative delle forze economiche e sociali dell'Alto Tevere e sia determinata da criteri di competenza e managerialità e non dettata da altre logiche,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali ostacoli si frappongono ancora alla rapida nomina del nuovo presidente della Cassa di Risparmio di Città di Castello;

se per la nomina dello stesso si intendano adottare criteri diversi da quelli indicati all'unanimità dalle rappresentanze politiche e sociali dell'Alta Valle del Tevere.

(4-03882)

PAGANI Antonino. — *Al Ministro dell'interno.* — Premesso che la relazione della segreteria provinciale al congresso provinciale del SIULP (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia) di Lecce, in data 12 aprile 1987,

ha, fra l'altro, denunciato che la polizia di Stato, non disponendone, sarebbe stata costretta ad utilizzare materiale radio portatile noleggiato da un istituto privato di vigilanza e che, a causa dello scarso coordinamento, forze di polizia e carabinieri avrebbero rischiato un conflitto a fuoco in un'azione non combinata rivolta a garantire la tutela della legge,

l'interrogante chiede di sapere:

se questi fatti sono veri;

cosa è stato fatto e si sta facendo per assicurare più organici (la cui permanente carenza è stata rilevata allo stesso congresso provinciale) e la necessaria dotazione anche di materiale per consentire alla polizia di Stato di svolgere una efficiente attività, necessaria per l'assolvimento dei suoi compiti istituzionali.

(4-03883)

NERI. — *Ai Ministri del tesoro e dei lavori pubblici.* — Premesso che tra le richieste più pressanti avanzate dai lavoratori italiani all'estero vi è quella di ottenere agevolazioni che consentano loro di costruirsi una casa in proprietà nel paese di origine;

sottolineato che l'accoglimento di tale richiesta costituirebbe non soltanto un rafforzamento reale del loro legame con la terra natia ed un motivo al quale ancorare la certezza del ritorno, ma anche un volano alimentatore dell'occupazione e dell'economia italiana,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo hanno assunto o intendono assumere provvedimenti o iniziative affinchè anche i connazionali all'estero possano usufruire di speciali provvidenze relative ai mutui per la prima casa.

(4-03884)